Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma



Anno 139° — Numero 123

# DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Venerdì, 29 maggio 1998

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

- La Gazzetta Ufficiale, oltre alla Serie generale, pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:
  - 1ª Serie speciale: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)
  - 2ª Serie speciale: Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)
  - 3ª Serie speciale: Regioni (pubblicata il sabato)
  - 4ª Serie speciale: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)

## **AVVISO IMPORTANTE**

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della Gazzetta Ufficiale bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

# SOMMARIO

#### LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 21 maggio 1998, n. 162.

Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, concernenti misure di sostegno in favore di persone con handicap grave. Pag. 4

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 aprile 1998, n. 163.

Regolamento recante norme sul pubblico registro per la cinematografia, ai sensi dell'articolo 22, comma 4, del decretolegge 14 gennaio 1994, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° marzo 1994, n. 153..... Pag. 8

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero di grazia e giustizia

DECRETO 15 maggio 1998.

Riconoscimento di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'iscrizione in Italia all'albo dei geologi . . . Pag. 21

#### Ministero delle finanze

DECRETO 5 maggio 1998.

Condizioni in base alle quali fissare l'entità della riduzione dell'acconto dovuto ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e quelle per la determinazione dell'imposta dovuta all'esercizio in corso al 1º gennaio 1998, ai sensi dell'art. 45, commi 3 e 4, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

Pag. 22

#### Ministero del lavoro e della previdenza sociale

DECRETO 7 maggio 1998.

Concessione di benefici alla Mitem A.M.E. S.p.a. relativamente a ventiquattro lavoratori ex Mitem Sud S.p.a. in a.s. ed ex Mapi S.p.a. in a.s ..... Pag. 24

#### Ministero delle comunicazioni

DECRETO 30 aprile 1998.

Valore e caratteristiche di un francobollo ordinario appartenente alla serie tematica «Il patrimonio artistico e culturale italiano» dedicato a «Il Cenacolo» di Leonaro da Vinci, nel V centenario dell'ultimazione dell'opera..... Pag. 25

#### Ministero dei trasporti e della navigazione

DECRETO 31 marzo 1998.

Istituzione dell'ufficio di collocamento della gente di mare presso la capitaneria di porto di Reggio Calabria... Pag. 26

#### DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

#### Autorità di bacino del fiume Po

DELIBERAZIONE 15 aprile 1998.

#### Università di Verona

DECRETO RETTORALE 21 aprile 1998.

Modificazioni allo statuto dell'Università..... Pag. 39

#### ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero di grazia e giustizia: Comunicato di rettifica all'avviso riguardante «Trasferimento di notai»..... Pag. 49

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica: Cambi di riferimento del 28 maggio 1998 rilevati a titolo indicativo, ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312.

Pag. 49

#### Ministero della sanità:

Revoca di autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Iduridin» Pag. 49

Revoca di autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Cardiolan».
Pag. 49

Revoca di autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Imodium».

Pag. 49

Revoca di autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Hismanal D».

Pag. 50

Revoca di autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Desoxil» Pag. 50

Revoca di autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Chimotetra».

Pag. 50

Revoca di autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Chymoser». Pag. 50

Revoca di autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «AD Pabyrn».
Pag. 50

Revoca di autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Takemonam».

Pag. 50

Revoca di autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Golamixin».

Pag. 50

Revoca di autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Nasomixin». Pag. 50

Revoca di autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Kedacillina».
Pag. 51

Revoca di autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Overnam».

Pag. 51

Revoca di autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Tupen» Pag. 51

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Zacam».

Pag. 51

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Zoniden».

Pag. 52

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Ran».
Pag. 52

**— 2 —** 

Modificazioni dell'autorizzazione all'immissione in commercio delle specialità medicinali per uso umano «Antinevralgico dr. Knapp», «Bechilar», «Citrato espresso Gabbiani», «Dentinale», «Fialetta odontalgica dr. Knapp», «Farin gola», «Iridina Light», «Iridina due», «Normalene», «Omniadol», «Odontalgico dr. Knapp», «Pinselina», «Pumilsan», «Tioguaialina», «Thermogene» . . . . . . Pag. 53 Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Guttalax». Pag. 53 Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Ubiten». \* Pag. 54 Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Cronizat». Pag. 54 Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Quik». Pag. 54 Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Braunol». Pag. 54 Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Naproxene»..... Pag. 54 Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Atenololo + Clortalidone». Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Actron»..... Pag. 55 Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Collirium Geymonat». Pag. 55 Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Kal 1000» . . . . . . Pag. 56

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Deamol» . . . . . . Pag. 56

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Prograf» Pag. 57
Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Antidol» Pag. 57
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato: Modificazione allo statuto dell'ente autonomo Fiera del Levante, in Bari
Ministero per le politiche agricole: Proposta di riconoscimento dell'indicazione geografica protetta «Castagna del Monte Amiata»
Consiglio nazionale delle ricerche:
Domande di brevetto a disposizione delle imprese Pag. 60
Domande di brevetto su cui sono emersi interessi industriali

#### RETTIFICHE

#### ERRATA-CORRIGE

#### SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 102

## MINISTERO DELLA SANITÀ

Elenco delle imprese autorizzate alla fabbricazione, impiego e commercio all'ingrosso di sostanze stupefacenti e psicotrope (aggiornato al 30 aprile 1998).

98A3933

# LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 21 maggio 1998, n. 162.

Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, concernenti misure di sostegno in favore di persone con handicap grave.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

# IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA

la seguente legge:

#### Art. 1.

Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 104

- 1. Alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) all'articolo 10, dopo il comma 1, è inserito il seguente:
- «I-bis. Gli enti di cui al comma 1 possono organizzare servizi e prestazioni per la tutela e l'integrazione sociale dei soggetti di cui al presente articolo per i quali venga meno il sostegno del nucleo familiare»;
- b) all'articolo 39, comma 2, all'alinea, dopo le parole: «possono provvedere» sono inserite le seguenti: «, sentite le rappresentanze degli enti locali e le principali organizzazioni del privato sociale presenti sul territorio,»;
- c) all'articolo 39, comma 2, dopo la lettera l), sono aggiunte le seguenti:

«l-bis) a programmare interventi di sostegno alla persona e familiare come prestazioni integrative degli interventi realizzati dagli enti locali a favore delle persone con handicap di particolare gravità, di cui all'articolo 3, comma 3, mediante forme di assistenza domiciliare e di aiuto personale, anche della durata di 24 ore, provvedendo alla realizzazione dei servizi di cui all'articolo 9, all'istituzione di servizi di accoglienza per periodi brevi e di emergenza, tenuto conto di quanto disposto dagli articoli 8, comma 1, lettera i), e 10, comma 1, e al rimborso parziale delle spese documentate di assistenza nell'ambito di programmi previamente concordati;

l-ter) a disciplinare, allo scopo di garantire il diritto ad una vita indipendente alle persone con disabilità permanente e grave limitazione dell'autonomia personale nello svolgimento di una o più funzioni essenziali della vita, non superabili mediante ausili tecnici, le modalità di realizzazione di programmi di aiuto alla persona, gestiti in forma indiretta, anche mediante piani personalizzati per i soggetti che ne facciano richiesta, con verifica delle prestazioni erogate e della loro efficacia»;

d) dopo l'articolo 41 sono inseriti i seguenti:

«Art. 41-bis (Conferenza nazionale sulle politiche dell'handicap). — 1. Il Ministro per la solidarietà sociale, sentita la Conferenza unificata di cui all' articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, promuove indagini statistiche e conoscitive sull'handicap e convoca ogni tre anni una conferenza nazionale sulle politiche dell'handicap alla quale invita soggetti pubblici, privati e del privato sociale che esplicano la loro attività nel campo dell'assistenza e della integrazione sociale delle persone handicappate. Le conclusioni di tale conferenza sono trasmesse al Parlamento anche al fine di individuare eventuali correzioni alla legislazione vigente.

Art. 41-ter (Progetti sperimentali). — 1. Il Ministro per la solidarietà sociale promuove e coordina progetti sperimentali aventi per oggetto gli interventi previsti dagli articoli 10, 23, 25 e 26 della presente legge.

- 2. Il Ministro per la solidarietà sociale, con proprio decreto, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, definisce i criteri e le modalità per la presentazione e la valutazione dei progetti sperimentali di cui al comma 1 nonché i criteri per la ripartizione dei fondi stanziati per il finanziamento dei progetti di cui al presente articolo».
- 2. Il decreto del Ministro per la solidarietà sociale di cui all'articolo 41-ter, comma 2, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, introdotto dal comma 1, lettera d), del presente articolo, è emanato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

#### Art. 2.

# Verifica delle prestazioni erogate e dell'efficacia degli interventi

1. Le regioni, secondo quanto previsto dall'articolo 41, comma 8, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, comunicano al Ministro per la solidarietà sociale lo stato di attuazione degli interventi previsti dall'articolo 39, comma 2, lettere l-bis) e l-ter), della legge 5 febbraio 1992, n. 104, introdotte dall'articolo 1, comma 1, lettera c), della presente legge, gli obiettivi conseguiti, nonché le misure urgenti da attuare per migliorare le condizioni di vita delle persone affette da handicap grave nel territorio regionale. Qualora, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni non abbiano provveduto all'impegno contabile delle quote di competenza, nei limiti delle disponibilità assegnate, ai sensi dell'articolo 3, il Ministro per la solidarietà sociale, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, provvede alla riprogrammazione delle risorse assegnate e alla conseguente ridestinazione alle regioni.

#### Art. 3.

# Copertura finanziaria

- 1. Per l'attuazione delle misure previste dall'articolo 39, comma 2, lettere *l-bis*) e *l-ter*), della legge 5 febbraio 1992, n. 104, introdotte dall'articolo 1, comma 1, lettera c), della presente legge, è autorizzata la spesa di lire 30 miliardi per l'anno 1998, di lire 60 miliardi per l'anno 1999 e di lire 59 miliardi a decorrere dall'anno 2000, da ripartire tra le regioni ai sensi dell'articolo 42, comma 2, della citata legge n. 104 del 1992, tenuto conto del numero di persone con handicap di particolare gravità di cui all'articolo 3, comma 3, della medesima legge n. 104 del 1992.
- 2. Per l'attuazione delle misure previste dagli articoli 41-bis e 41-ter della legge 5 febbraio 1992, n. 104, introdotti dall'articolo 1, comma 1, lettera d), della presente legge, è autorizzata la spesa di lire 7 miliardi per l'anno 1998 e di lire 46 miliardi per l'anno 1999.
- 3. Agli oneri di cui alla presente legge, pari a lire 37 miliardi per l'anno 1998, a lire 106 miliardi per l'anno 1999 e a lire 59 miliardi per l'anno 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.
- 4. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi 21 maggio 1998

#### **SCÀLFARO**

Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri

Turco, Ministro per la solidarietà sociale

Visto, il Guardasigilli: FLICK

#### LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 4049):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (PRODI) e dal Ministro per la solidarietà sociale (TURCO) il 26 luglio 1997.

Assegnato alla XII commissione (Affari sociali), in sede referente, il 15 settembre 1997, con pareri delle commissioni I e V.

Esaminato dalla XII commissione, in sede referente, il 24, 25 settembre 1997; 8, 22, 30 ottobre 1997.

Assegnato nuovamente alla XII commissione, in sede legislativa, il 20 gennaio 1998.

Esaminato dalla XII commissione, in sede legislativa, il 18 febbraio 1998 e approvato il 19 febbraio 1998.

Senato della Repubblica (atto n. 3091):

Assegnato alla 12<sup>a</sup> commissione (Sanità), in sede deliberante, il 10 marzo 1998, con pareri delle commissioni 1<sup>a</sup>, 5<sup>a</sup> e parlamentare per le questioni regionali.

Esaminato dalla 12ª commissione il 17, 18, 24 marzo 1998 e approvato il 6 maggio 1998.

#### NOTE

#### AVVERTENZA:

Il testo delle note è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o delle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

#### Note all'art. 1:

- Il titolo della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è il seguente: «Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate».
- Il testo vigente dell'art. 10 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, come modificato dalla presente legge, è il seguente:
- «Art. 10 (Interventi a favore di persone con handicap in situazioni di gravità). 1. I comuni, anche consorziati tra loro o con le province, le loro unioni, le comunità montane e le unità sanitarie locali, nell'ambito delle competenze in materia di servizi sociali loro attribuite dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, possono realizzare con le proprie ordinarie risorse di bilancio, assicurando comunque il diritto alla integrazione sociale e scolastica secondo le modalità stabilite dalla presente legge e nel rispetto delle priorità degli interventi di cui alla legge 4 maggio 1983, n. 184, comunità-alloggio e centri socio-riabilitativi per persone con handicap in situazioni di gravità.
- I-bis. Gli enti di cui al comma I possono organizzare servizi e prestazioni per la tutela e l'integrazione sociale dei soggetti di cui al presente articolo per i quali venga meno il sostegno del nucleo familiare.
- 2. Le strutture di cui alla lettera l) e le attività di cui alla lettera m) del comma 1 dell'art. 3 sono realizzate d'intesa con il gruppo di lavoro per l'integrazione scolastica di cui all'art. 13 e con gli organi collegiali della scuola.
- 3. Gli enti di cui al comma 1 possono contribuire, mediante appositi finanziamenti, previo parere della regione sulla congruità dell'iniziativa rispetto ai programmi regionali, alla realizzazione e al sostegno di comunità-alloggio e centri socio-riabilitativi per persone handicappate in situazione di gravità, promossi da enti, associazioni, fondazioni, istituzioni pubbliche di assistenza e beneficienza (IPAB), società cooperative e organizzazioni di volontariato iscritte negli albi regionali.
- 4. Gli interventi di cui ai commi 1 e 3 del presente articolo possono essere realizzati anche mediante le convenzioni di cui all'art. 38.
- 5. Per la collocazione topografica, l'organizzazione e il funzionamento, le comunità alloggio e i centri socio-riabilitativì devono essere idonei a perseguire una costante socializzazione dei soggetti ospiti, anche mediante iniziative dirette a coinvolgere i servizi pubblici e il volontariato.
- 6. L'approvazione dei progetti edilizi presentati da soggetti pubblici o privati concernenti immobili da destinare alle comunità alloggio ed ai centri socio-riabilitativi di cui ai commi 1 e 3, con vincolo di destinazione almeno ventennale all'uso effettivo dell'immobile per gli scopi di cui alla presente legge, ove localizzati in aree vincolate o diversa specifica destinazione, fatte salve le norme previste dalla legge 29 giugno 1939, n. 1497, e successive modificazioni, e dal decretolegge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge

8 agosto 1985, n. 431, costituisce variante del piano regolatore. Il venir meno dell'uso effettivo per gli scopi di cui alla presente legge prima del ventesimo anno comporta il ripristino della originaria destinazione urbanistica dell'area».

- Il testo vigente dell'art. 39 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:
- «Art. 39 (Compiti delle regioni). 1. Le regioni possono provvedere, nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio, ad interventi sociali, educativo-formativi e riabilitativi nell'ambito del piano sanitario nazionale, di cui all'art. 53 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni, e della programmazione regionale dei servizi sanitari, sociali e formativo-culturali.
- 2. Le regioni possono provvedere, sentite le rappresentanze degli enti locali e le principali organizzazioni del privato sociale presenti sul territorio, nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio:
- a) a definire l'organizzazione dei servizi, i livelli qualitativi delle prestazioni, nonché i criteri per l'erogazione dell'assistenza economica integrativa di competenza dei comuni;
- b) a definire, mediante gli accordi di programma di cui all'art. 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, le modalità di coordinamento e di integrazione dei servizi e delle prestazioni individuali di cui alla presente legge con gli altri servizi sociali, sanitari, educativi, anche d'intesa con gli organi periferici dell'amministrazione della pubblica istruzione e con le strutture prescolastiche o scolastiche e di formazione professionale, anche per la messa a disposizione di attrezzature, operatori o specialisti necessari all'attività di prevenzione, diagnosi e riabilitazione eventualmente svolta al loro interno;
- c) a definire, in collaborazione con le università e gli istituti di ricerca, i programmi e le modalità organizzative delle iniziative di riqualificazione ed aggiornamento del personale impiegato nelle attività di cui alla presente legge;
- d) a promuovere, tramite le convenzioni con gli enti di cui all'art. 38, le attività di ricerca e di sperimentazione di nuove tecnologie di apprendimento e di riabilitazione, nonché la produzione di sussidi didattici e tecnici:
- e) a definire le modalità di intervento nel campo delle attività assistenziali e quelle di accesso ai servizi;
- f) a disciplinare le modalità del controllo periodico degli interventi di inserimento ed integrazione sociale di cui all'art. 5, per verificarne la rispondenza all'effettiva situazione di bisogno;
- g) a disciplinare con legge, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i criteri relativi all'istituzione e al funzionamento dei servizi di aiuto personale;
- h) ad effettuare controlli periodici sulle aziende beneficiarie degli incentivi e dei contributi di cui all'art. 18, comma 6, per garantire la loro effettiva finalizzazione all'integrazione lavorativa delle persone handicappate;
- i) a promuovere programmi di formazione di personale volontario da realizzarsi da parte delle organizzazioni di volontariato:
- l) ad elaborare un consuntivo annuale analitico delle spese e dei contributi per assistenza erogati sul territorio anche da enti pubblici e enti o associazioni privati, i quali trasmettono alle regioni i rispettivi bilanci, secondo modalità fissate dalle regioni medesime».
- Il testo dell'art. 3, comma 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è il seguente:
  - «Art. 3 (Soggetti aventi diritto). 1. (Omissis).
  - 2. (Omissis).
- 3. Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità. Le situazioni riconosciute di gravità determinano priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici».
- Il testo dell'art. 9 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, recita testualmente:
- «Art. 9 (Servizio di aiuto personale). 1. Il servizio di aiuto personale, che può essere istituito dai comuni o dalle unità sanitarie locali nei limiti delle proprie ordinarie risorse di bilancio, è diretto ai cittadini in temporanea o permanente grave limitazione dell'autonomia personale non superabile attraverso la fornitura di sussidi tecnici,

- informatici, protesi o altre forme di sostegno rivolte a facilitare l'autosufficienza e le possibilità di integrazione dei cittadini stessi, e comprende il servizio di interpretariato per i cittadini non udenti.
- 2. Il servizio di aiuto personale è integrato con gli altri servizi sanitari e socio-assistenziali esistenti sul territorio e può avvalersi dell'opera aggiuntiva di:
- a) coloro che hanno ottenuto il riconoscimento dell'obiezione di coscienza ai sensi della normativa vigente, che ne facciano richiesta:
- b) cittadini di età superiore ai diciotto anni che facciano richiesta di prestare attività volontaria;
  - c) organizzazioni di volontariato.
- 3. Il personale indicato alle lettere a), b), c) del comma 2 deve avere una formazione specifica.
- 4. Al personale di cui alla lettera b) del comma 2 si estende la disciplina dettata dall'art. 2, comma 2, della legge 11 agosto 1991, n. 266 ».
- II testo dell'art. 8, comma 1, lettera i), della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è il seguente:
- «Art. 8 (Inserimento ed integrazione sociale). 1. L'inserimento e l'integrazione sociale della persona handicappata si realizzano mediante:
  - (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (omissis);
- i) organizzazione e sostegno di comunità-alloggio, case-famiglia e analoghi servizi residenziali inseriti nei centri abitati per favorire la deistituzionalizzazione e per assicurare alla persona handicappata, priva anche temporaneamente di una idonea sistemazione familiare, naturale o affidataria, l'ambiente di vita adeguato;».
- Per il testo del comma 1, dell'art. 10, relativo agli interventi a favore di persone con handicap in situazione di gravità, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, si veda nelle note all'art. 1, comma 1, lettera a).
- Il testo dell'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è il seguente: «Art. 8 (Conferenza Stato città ed autonomie locali e Conferenza unificata). 1. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane, con la Conferenza Stato-regioni.
- 2. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per gli affari regionali; ne fanno parte altresi il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanità, il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia ANCI, il presidente dell'Unione province d'Italia UPI ed il presidente dell'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI. Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque rappresentano le città individuate dall'art. 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere invitati altri membri del Governo, nonché rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
- 3. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisi la necessità o qualora ne faccia richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
- 4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 è convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non è conferito, dal Ministro dell'interno».
- Si trascrive il testo degli articoli 10, 23, 25 e 26 della legge 5 febbraio 1992, n. 104:
- «Art. 10 (Interventi a favore di persone con handicap in situazione di gravità). 1. I comuni, anche consorziati tra loro o con le province, le loro unioni, le comunità montane e le unità sanitarie locali, nell'ambito delle competenze in materia di servizi sociali loro attribuite dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, possono realizzare con le proprie ordinarie risorse di bilancio, assicurando comunque il diritto alla

integrazione sociale e scolastica secondo le modalità stabilite dalla presente legge e nel rispetto delle priorità degli interventi di cui alla legge 4 maggio 1983, n. 184, comunità-alloggio e centri socio-riabilitativi per persone con handicap in situazione di gravità.

- 2. Le strutture di cui alla lettera l) e le attività di cui alla lettera m) del comma 1 dell'art. 8 sono realizzate d'intesa con il gruppo di lavoro per l'integrazione scolastica di cui all'art. 15 e con gli organi collegiali della scuola.
- 3. Gli enti di cui al comma 1 possono contribuire, mediante appositi finanziamenti, previo parere della regione sulla congruità dell'iniziativa rispetto ai programmi regionali, alla realizzazione e al sostegno di comunità-alloggio e centri socio-riabilitativi per persone handicappate in situazione di gravità, promossi da enti, associazioni, fondazioni, Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficienza (IPAB), società cooperative e organizzazioni di volontariato iscritte negli albi regionali.
- 4. Gli interventi di cui ai commi 1 e 3 del presente articolo possono essere realizzati anche mediante le convenzioni di cui all'art. 38.
- 5. Per la collocazione topografica, l'organizzazione e il funzionamento, le comunità-alloggio e i centri socio-riabilitativi devono essere idonei a perseguire una costante socializzazione dei soggetti ospiti, anche mediante iniziative dirette a coinvolgere i servizi pubblici e il volontariato
- 6. L'approvazione deli progetti edilizi presentati da soggetti pubblici o privati concernenti immobili da destinare alle comunità-alloggio ed ai centri socio-riabilitativi di cui ai commi 1 e 3, con vincolo di destinazione almeno ventennale all'uso effettivo dell'immobile per gli scopi di cui alla presente legge, ove localizzati in aree vincolate o a diversa specifica destinazione, fatte salve le norme previste dalla legge 29 giugno 1939, n. 1497, e successive modificazioni, e al decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, costituisce variante del piano regolatore. Il venir meno dell'uso effettivo per gli scopi di cui alla presente legge prima del ventesimo anno comporta il ripristino della originaria destinazione urbanistica dell'area».
- «Art. 23 (Rimozione di ostacoli per l'esercizio di attività sportive, turistiche e ricreative). 1. L'attività e la pratica delle discipline sportive sono favorite senza limitazione alcuna. Il Ministro della sanità, con proprio decreto da emanare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce i protocolli per la concessione dell'idoneita alla pratica sportiva agonistica alle persone handicappate.
- 2. Le regioni e i comuni, i consorzi di comuni ed il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) realizzano, in conformità alle disposizioni vigenti in materia di eliminazione delle barriere architettoniche, ciascuno per gli impianti di propria competenza, l'accessibilità e la fruibilità delle strutture sportive e dei connessi servizi da parte delle persone handicappate.
- 3. Le concessioni demaniali per gli impianti di balneazione ed i loro rinnovi sono subordinati alla visitabilità degli impianti ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236, di attuazione della legge 9 gennaio 1989, n. 13, e all'effettiva possibilità di accesso al mare delle persone handicappate.
- 4. Le concessioni autostradali ed i loro rinnovi sono subordinati alla visitabilità degli impianti ai sensi del citato decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236.
- 5. Chiunque, nell'esercizio delle attività di cui all'art. 5, primo comma, della legge 17 maggio 1983, n. 217, o di altri pubblici esercizi, discrimina persone handicappate è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire un milione a lire dieci milioni e con la chiusura dell'esercizio da uno a sei mesi».
- «Art. 25 (Accesso alla informazione e alla comunicazione). 1. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni contribuisce alla realizzazione di progetti elaborati dalle concessionarie per i servizi radiotelevisivi e telefonici volti a favorire l'accesso all'informazione radiotelevisiva e alla telefonia anche mediante installazione di decodificatori e di apparecchiature complementari, nonché mediante l'adeguamento delle cabine telefoniche.

- 2. All'atto di rinnovo o in occasione di modifiche delle convenzioni per la concessione di servizi radiotelevisi o telefonici sono previste iniziative atte a favorire la ricezione da parte di persone con handicap sensoriali di programmi di informazione, culturali e di svago e la diffusione di decodificatori».
- «Art. 26 (Mobilità e trasporti collettivi). 1. Le regioni disciplinano le modalità con le quali i comuni dispongono gli interventi per consentire alle persone handicappate la possibilità di muoversi liberamente sul territorio, usufruendo, alle stesse condizioni degli altri cittadini, dei servizi di trasporto collettivo appositamente adattati o di servizi alternativi.
- 2. I comuni assicurano, nell'ambito delle proprie ordinarie risorse di bilancio, modalità di trasporto individuali per le persone handicappate non in grado di servirsi dei mezzi pubblici.
- 3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni elaborano, nell'ambito dei piani regionali di trasporto e dei piani di adeguamento delle infrastrutture urbane, piani di mobilità delle persone handicappate da attuare anche mediante la conclusione di accordi di programma ai sensi dell'art. 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142. I suddetti piani prevedono servizi alternativi per le zone non coperte dai servizi di trasporto collettivo. Fino alla completa attuazione dei piani, le regioni e gli enti locali assicurano i servizi già istituiti. I piani di mobilità delle persone handicappate predisposti dalle regioni sono coordinati con i piani di trasporto predisposti dai comuni.
- 4. Una quota non inferiore all'1 per cento dell'ammontare dei mutui autorizzati a favore dell'Ente ferrovie dello Stato è destinata agli interventi per l'eliminazione delle barriere architettoniche nelle strutture edilizie e nel materiale rotabile appartenenti all'Ente medesimo, attraverso capitolati d'appalto formati sulla base dell'art. 20 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384.
- 5. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dei trasporti provvede alla omologazione di almeno un prototipo di autobus urbano ed extraurbano, di taxi, ferroviario, conformemente alle finalità della presente legge.
- 6. Sulla base dei piani regionali e della verifica della funzionalità dei prototipi omologati di cui al comma 5, il Ministro dei trasporti predispone i capitolati d'appalto contenenti prescrizioni per adeguare alle finalità della presente legge i mezzi di trasporto su gomma in corrispondenza con la loro sostituzione».

#### Nota all'art. 2:

- Il testo dell'art. 41, comma 8, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è il seguente:
- «8. Il Ministro per gli affari sociali entro il 15 aprile di ogni anno, presenta una relazione al Parlamento sui dati relativi allo stato di attuazione delle politiche per l'handicap in Italia, nonché sugli indirizzi che saranno seguiti. A tal fine le Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali trasmettono, entro il 28 febraio di ciascun anno, alla Presidenza del Consigli dei Ministri tutti dati relativi agli interventi di loro competenza disciplinati dalla presente legge. Nel primo anno di applicazione della presente legge la relazione è presentata entro il 30 ottobre».

#### Nota all'art. 3:

- Il testo dell'art. 42, comma 2, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è il seguente:
- «2. Il Ministro per gli affari sociali provvede, sentito il Comitato nazionale per le politiche dell'handicap di cui all'art. 41, alla ripartizione annuale del fondo tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in proporzione al numero degli abitanti».
- Per il testo dell'art. 3, comma 3, relativo ai soggetti aventi diritto ai benefici previsti dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, si veda nelle note all'art. 1, comma 1, lettera c).

#### 98G0210

# DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 aprile 1998, n. 163.

Regolamento recante norme sul pubblico registro per la cinematografia, ai sensi dell'articolo 22, comma 4, del decretolegge 14 gennaio 1994, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º marzo 1994, n. 153.

# IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo ed ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto l'articolo 22 del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, convertito nella legge 1° marzo 1994, n. 153, che ha istituito il pubblico registro per la cinematografia, tenuto presso la Società italiana autori ed editori (S.I.A.E.), ed in particolare il comma 4 di detto articolo che autorizza l'emanazione di un apposito regolamento;

Vista la lettera in data 24 giugno 1994, con cui la S.I.A.E. ha proposto uno schema di regolamento del pubblico registro per la cinematografia ai sensi della norma sopracitata;

Sentita la commissione centrale per la cinematografia, di cui all'articolo 3 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, nella seduta del 4 agosto 1995;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 16 maggio 1996;

Vista la lettera in data 30 luglio 1996 con cui la S.I.A.E. ha comunicato di aver recepito nello schema di regolamento le osservazioni formulate in motivazione del Consiglio di Stato;

Vista la nota 17 aprile 1997, prot. n. 6267 con la quale la S.I.A.E. comunica, tra l'altro, il proprio assenso alla introduzione di una disciplina transitoria per le opere già iscritte nel precedente pubblico registro;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi del 27 agosto 1997;

Sulla proposta del Ministro delegato in materia di spettacolo e sport;

#### **A** DOTTA

il seguente regolamento:

#### Art. 1.

Articolazione, tenuta e responsabilità del conservatore

1. Nel pubblico registro per la cinematografia, istituito ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 22 del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, convertito nella legge 1º marzo 1994, n. 153, sono iscritte tutte le opere filmiche prodotte o importate e distribuite nel territorio italiano per la prioritaria ma non esclusiva destinazione alla proiezione nelle sale cinematografiche.

- 2. Il registro, con riferimento alla normativa contenuta nella legge 4 novembre 1965, n. 1213, così come da ultimo modificata dalla legge 1° marzo 1994, n. 153, si articola in cinque sezioni:
- 1) sezione film di lungometraggio di nazionalità italiana;
- 2) sezione film di lungometraggio di nazionalità di uno dei paesi aderenti alla Comunità europea;
- 3) sezione film di lungometraggio di nazionalità di paesi non aderenti alla Comunità europea;
- 4) sezione film di cortometraggio (di nazionalità italiana o di altri paesi aderenti o non alla Comunità europea);
- 5) sezione film di attualità (di nazionalità italiana o di altri paesi aderenti o non alla Comunità europea).
- 3. Il pubblico registro per la cinematografia è tenuto dalla Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.) presso la propria direzione generale in Roma, con collocazione amministrativa interna nell'ambito della sezione cinema.
- 4. Il registro, nelle sue diverse articolazioni strutturali e nella sua tenuta, è automatizzato mediante l'uso di elaboratori elettronici ovvero di sistemi integrati di memorizzazione dei documenti su dischi ottici o altro analogo supporto informatico, sulla base di appositi provvedimenti interni da emanarsi da parte della S.I.A.E.
- 5. La S.I.A.E. provvede all'attuazione della pubblicità concernente le opere filmiche e garantisce l'espletamento del pubblico servizio che ad essa si collega, assumendone la relativa responsabilità in ordine all'affidamento dei terzi, secondo i principi generali stabiliti dal codice civile.
- 6. Il legale rappresentante della S.I.A.E. provvede ad attribuire i compiti e le funzioni di conservatore al dirigente preposto alla sezione cinema ed ai dirigenti e funzionari incaricati di svolgere funzioni vicarie o di supplenza, i quali conseguentemente ne assumono la relativa responsabilità secondo le disposizioni previste per i conservatori dei registri immobiliari dal codice civile.
- 7. Con apposito provvedimento la S.I.A.E. determina le modalità pratiche di funzionamento del pubblico registro per la cinematografia, l'orario di apertura al pubblico, le indennità spettanti ai dirigenti e funzionari che espletano compiti e funzioni di conservatore ed al personale addetto all'ufficio.

#### Art. 2.

Iscrizione nel pubblico registro per la cinematografia

1. Ai fini dell'iscrizione è fatto obbligo a chiunque produca o importi e distribuisca opere filmiche di farne preventiva denuncia alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento dello spettacolo, secondo le modalità e i termini da quest'ultima stabiliti. L'attestazione relativa all'avvenuta presentazione di tale denuncia, che deve essere rilasciata dallo stesso Dipartimento dello spettacolo, e una copia conforme della denuncia devono essere presentate agli uffici del pubblico registro per la cinematografia per ottenere l'iscrizione.

- 2. L'iscrizione può essere richiesta dal produttore o dai suoi aventi causa, ovvero, per le opere straniere, dall'importatore o dal cessionario o concessionario dei diritti di utilizzazione per l'Italia delle opere stesse o dai loro aventi causa, previa presentazione di apposita domanda in duplice esemplare, di cui uno in carta bollata, e dietro pagamento della relativa tariffa, che costituisce condizione per l'iscrizione.
- 3. L'ufficio del pubblico registro per la cinematografia trattiene l'esemplare in carta bollata della domanda unitamente all'attestazione e alla copia conforme della denuncia di cui al primo comma del presente articolo, e restituisce l'altro esemplare in carta semplice al richiedente con la menzione dell'avvenuta iscrizione, indicandone la data, la sezione in cui l'opera filmica è stata iscritta ed il relativo numero d'ordine.
- 4. Nel registro, sulla base dei dati riportati nella denuncia fatta alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento dello spettacolo e presentata in copia conforme alla S.I.A.E., per ogni opera filmica iscritta, compatibilmente con le sue caratteristiche e a seconda della sezione attribuitagli, sono annotati quali dati di iscrizione:
- a) il nome del produttore o importatore e del distributore; se trattasi di società, la ragione sociale e il nome del rappresentante legale, ed eventualmente quello del procuratore;
- b) il domicilio del produttore o importatore e distributore o la sede della società od eventualmente il domicilio del procuratore;
- c) l'ammontare del capitale sociale se trattasi di società;
- d) il titolo provvisorio ovvero definitivo dell'opera filmica e, se trattasi di opera straniera, tanto il titolo originario quanto il titolo in lingua italiana, anche se provvisorio, con il quale l'opera è stata posta o è destinata ad essere posta in circolazione in Italia;
- e) la specificazione, per le sole opere filmiche nazionali di lungometraggio, se trattasi di film di produzione nazionale o di film di interesse culturale nazionale:
- f) la nazionalità del film eventualmente distinta per paesi di appartenenza dell'impresa produttrice;
- g) i nomi e la nazionalità del regista e degli autori del soggetto, della sceneggiatura e del commento musicale ed eventuali pseudonimi, nonché — per i film stranieri importati e distribuiti in Italia — il nome dell'autore della versione italiana dei dialoghi;
- h) per i soli film nazionali il nome e la nazionalità del direttore della fotografia, dell'autore della scenografia e dell'autore del montaggio;
- i) la data di inizio lavorazione per il film nazionale o quella di importazione per la distribuzione in Italia per il film non nazionale;
- l) gli estremi dell'attestazione rilasciata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento dello spettacolo, relativa alla denuncia di inizio lavorazione o all'importazione dell'opera filmica;
- m) per i soli film riconosciuti nazionali ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, sulla cinematografia, gli estremi della nota con cui viene comunicato alla S.I.A.E., da parte della Presidenza del tivo del film medesimo e la data di iscrizione.

- Consiglio dei Ministri Dipartimento dello spettacolo, il provvedimento di riconoscimento della nazionalità italiana;
- n) gli estremi del nulla-osta per la circolazione in pubblico, non appena comunicati dall'autorità competente;
- o) la data e il luogo di prima proiezione in pubblico, non appena rilevati ed accertati, anche per gli effetti di cui agli articoli 32 e 103, quinto comma, della legge 22 aprile 1941, n. 633. Ai fini delle previsioni contenute nella legge 4 novembre 1965, n. 1213, e nel decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, convertito nella legge 1° marzo 1994, n. 153, viene altresì annotata se ed in quanto successiva alla precedente la data della prima programmazione costituente avvio allo sfruttamento commerciale della pellicola nel territorio nazionale:
- p) altri dati relativi al film (prodotto per ragazzi, coproduzione o compartecipazione, ammissione ai benefici di legge, attribuzione degli attestati e dei premi di qualità, modificazioni della titolarità e della consistenza patrimoniale dell'impresa e variazione negli elementi costitutivi della società, indicazioni previste negli articoli 22, 23 e 24 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, eventuali altri dati) ed eventuali variazioni dei sopraelencati dati di iscrizione comunicati successivamente alla S.I.A.E. da parte del Dipartimento dello spettacolo o da altra autorità competente.
- 5. Una volta richiesta ed ottenuta l'iscrizione, ad ultimazione del film nazionale, il richiedente è tenuto, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 22, comma 3, del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, convertito nella legge 1° marzo 1994, n. 153, a presentare agli uffici del pubblico registro per la cinematografia la dichiarazione rilasciata dalla cineteca nazionale attestante l'avvenuto deposito presso quest'ultima di una copia positiva nuova conforme al negativo dell'opera filmica oppure nel caso in cui l'iscrizione riguardi opere filmiche assistite dal fondo di garanzia — di un controtipo negativo dell'opera: gli estremi di tale dichiarazione rilasciata dalla cineteca nazionale sono quindi annotati sul registro, subito appresso ai dati di iscrizione. La mancata presentazione ed annotazione della suddetta dichiarazione, una volta rilasciato il nulla osta di circolazione, rende priva di efficacia l'iscrizione stessa ai fini dell'ammissione ai benefici e per la concessione dei premi previsti dalla legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni, con conseguente conforme annotazione in calce ai dati di iscrizione e successiva comunicazione all'autorità competente. L'iscrizione rimane comunque valida per gli altri effetti legislativamente previsti.
- 6. Per ognuna delle cinque sezioni in cui è articolato, il pubblico registro per la cinematografia cura la tenuta di un protocollo delle iscrizioni in cui giornalmente deve essere riportato, secondo l'ordine stesso di iscrizione, il numero d'ordine progressivo assegnato al film iscritto in quella sezione, il titolo provvisorio o definitivo del film medesimo e la data di iscrizione.

#### Art. 3.

## Atti soggetti a trascrizione nel P.R.C.

- 1. Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 22 del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, convertito nella legge 1º marzo 1994, n. 153, devono essere resi pubblici con il mezzo della trascrizione nel pubblico registro per la cinematografia:
- a) gli atti a titolo oneroso o gratuito stipulati sia per la costituzione e la cessione di diritti relativi allo sfruttamento economico delle opere filmiche, sia per il trasferimento totale o parziale dei diritti di proprietà o di utilizzazione economica sulle opere filmiche medesime:
- b) gli atti e le convenzioni relativi ad opere filmiche straniere iscritte nel pubblico registro per la cinematografia, anche se conclusi all'estero e con persone di nazionalità straniera, purché riferentesi alla importazione, alla distribuzione o allo sfruttamento economico e commerciale delle opere stesse;
- c) gli accordi contrattuali relativi alla distribuzione dell'opera filmica o concernenti la disponibilità dei proventi presenti o futuri derivanti dallo sfruttamento economico dell'opera stessa;
- d) gli acquisti a causa di morte soggetti a trascrizione a norma del codice civile, se riguardano la proprietà ovvero i diritti di utilizzazione economica di opere filmiche;
- e) gli atti di divisione, fermo restando quanto disposto dall'articolo 115 della legge 22 aprile 1941, n. 633;
- f) gli atti che costituiscono privilegi e garanzie sui diritti di utilizzazione economica dell'opera o sui relativi proventi o su entrambi gli atti;
- g) gli atti cautelativi, gli atti relativi al pignoramento ed al sequestro conservativo o i proventi di utilizzazione economica dell'opera o di entrambi;
- h) gli atti e i provvedimenti indicati nelle lettere precedenti che abbiano per oggetto crediti agevolati, contributi od altri benefici pecuniari spettanti ai produttori delle opere in base alla presente legge, ed in particolare gli atti di cessione a favore degli autori italiani dell'opera di cui all'articolo 23 del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, convertito nella legge 1° marzo 1994, n. 153;
- i) gli atti che modificano, precisano, postergano od estinguono in modo totale o parziale le obbligazioni derivanti dagli atti di cui alle precedenti lettere;
- l) gli atti di transazione, di conciliazione e di rinuncia, relativi ai diritti derivanti dagli atti menzionati alle lettere precedenti;
- m) gli atti pubblici relativi a verbali di assemblea straordinaria modificativi delle vicende sociali delle società che risultino parte di uno degli atti di cui alle lettere precedenti, se ed in quanto rilevino ai fini degli effetti giuridici dell'atto stesso;
- n) le sentenze e gli altri provvedimenti giudiziali concernenti il fallimento ovvero lo stato di insolvenza

- del produttore dell'opera o delle altre persone fisiche o giuridiche che risultino parte di uno degli atti di cui alle lettere precedenti;
- o) i provvedimenti od atti con i quali, per effetto dell'esecuzione forzata o delle procedure di fallimento, sono trasferiti diritti di utilizzazione economica sull'opera filmica;
- p) le domande giudiziali, le decisioni ed i provvedimenti dell'autorità giudiziaria, nonché le decisioni arbitrali relative all'accertamento, alla costituzione, al trasferimento, alla modificazione o all'estinzione di diritti oggetto di uno degli atti di cui alle lettere precedenti.

#### Art. 4.

# Requisiti per la trascrizione

- 1. Tutti gli atti di cui al precedente articolo stipulati a partire dalla data di entrata in vigore della presente normativa, per la trascrizione sul pubblico registro per la cinematografia, devono essere debitamente registrati presso un ufficio del registro e devono essere presentati agli uffici del pubblico registro per la cinematografia in originale o in copia autenticata da un notaio o altro pubblico ufficiale a ciò abilitato per legge; qualora non rivestano la forma di atto pubblico o di provvedimento giudiziale, devono essere muniti di sottoscrizione delle parti autenticata da un notaio o di sottoscrizione accertata giudizialmente.
- 2. Per gli atti soggetti a trascrizione che siano stati ricevuti o autenticati da un notaio o altro pubblico ufficiale a ciò abilitato per legge, si applica l'articolo 2671 del codice civile.
- 3. Gli atti formati all'estero debbono essere legalizzati secondo le norme vigenti e, se redatti in lingua straniera, devono essere accompagnati dalla relativa traduzione giurata in lingua italiana.
- 4. Per la trascrizione di una domanda giudiziale occorre presentare copia autenticata del documento che la contiene, munito della relazione di notifica alla controparte.
- 5. Alla trascrizione sul pubblico registro per la cinematografia si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 2666, 2667 e 2670 del codice civile.

#### Art. 5.

#### Nota di trascrizione

1. Chi domanda la trascrizione di un atto tra vivi deve presentare al pubblico registro per la cinematografia, insieme ad una originale dell'atto stesso o ad una copia autenticata di esso, una nota di trascrizione in doppio originale, di cui uno in regola con l'imposta di bollo, redatta in lingua italiana su apposito modello reperibile presso gli uffici centrali e periferici della S.I.A.E. situati nei capoluoghi di provincia, munita in calce della sottoscrizione autografa della parte o delle parti interessate richiedenti e contenente i sottoindicati

elementi essenziali dell'atto di cui è richiesta la trascrizione, che devono essere poi riportati sul registro a cura dell'ufficio:

- a) elementi relativi all'opera filmica:
- aa) titolo, anche se provvisorio, e per i film stranieri anche il titolo originario;
- bb) categoria cui appartiene l'opera (lungometraggio, cortometraggio od attualità) ed eventuale specificazione qualora si tratti di «film d'animazione»;
- cc) nazionalità ed eventuale specificazione di «film in coproduzione» o «compartecipazione»;
  - dd) indicazione del produttore e del regista;
  - b) elementi relativi ai soggetti dell'atto:
- aa) cognome, nome, numero di codice fiscale, luogo di residenza o domicilio per le persone fisiche;
- bb) denominazione o ragione sociale, sede, legale rappresentante e il numero di codice fiscale delle persone giuridiche, delle società previste dai capi II, III e IV del titolo V del libro quinto del codice civile e delle associazioni non riconosciute, con l'indicazione, per quest'ultime e per le società semplici, anche delle generalità delle persone che le rappresentano secondo l'atto costitutivo:
- c) elementi relativi al titolo o qualificazione giuridica dell'atto di cui si chiede la trascrizione:
- aa) forma del titolo (scrittura privata con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente, atto pubblico o provvedimento giudiziale);
- bb) data di stipulazione dell'atto, nonché data ed estremi della sua registrazione presso un ufficio del registro;
- cc) cognome e nome del pubblico ufficiale che ha ricevuto l'atto o autenticato le firme, od autorità giudiziaria che ha pronunciato la sentenza;
- dd) eventuali estremi di stipulazione, di registrazione e di trascrizione di altri atti cui si faccia riferimento:
- ee) qualificazione dell'evento giuridico che si vuole rendere conoscibile ai terzi (es. cessione, contratto di distribuzione, costituzione di diritti reali di godimento, ecc.);
- ff) contenuto dispositivo del suddetto evento giuridico, corrispondente alla natura ed alla quantità dei diritti trasferiti, costituiti, modificati od estinti, nonché ai relativi corrispettivi ricevuti;
- gg) descrizione di particolari patti ovvero di altri aspetti dell'atto che si ritiene utile far conoscere ai
- 2. Se l'acquisto, la rinunzia o la modificazione del diritto sono sottoposti a termine o a condizione, ne deve essere fatta menzione anche nella nota di trascrizione, osservando quanto previsto dall'ultimo comma dell'articolo 2659 del codice civile.
- 3. Qualora un atto abbia per oggetto più opere filmiche, devono essere redatte e presentate altrettante distinte note di trascrizione, ognuna riportante il contenuto dispositivo relativo a ciascun film, in quanto ogni nota di trascrizione può riguardare una sola opera fil- I opera filmica) caduti in successione;

- mica. In ognuna delle distinte note deve esservi inoltre l'indicazione, da apporre ed aggiungere a quelle di cui al numero 1 del primo comma del presente articolo, relativa al numero totale delle opere filmiche oggetto dell'atto di cui si chiede la trascrizione.
- 4. La presentazione all'ufficio del pubblico registro per la cinematografia delle note e degli atti e documenti allegati ai fini della trascrizione, ovvero ai sensi di altre disposizioni di legge, può aver luogo direttamente o per mezzo del servizio postale in pacco, busta o plico raccomandato con avviso di ricevimento: qualora venga utilizzato quale mezzo il servizio di corriere espresso, il pacco, busta o plico deve essere accompagnato da una doppia bolla di consegna sulla quale la S.I.A.E. dovrà apporre timbro, firma e data di ricevi-
- 5. Per quanto concerne le domande di trascrizione effettuate a mezzo del servizio postale, le quali prenderanno l'ordine di presentazione secondo il criterio stabilito dall'articolo 7, comma 2, del presente regolamento, il richiedente è responsabile, sotto ogni profilo giuridico e fiscale, di qualsivoglia danno possa derivare dall'avere fatto ricorso a tale servizio, con espresso esonero di ogni responsabilità da parte della S.I.A.E.

#### Art. 6.

# Trascrizione degli acquisti a causa di morte

- 1. Chi domanda la trascrizione di un acquisto a causa di morte, soggetto a trascrizione a norma del codice civile, riguardante la proprietà ovvero i diritti di utilizzazione economica di opere filmiche, deve presentare oltre l'atto indicato dall'articolo 2648 del codice civile, il certificato di morte e una copia o un estratto autentico del testamento, se l'acquisto segue in base ad esso.
- 2. Il richiedente deve inoltre presentare una nota di trascrizione in doppio originale, di cui uno in regola con l'imposta di bollo nell'importo vigente, redatta in lingua italiana su apposito modello per gli acquisti a causa di morte reperibile presso gli uffici centrali e periferici della S.I.A.E. situati nei capoluoghi di provincia, munita in calce della sottoscrizione autografa dell'erede o legatario e contenente i seguenti elementi essenziali:
- a) gli stessi elementi relativi all'opera filmica di cui al numero 1) del precedente articolo 5;
  - b) elementi relativi ai soggetti dell'atto e al titolo:
- aa) il cognome e il nome, il numero di codice fiscale, il luogo di residenza o domicilio dell'erede o legatario e del defunto;
  - bb) la data di morte;
- cc) se la successione è devoluta per legge, il vincolo o rapporto di parentela che univa al dante causa il chiamato e la quota a questo spettante;
- dd) se la successione è devoluta per testamento, la forma e la data del medesimo, il nome del pubblico ufficiale che l'ha ricevuto o che l'ha in deposito;
- ee) natura, qualità e quantità dei diritti (proprietà ovvero altri diritti di utilizzazione economica di

- ff) la condizione o il termine, qualora siano apposti alla disposizione testamentaria, osservando quanto previsto dall'ultimo comma dell'articolo 2659 del codice civile, nonché la sostituzione fidecommissaria, qualora sia stata disposta a norma dell'articolo 692 del codice civile.
- 3. Qualora un acquisto a causa di morte abbia per oggetto più opere filmiche, si applica quanto disposto dal terzo comma dell'articolo 5.
- 4. Circa la presentazione delle note, degli atti e dei documenti allegati, si applicano le disposizioni di cui al quarto e quinto comma dell'articolo 5.

#### Art. 7.

#### Presentazione e protocollo generale

- 1. Il conservatore del pubblico registro per la cinematografia è obbligato a tenere un protocollo generale di presentazione degli atti, in cui giornalmente deve essere riportato — secondo l'ordine di presentazione stesso — ogni atto di cui sia richiesta la trascrizione.
- 2. Gli atti presentati per la trascrizione a mezzo del servizio postale ai sensi dell'articolo 5, commi 4 e 5, pervenuti in ogni giornata feriale di funzionamento del registro, saranno raggruppati e collazionati in ordine di ricevimento, e però riceveranno il rispettivo numero d'ordine di presentazione sul protocollo generale, valido agli effetti dell'attribuzione del grado di priorità per la trascrizione, soltanto dopo l'orario di chiusura al pubblico dell'ufficio e quindi con assegnazione di numeri d'ordine successivi a quelli attribuiti agli atti presentati direttamente nel corso di quella stessa giornata durante l'orario di apertura al pubblico, sulla base della data del timbro di partenza apposto dall'amministrazione postale o dal corriere espresso su ogni pacco, busta o plico: nel caso di uguale data del predetto timbro di partenza ed in ogni altro caso in cui non sia possibile fare ad esso riferimento per qualsivoglia ragione, l'ordine di priorità sarà assegnato sulla base della data di registrazione dell'atto.
- 3. Sul protocollo generale per ogni atto deve essere indicato il numero d'ordine, la data e l'ora di presentazione, la data di stipulazione dell'atto e la data e gli estremi della sua registrazione, la qualificazione giuridica dell'atto, la quantità delle formalità richieste (corrispondente al numero di note di trascrizione presentate) per ogni atto ed il relativo numero d'iscrizione al pubblico registro per la cinematografia.
- 4. Il protocollo generale può essere tenuto a mezzo registri cartacei rilegati, numerati in ogni singola pagina e preventivamente vidimati con le modalità di cui appresso, oppure in alternativa con mezzi e strumenti informatici. Qualora sia tenuto mediante questi ultimi supporti, le risultanze acquisite tramite elaboratore debbono essere stampate, alla fine di ogni giornata di apertura al pubblico e terminato l'orario di accesso al registro da parte degli utenti, su fogli singolarmente vidimati a cura di un notaio e del tribunale di Roma, nella cui circoscrizione è ubicato il pubblico registro per la cinematografia, o da altro pubblico uffi-

- ciale a ciò abilitato per legge: nel relativo processo verbale di vidimazione deve inoltre essere indicato il tipo ed il quantitativo dei fogli sottoposti a vidimazione, con la specifica della loro numerazione progressiva e la data in cui sono stati vidimati.
- 5. Il protocollo generale deve essere poi tenuto secondo i criteri stabiliti dal secondo, terzo e quarto comma dell'articolo 2680 del codice civile.
- 6. Appena ricevuta la presentazione dell'atto e della nota in doppio originale, l'ufficio del pubblico registro per la cinematografia ne deve rilasciare ricevuta in carta libera al presentatore; la ricevuta contiene l'indicazione del numero di presentazione, della data e degli estremi dell'atto presentato (titolo dell'opera filmica, parti e qualificazione giuridica), costituendo però semplice prenotazione per la trascrizione sul registro dell'atto presentato. Per gli atti presentati per la trascrizione tramite il servizio postale, la predetta ricevuta sarà inviata a mezzo posta, unitamente al duplo in carta libera della nota di trascrizione di cui all'articolo 8, comma 3, con plico raccomandato, con ricevuta di ritorno, a spese del richiedente la trascrizione.
- 7. Il conservatore del pubblico registro per la cinematografia all'atto della presentazione può subito ricusare di ricevere gli atti e le relative note, se non sono in carattere intellegibile, e non può riceverli quando l'atto non ha i requisiti previsti negli articoli precedenti: in tali casi indica sulla nota i motivi del rifiuto e restituisce uno degli originali quello in carta libera alla parte che ha presentato l'atto per la trascrizione, unitamente alla ricevuta di cui al comma precedente. La parte, a sua volta, può avvalersi del procedimento stabilito nell'articolo 745 del codice di procedura civile.

#### Art. 8.

#### Modalità di trascrizione e conservazione degli atti

- 1. In considerazione di quanto previsto dal quarto comma dell'articolo 1 circa la tenuta automatizzata del pubblico registro per la cinematografia, le note di trascrizione devono essere redatte sui due tipi di modelli a stampa (di cui uno utilizzabile per gli atti tra vivi e l'altro per gli acquisti a causa di morte) appositamente predisposti dall'ufficio del pubblico registro per la cinematografia e reperibili presso la sede centrale e gli uffici periferici della S.I.A.E. situati nei capoluoghi di provincia, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, e dell'articolo 6, comma 2. Inoltre ciascuna nota, secondo quanto disposto dall'articolo 5, comma 3, non può riguardare più di un'opera oggetto dell'atto di cui si richiede la trascrizione.
- 2. Il conservatore del pubblico registro per la cinematografia, riconosciuta la regolarità formale della nota di trascrizione e dei relativi documenti allegati, la sussistenza dei requisiti previsti negli articoli precedenti, nonché la conformità della nota stessa con gli elementi essenziali dell'atto indicati negli articoli 5 e 6, deve riportare il contenuto della nota sul registro in corrispondenza del titolo dell'opera cui l'atto stesso si riferisce, secondo l'ordine cronologico di presentazione risultante dal protocollo generale.

- 3. Dell'eseguita trascrizione viene data attestazione alla parte o alle parti che l'hanno richiesta mediante restituzione, a mano o a mezzo posta con plico raccomandato con ricevuta di ritorno, a spese del richiedente la trascrizione, del duplo in carta libera della nota di trascrizione; anche nel caso non sia possibile procedere alla trascrizione dell'atto per carenza di uno dei requisiti indicati al comma 2, si provvede alla suddetta restituzione specificando altresì i motivi della mancata annotazione. La restituzione a mano dovrà essere richiesta dalla parte o dalle parti che hanno presentato l'atto per la trascrizione decorso di norma il termine minimo di giorni sette dalla data di presentazione documentata dalla ricevuta di cui all'articolo 7, comma 7, ed entro lo stesso termine di norma il conservatore del pubblico registro per la cinematografia deve eseguire la trascrizione od indicare i motivi della mancata annotazione. Sono fatti salvi eventuali casi di forza maggiore che possano richiedere tempi più lunghi per gli adempimenti amministrativi: in ogni caso non può essere superato il termine massimo di giorni trenta dalla suddetta data di presentazione e deve essere tempestivamente comunicato all'utente, non oltre il normale termine di sette giorni, il motivo comportante il prolungamento di tale termine ordinario.
- 4. L'annullamento o la cancellazione di una trascrizione già eseguita saranno consentiti solo a seguito di errore materiale accertato ed attestato dal conservatore, d'ufficio o su richiesta di parte, oppure a seguito di provvedimento dell'autorità giudiziaria passato in giudicato, promosso dalla parte interessata ed a cura di questa notificato alla S.I.A.E. Pubblico registro per la cinematografia. In tutti i casi di annullamento o di cancellazione, sia d'ufficio che su richiesta di parte oppure a seguito di provvedimento giudiziario, il conservatore ha l'obbligo di darne comunicazione alle parti interessate mediante lettera raccomandata, con ricevuta di ritorno, al recapito segnalato, entro e non oltre sette giorni dalla materiale effettuazione dell'annullamento o della cancellazione stessi.
- 5. Le note di trascrizione come sopra ordinate e riportate in corrispondenza dei relativi titoli delle opere filmiche iscritte e i dati di iscrizione di cui all'articolo 2, costituiscono le risultanze e il contenuto sostanziale del pubblico registro per la cinematografia, nelle cinque sezioni in cui esso è articolato: tali risultanze e tale contenuto sostanziale, inseriti nel sistema virtuale del registro mediante l'uso dei supporti informatici di cui all'articolo 1, comma 4, costituiscono l'esemplare originale virtuale del registro stesso.
- 6. Il pubblico registro per la cinematografia custodisce in un proprio archivio, in apposite cartelle distintive di ogni opera e numerate progressivamente per sezione secondo l'ordine di iscrizione al pubblico registro per la cinematografia, la documentazione e gli atti presentati per la trascrizione con le relative note. L'archivio in tal modo ordinato costituisce l'esemplare originale cartaceo, la cui documentazione dovrà essere trasferita e memorizzata, con aggiornamenti periodici, su dischi ottici o altri analoghi supporti informatici, per ottenere

un esemplare informatizzato dell'archivio stesso da utilizzare quale fonte ordinaria di visura a mezzo terminale-video.

7. Allo scopo di garantire la conservazione e la sicurezza dei documenti, la consultazione dell'archivio dei testi originali è consentita solo dietro presentazione di autorizzazione motivata rilasciata per iscritto dal presidente o da un giudice del tribunale competente per la vidimazione e limitatamente ai titoli di opere filmiche espressamente menzionati.

#### Art. 9.

#### Trascrizione con riserva

- 1. Al di fuori dei casi di mancata trascrizione disciplinati dall'articolo 8, commi 2 e 3, qualora emergano gravi e fondati dubbi sulla trascrivibilità di un atto, il conservatore ne informerà la parte richiedente all'atto di procedere alla restituzione del duplo in carta libera della nota di trascrizione, secondo le modalità e con l'osservanza del termine di cui all'articolo 8, comma 3.
- 2. A sua volta la parte richiedente, previa presentazione di apposita istanza scritta, potrà richiedere che la formalità venga eseguita con «riserva», secondo quanto disposto dall'articolo 2674-bis del codice civile e con le modalità e i termini fissati dall'articolo 113-ter delle disposizioni per l'attuazione del codice civile.

#### Art. 10.

# Effetti della trascrizione

- 1. Gli effetti della trascrizione degli atti nel pubblico registro per la cinematografia sono quelli previsti dall'articolo 22, comma 2, del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, convertito nella legge 1° marzo 1994, n. 153.
- 2. Si applicano altresì, in quanto compatibili con le suddette previsioni normative, gli articoli 2644 e 2650 del codice civile concernenti la trascrizione degli atti relativi ai beni immobili.

## Art. 11.

# Modalità di visura e rilascio certificazioni

- 1. Il pubblico registro per la cinematografia tenuto dalla S.I.A.E. nonché gli atti e i documenti allegati sono pubblici; chiunque può prenderne visione diretta mediante visura a mezzo terminale-video ed ottenere certificazione delle registrazioni e delle trascrizioni risultanti nel registro, nonché copia autentica degli atti e dei documenti allegati.
- 2. La visura a mezzo terminale-video consente la visualizzazione su schermo delle registrazioni e delle trascrizioni relative all'opera filmica che si chiede di visionare inserite nel sistema virtuale del registro di cui all'articolo 8, comma 5; dietro espressa istanza dell'utente interessato da aggiungere in calce alla richiesta di visura, è possibile ottenere la stampa, ad uso privato, di tutte o di tutte o di alcune delle predette formalità in ordine cronologico di esecuzione. L'utente ha inoltre la possibilità di richiedere la visura a mezzo terminale-

video della documentazione e degli atti presentati per la trascrizione con le relative note memorizzati su supporti informatici, di cui all'articolo 8, comma 6, e di ottenere in tale eventualità copia autentica degli atti e documenti cui è interessato.

- 3. La richiesta di visura, da compilare su appositi moduli predisposti dall'ufficio del pubblico registro per la cinematografia e debitamente sottoscritta, deve contenere l'indicazione delle generalità della persona fisica richiedente ed eventualmente la denominazione o la ragione sociale e la sede delle persone giuridiche, delle associazioni non riconosciute e delle società, anche semplici, per conto delle quali si esegue la visura; deve altresì essere indicato il titolo o i titoli delle opere filmiche che si chiede di visionare.
- 4. Possono essere rilasciate le seguenti certificazioni attinenti alle iscrizioni e alle trascrizioni effettuate:
- a) certificato estratto con attestato di conformità alle risultanze del pubblico registro per la cinematografia:
- b) certificato estratto in carta semplice senza attestato di conformità alle risultanze del pubblico registro per la cinematografia;
- c) certificato di iscrizione nel pubblico registro per la cinematografia dell'opera filmica e certificato relativo al contributo dello 0,40% spettante ai coautori dell'opera stessa ai sensi dell'articolo 7 della legge 4 novembre 1965, n. 1213;
- d) certificato di avvenuta prima proiezione in pubblico e certificato negativo di proiezione per gli effetti delle disposizioni contenute nella legge 4 novembre 1965, n. 1213, così come modificata dal decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, convertito nella legge 1° marzo 1994, n. 153;
- e) copia autentica degli atti originali e dei documenti allegati custoditi nell'archivio delle cartelle.
- 5. Per ottenere una delle sopraelencate certificazioni, l'utente interessato deve presentare od inviare a mezzo posta apposita domanda in carta bollata con sottoscrizione autografa contenente le generalità del richiedente specificando altresì il tipo di certificazione che si intende ottenere e il titolo o i titoli delle opere filmiche per i quali la predetta certificazione è richiesta.
- 6. Il certificato potrà essere ritirato, direttamente o a mezzo incaricato, di norma entro sette giorni dalla presentazione o dal ricevimento tramite servizio postale della relativa domanda, ovvero spedito a mezzo posta, previo versamento anticipato delle conseguenti spese.
- 7. In caso di richiesta di certificazione proveniente dall'autorità giudiziaria civile, la parte istante è tenuta a corrispondere anticipatamente all'ufficio del pubblico registro per la cinematografia l'importo delle tariffe previste all'articolo 12, secondo quanto disposto anche dall'articolo 210 del codice di procedura civile.
- 8. Al registro virtuale, al protocollo generale, nonché agli atti e ai documenti originali allegati, si applica il divieto di rimozione previsto e disciplinato dall'articolo 2681 del codice civile.

#### Art. 12.

# Modalità di funzionamento del pubblico registro per la cinematografia e tariffe

- 1. Il conservatore del pubblico registro per la cinematografia può accettare la presentazione di atti per la trascrizione, di domande di iscrizione o di certificazione e di richieste di visura solo nelle ore nelle quali il pubblico registro per la cinematografia stesso è aperto al pubblico, nei giorni feriali dal lunedì al venerdì di ogni settimana.
- 2. Le tariffe spettanti alla Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), secondo quanto previsto dall'articolo 22 del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, così come convertito nella legge 1° marzo 1994, n. 153, e da corrispondere anticipatamente da parte di chi richiede l'adempimento, sono così determinate:
- a) per ogni iscrizione di opera filmica di lungometraggio L. 350.000;
- b) per ogni iscrizione di opera filmica di cortometraggio o di attualità L. 200.000;
- c) per ogni trascrizione di atti sul registro L. 140.000; qualora un atto abbia per oggetto più opere filmiche, l'importo dovuto sarà corrispondente a quello ottenuto moltiplicando la predetta tariffa unitaria per il numero dei film in corrispondenza dei quali è richiesta la trascrizione;
- d) per il rilascio di ogni certificato estratto in carta da bollo con attestato di conformità, di cui all'articolo 11, comma 4, lettera a), L. 20.000, più L. 2.000 per ogni facciata successiva alla quarta;
- e) per il rilascio di ogni certificato estratto in carta semplice privo di attestato di conformità, di cui all'articolo 11, comma 4, lettera b), L. 1.000 per ogni pagina, con un importo minimo di L. 10.000;
- f) per ogni certificato di iscrizione o per ogni certificato relativo allo 0,40%, di cui all'articolo 11, comma 4, lettera c), L. 20.000;
- g) per ogni certificato di avvenuta prima proiezione in pubblico o per ogni certificato negativo di proiezione, di cui all'articolo 11, comma 4, lettera d), L. 20.000;
- h) per ogni copia autentica di atto o documento, di cui all'articolo 11, comma 4, lettera e), L. 2.000 a pagina, con un importo minimo di L. 20.000;
- i) per ogni visura di un'opera filmica a mezzo terminale-video sul sistema informatizzato del pubblico registro per la cinematografia o dell'archivio delle cartelle, L. 5.000. Nel caso di richiesta di stampa delle note di trascrizione è dovuto l'ulteriore importo di L. 1.000 per ogni formalità stampata.
- 3. A seguito della prima attuazione del pubblico registro per la cinematografia e trascorso un anno solare dalla sua effettiva operatività, le suddette tariffe saranno, ove necessario, soggette a verifica; in base alle risultanze operative del registro ed in relazione ai maggiori o minori costi che si dovessero evidenziare, saranno apportate le conseguenti variazioni, su propo-

sta della S.I.A.E. approvata dall'autorità competente in materia di spettacolo e con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

- 4. Con tale decreto sarà stabilita altresì la data di decorrenza delle variazioni, che, in ogni caso, non potrà essere retroattiva.
- 5. L'ammontare delle tariffe come sopra determinate sarà annualmente aggiornato, calcolando le relative modificazioni sulla base della variazione dell'indice generale dei prezzi al consumo rilevato dall'ISTAT, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta motivata della S.I.A.E. approvata dall'autorità di Governo competente in materia di spettacolo. Con lo stesso decreto sarà stabilita la data di decorrenza dell'adeguamento, che non potrà essere retroat-
- 6. La S.I.A.E. potrà presentare alla suddetta autorità apposita domanda di revisione generale delle tariffe a fronte di significative e motivate variazioni delle spese di gestione non coperte dall'adeguamento periodico previsto al precedente quinto comma.
- 7. La S.I.A.E. con le modalità e le caratteristiche tecniche che saranno fissate mediante apposito provvedimento, debitamente comunicato agli organi amministrativi e giudiziari interessati alla tenuta del pubblico registro per la cinematografia, potrà consentire la visura anche mediante interrogazione a distanza tramite collegamento diretto, a mezzo terminale-video, con gli elaboratori elettronici in uso.
- 8. Le relative tariffe, da stabilire ai sensi dell'articolo 22 del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, come convertito nella legge l' marzo 1994, n. 153, terranno conto delle spese necessarie alla realizzazione e gestione di tale sistema di interrogazione a distanza: per il loro adeguamento o la loro revisione si applicherà quanto previsto ai commi 5 e 6.

#### Art. 13.

## Disposizioni transitorie

- 1. Chiunque abbia interesse a richiedere la trascrizione di un atto rispondente ai requisiti previsti agli articoli 4, 5 e 6, ma relativo ad un film già iscritto nel soppresso pubblico registro cinematografico, dovrà preliminarmente provvedere alla «rinnovazione» dell'iscrizione del film stesso nel pubblico registro per la cinematografia. Tale rinnovazione sarà effettuata a cura dell'ufficio, dietro presentazione dell'atto e dietro formale apposita domanda in carta bollata contenente anche la dichiarazione della parte interessata di esonerare la S.I.A.E. da qualsivoglia responsabilità connessa al regime di pubblicità del soppresso registro, nonché previo pagamento delle normali tariffe di iscrizione e trascrizione di cui all'articolo 12.
- 2. Il film reiscritto prenderà il numero d'ordine corrispondente a quello cronologicamente spettantegli sul nuovo pubblico registro per la cinematografia, con aggiunta della seguente indicazione: «iscrizione rinnovata - già iscritto in data ... al n... del soppresso pubblico registro cinematografico»: il rinnovo dell'iscrizione comporta altresì il riporto sul nuovo pubblico | 1994, n. 26, convertito nella legge 1º marzo 1994, n. 153.

- registro per la cinematografia di tutti i dati di iscrizione del film e delle comunicazioni ovvero dei provvedimenti trasmessi dall'autorità di Governo competente in materia di spettacolo riportati sul soppresso registro.
- 3. Entro il termine perentorio di giorni centottanta dalla data di operatività del nuovo pubblico registro per la cinematografia, previa reiscrizione del film ove non già effettuata — secondo le modalità e previo pagamento delle tariffe di cui al comma 1, potrà essere richiesta la ritrascrizione di uno o più atti già notificati alla S.I.A.E. e trascritti nel soppresso pubblico registro cinematografico, senza la necessità della presentazione degli atti in questione per la trascrizione con le modalità previste dagli articoli 4, 5 e 6, mediante apposita domanda in carta bollata e previo pagamento del 10% della tariffa di trascrizione di cui all'articolo 12: la ritrascrizione di tali atti avverrà riportando sul nuovo registro la nota di trascrizione annotata sul soppresso pubblico registro cinematografico, secondo l'ordine cronologico della data della notifica degli atti stessi alla S.İ.A.E. Sulla base di tale data, essi potranno assumere grado prioritario rispetto ad eventuali atti più recenti registrati e già trascritti con l'osservanza delle richiamate modalità di cui agli articoli 4, 5 e 6 a partire dalla data di operatività del nuovo pubblico registro per la cinematografia. In ogni caso di ritrascrizione sarà apposta prima della nota la seguente indicazione: «atto ritrascritto - già notificato e trascritto nel soppresso pubblico registro cinematografico in data ... prot ...».
- 4. Entro lo stesso termine perentorio di cui al comma precedente e previa reiscrizione del film, ove non già effettuata, potrà essere presentata richiesta di trascrizione di atti relativi a film già iscritti nel soppresso pubblico registro cinematografico ma non notificati a suo tempo alla S.I.A.E., osservando però, in tale ipotesi, le modalità previste dagli articoli 4, 5 e 6 e previo pagamento della tariffa di trascrizione di cui all'articolo 12. Nel caso di carenza del requisito previsto dall'articolo 4, comma 1, relativamente all'autentica delle sottoscrizioni delle parti, la parte istante è tenuta a presentare all'ufficio un atto notorio contenente la dichiarazione che la sottoscrizione delle parti è autografa ed autentica con l'indicazione dei motivi che ostano ovvero rendono impossibile l'autentica stessa, da allegare alla nota di trascrizione: la mancata presentazione dell'atto notorio è motivo di rifiuto della trascrizione dell'atto e dell'eventuale rinnovazione dell'iscrizione. Ai fini dell'attribuzione del grado prioritario di trascrizione di tali atti fa fede la data certa da desumersi, tassativamente, con riferimento alla data di registrazione dell'atto presso un ufficio del registro oppure alla data accertata giudizialmente o riportata in un atto del proprio ufficio da parte dell'autorità giudiziaria competente.
- 5. A seguito della ritrascrizione di cui al comma 3 e della trascrizione di cui al comma 4, gli atti in questione diventeranno opponibili ai terzi, secondo quanto previsto per il nuovo pubblico registro per la cinematografia dall'articolo 22, comma 2, del decreto-legge 14 gennaio

- 6. Decorso il suddetto periodo di centottanta giorni dalla data di operatività del nuovo pubblico registro per la cinematografia, nessuna ulteriore trascrizione o ritrascrizione di atti potrà essere effettuata secondo le modalità e con gli effetti previsti in via transitoria ai commi 3, 4 e 5.
- 7. Per le opere filmiche prodotte prima della data di operatività del nuovo pubblico registro per la cinematografia ma non iscritte nel soppresso pubblico registro cinematografico e per le quali sia stata presentata all'autorità competente per lo spettacolo denuncia di inizio lavorazione, debitamente trasmessa alla S.I.A.E., sarà necessario procedere, ai fini della trascrizione di eventuali atti di disposizione dei relativi diritti, alla formalizzazione dell'iscrizione nel nuovo registro per la cinematografia da parte di chi presenti l'atto, con l'osservanza di quanto previsto dall'articolo 2, comma 2 e 4; alla domanda di iscrizione andrà allegata una specifica dichiarazione, fatta sotto la personale responsabilità della parte interessata, di rispondenza a verità dei dati definitivi del film. Per le opere filmiche prodotte nei termini di cui al precedente capoverso e la cui denuncia di inizio lavorazione o di importazione non sia mai stata presentata, ai fini della trascrizione di eventuali atti di disposizione dei relativi diritti, sarà parimenti necessario procedere all'iscrizione nel nuovo registro, producendo idonea attestazione sostitutiva, rilasciata da parte dell'autorità di Governo competente per lo spettacolo, completa dei dati definitivi di identificazione, e osservando le modalità previste dall'articolo 2, comma 2 e 4.
- 8. Potrà essere richiesta la trascrizione di atti stipulati antecedentemente la data di operatività del nuovo pubblico registro per la cinematografia: in questo caso tali atti potranno essere trascritti se ed in quanto presentati al suddetto registro con l'osservanza delle modalità previste dagli articoli 4, 5 e 6 del presente regolamento, ferma restando l'applicabilità degli articoli 2644 e 2650 del codice civile così come richiamata dal precedente articolo 10.
- 9. In via di prima applicazione della normativa, qualora la rinnovazione dell'iscrizione dell'opera filmica di cui al comma 1 venga richiesta entro il termine di centottanta giorni dalla data di operatività del nuovo pubblico registro per la cinematografia, sarà applicata una tariffa agevolata pari al 10% della normale tariffa di iscrizione.
- 10. Per il periodo di un anno dalla data di operatività del nuovo pubblico registro per la cinematografia, le tariffe per l'iscrizione delle opere filmiche e quelle per la trascrizione degli atti di cui all'articolo 12, sono applicate con una riduzione del 30%. Tale riduzione ed il periodo di un anno entro cui è possibile usufruirne non sono cumulabili con l'agevolazione ed il termine di cui al comma 9; una volta decorso il termine di centottanta giorni, le tariffe per il rinnovamento delle iscrizioni delle opere filmiche nonché quelle per la trascrizione degli atti che non hanno usufruito delle condizioni agevolate di cui al comma 3 sono ridotte del 30% per i successivi centottanta giorni.

11. A partire dalla data di operatività del nuovo pubblico registro per la cinematografia non saranno più effettuate operazioni ovvero movimentazioni nel soppresso pubblico registro cinematografico, ad eccezione del rilascio delle certificazioni di cui alle lettere a), c) e d), dall'articolo 11, comma 3, che rimarrà possibile fino all'esaurimento degli adempimenti da espletare nel soppresso registro per la concessione dei premi e contributi governativi legislativamente previsti: su tali certificati verrà annotata la specifica fonte di provenienza e la loro inefficacia per gli effetti di opponibilità previsti dalla disciplina del nuovo pubblico registro per la cinematografia nei confronti dei terzi. I registri costituenti il soppresso pubblico registro cinematografico e le relative cartelle film rimangono conservati presso la S.I.A.E. quale materiale di archivio storico accessibile per motivi di studio o ricerca secondo modalità appositamente stabilite dalla S.I.A.E.: per la consultazione sono applicabili, in quanto compatibili, le tariffe previste all'articolo 12.

#### Art. 14.

#### Disposizioni finali

- 1. Il pubblico registro per la cinematografia dovrà essere reso operativo, secondo le disposizioni contenute negli articoli precedenti, entro centoventi giorni dalla pubblicazione del presente regolamento nella Gazzetta Ufficiale.
- 2. Eventuali modificazioni o integrazioni del presente regolamento, devono essere disposte con uguale strumento normativo.
- 3. Rimangono applicabili al nuovo pubblico registro per la cinematografia le presunzioni di cui al quarto comma dell'articolo 103 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e relative alla titolarità del diritto d'autore, all'esistenza e alla pubblicazione dell'opera filmica secondo le risultanze dei relativi dati annotati sul registro a seguito dell'iscrizione dell'opera stessa.
- 4. La S.I.A.E. comunica periodicamente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per l'informazione e l'editoria i dati identificativi delle opere filmiche iscritte sul pubblico registro per la cinematografia, ai fini degli adempimenti di deposito da effettuarsi presso il pubblico registro generale delle opere protette di cui al regio decreto 18 maggio 1942, n. 1369.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 8 aprile 1998

Il Presidente: PRODI

Visto, il Guardasigilli: FLICK Registrato alla Corte dei conti il 21 maggio 1998 Registro n. 1 Presidenza, foglio n. 282

#### NOTE

#### AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

#### Note all'art. 1:

- Il testo dell'art. 22 del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, recante: «Interventi urgenti a favore del cinema», è il seguente:
- «Art.22. 1. È istituito il pubblico registro per la cinematografia, tenuto dalla SIAE, nel quale sono iscritte tutte le opere filmiche prodotte o importate in Italia e destinate alla programmazione nelle sale cinematografiche.
- 2. L'iscrizione e le successive trascrizioni di atti nel pubblico registro per la cinematografia sono obbligatorie ai fini dell'ammmissione ai benefici e per la concessione dei premi previsti dalla legge, a pena di decadenza dagli stessi, per l'opponibilità ai terzi dei contratti e delle convenzioni stipulati per la costituzione e la cessione di diritti connessi allo sfruttamento economico delle opere filmiche, nonché di atti che costituiscano privilegi e garanzie, di atti cautelativi, di decisioni giudiziarie e arbitrali, comunque connessi con la costituzione, la modificazione, il trasferimento o l'estinzione dei suddetti diritti di sfruttamento economico.
- 3. All'atto dell'iscrizione il soggetto richiedente deve produrre l'attestazione dell'autorità competente in materia di spettacolo relativa alla denuncia di inizio lavorazione o all'importazione dell'opera filmica. Ad ultimazione del film il richiedente deve altresì presentare la dichiarazione della Cineteca nazionale attestante l'avvenuto deposito di una copia positiva nuova conforme al negativo dell'opera filmica. Nel caso in cui l'iscrizione riguardi opere filmiche assistite dal fondo di garanzia, in luogo della copia positiva il deposito deve avere ad oggetto un controtipo negativo dell'opera. La mancata presentazione della dichiarazione comprovante l'avvenuto deposito della copia del film rende priva di efficacia l'iscrizione già eseguita.
- 4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dell'autorità competente in materia di spettacolo, sentita la Società italiana autori ed editori, è emanato, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un regolamento che preveda:
- a) le procedure per l'iscrizione degli atti, mediante un protocollo generale;
  - b) le modalità di trascrizione e conservazione degli atti;
- c) le modalità di visura e le modalità per il rilascio delle certificazioni attinenti alle trascrizioni effettuate;
- d) le disposizioni transitorie connesse con la soppressione del pubblico registro cinematografico di cui al regio decreto-legge 16 giugnio 1938, n. 1061, convertito dalla legge 18 gennaio 1939, n. 458, e successive modificazioni;
- e) le tariffe relative alle operazioni di cui alle lettere a), b), c), al cui aggiornamento annuale si provvederà calcolando le relative variazioni sulla base dell'indice generale dei prezzi al consumo stabilito dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT). Gli importi previsti dalle tariffe, oltre al costo delle operazioni, devono comprendere anche la quota necessaria per la copertura delle spese generali e di funzionamento del registro.
- 5. La SIAE comunica ogni tre mesi all'Osservatorio dello spettacolo i dati riepilogativi concernenti la produzione e l'importazione di opere filmiche».
- La legge 4 novembre 1965, n. 1213, reca: «Nuovo ordinamento dei provvedimenti a favore della cinematografia».

#### Note all'art. 2:

- Il testo dell'art. 4 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, recante: «Nuovo ordinamento dei provvedimenti a favore della cinematografia», è il seguente:
- «Art. 4 (Riconoscimento della nazionalità italiana). 1. Ai fini della presente legge, per "film"o "opera filmica" si intende lo spettacolo realizzato su supporti di qualsiasi natura, con contenuto narra-

- tivo o documentaristico, purché opera dell'ingegno, ai sensi della disciplina del diritto d'autore, destinato al pubblico, prioritariamente nella sala cinematografica, dal titolare dei diritti di utilizzazione.
- 2. Ai fini dell'ammissione ai benefici previsti dalla presente legge, le componenti artistiche e tecniche dell'opera da prendere in considerazione sono le seguenti:
  - a) regista italiano;
- b) autore del soggetto italiano o autori in maggioranza italiani;
- c) sceneggiatore italiano o sceneggiatori in maggioranza italiani;
  - d) interpreti principali in maggioranza italiani;
  - e) interpreti secondari per tre quarti italiani;
  - f) ripresa sonora diretta in lingua italiana;
  - g) direttore della fotografia italiano;
  - h) montatore italiano;
  - i) autore della musica italiano;
  - 1) scenografo italiano;
  - m) costumista italiano;
  - n) troupe italiana;
- o) riprese in esterni ed interni effettuate in maggioranza in Italia;
  - p) uso di industrie tecniche italiane;
  - q) uso di teatri di posa italiani.
- 3. Per quanto concerne le lettere o) e q) del comma 2 possono essere concesse deroghe, per ragioni artistiche, su conforme parere della sottocommissione di cui all'art. 3.
- 4. Per "film lungometraggio di produzione nazionale" si intende il film di durata superiore a 75 minuti postsincronizzato in lingua italiana, realizzato da imprese produttrici nazionali con troupe italiana, che presenti complessivamente almeno due delle componenti di cui al comma 2, lettere a), b) e c), due delle componenti di cui alle lettere d), e) ed f), tre delle componenti di cui alle lettere g), h), i), l) e m), e due delle componenti di cui alle lettere o), p) e q), del medesimo comma
- 5. Per "film lungometraggio di interesse culturale nazionale" si intende il film di durata superiore a 75 minuti, postsincronizzato in lingua italiana, realizzato da imprese produttrici nazionali, che abbia il regista e lo sceneggiatore italiano, l'autore del soggetto italiano o in maggioranza italiani, la maggioranza degli interpreti principali, i tre quarti degli interpreti secondari, che utilizzino la lingua italiana sia per la ripresa sonora diretta sia per l'eventuale postsincronizzazione, la troupe italiana, che presenti quattro delle componenti di cui alle lettere g, h, i, i, l e m0 e le tre componenti di cui alle lettere e0, e0 del comma e1 e che corrisponda ad un interesse culturale nazionale in quanto oltre ad adeguati requisiti di idoneità tecnica, presenti significative qualità artistiche e culturali o spettacolari senza pregiudizio della libertà di espressione.
- 6. Per "film di animazione" si intende l'opera filmica di lungo e cortometraggio realizzata da imprese produttrici nazionali con immagini animate per mezzo di ogni tipo di tecnica e di supporto. Ai film di animazione si applicano, qualora siano presenti le relative componenti, le disposizioni di cui ai commi 4 e 5.
- 7. Per "cortometraggio" si intende l'opera filmica, realizzata da imprese produttrici nazionali, a contenuto narrativo o documentaristico, con esclusione di quelle con finalità anche parzialmente pubblicitarie, di durata inferiore a 75 minuti. Ai cortometraggi si applicano, qualora siano presenti le relative componenti, le disposizioni di cui ai commi 4 e 5. In deroga a quanto previsto dal comma 1, su parere della commissione centrale per la cinematografia può essere riconosciuta la qualifica di interesse culturale nazionale anche ai cortometraggi a contenuto documentaristico non prioritariamente destinati alla sala.
- 8. Per "film in coproduzione" o "compartecipazione" si intende l'opera filmica prodotta in comune da imprese italiane e straniere, anche in deroga alle disposizioni di cui ai commi 4 e 5, secondo le disposizioni di cui all'art. 19.
- 9. I film che abbiano i requisiti di cui al presente articolo vengono iscritti, all'atto del formale provvedimento di riconoscimento di nazionalità, in appositi, separati elenchi istituiti presso gli uffici dell'autorità competente in materia di spettacolo. A tal fine le imprese produttrici sono tenute a presentare, entro novanta giorni dalla data

di prima proiezione in pubblico, accertata dalla SIAE, le copie campione e apposite istanze di ammissione ai benefici di legge corredate dei documenti necessari a comprovare la sussistenza dei requisiti di legge.

- 10. Per "sala cinematografica" si intende qualunque spazio, al chiuso o all'aperto, con uno o più schermi, autorizzato ai sensi della presente legge e adibito a pubblico spettacolo cinematografico. Per "sala d'essai" si intende la sala cinematografica il cui titolare, con dichiarazione resa all'autorità competente in materia di spettacolo, si impegna per un periodo non inferiore a due anni a proiettare film d'essai e cortometraggi di interesse culturale nazionale per almeno il 70 per cento dei giorni di effettiva programmazione cinematografica annuale. La quota di programmazione è ridotta al 50 per cento per le sale ubicate in comuni con popolazione inferiore a 40.000 abitanti. All'interno delle suddette quote almeno la metà dei giorni di programmazione deve essere riservata alla programmazione di film d'essai di produzione italiana o dei Paesi della Comunità europea. Per "sale delle comunità ecclesiali" si intendono le sale il cui nulla-osta e la cui licenza di esercizio siano rilasciati a legali rappresentanti di istituzioni o enti ecclesiali riconosciuti dallo Stato, che svolgano attività di formazione sociale, culturale e religiosa competente in campo nazionale.
- 11. Per "film d'essai" si intende l'opera filmica italiana o straniera, riconosciuta ai sensi della presente legge, di particolare valore artistico, culturale e tecnico, o espressione di cinematografie nazionali meno conosciute, che contribuisca alla diffusione della cultura cinematografica e alla conoscenza di correnti e tecniche di espressione non affermate in Italia. I film ammessi al fondo di garanzia di cui all'art. 16 del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, assumono automaticamente anche la qualifica di "film d'essai". I film d'archivio, distribuiti dalla Cineteca nazionale e dalle altre cineteche, pubbliche o private, finanziate dallo Stato, sono equiparati ai film d'essai.
- 12. Per impresa nazionale "di produzione" o "di distribuzione" o "di esportazione" si intende l'impresa o società cinematografica, con capitale sociale in maggioranza italiano, con sede legale e domicilio fiscale in Italia e con amministratori italiani, che svolga in Italia la maggior parte della sua attività e sia titolare dei rispettivi diritti di utilizzazione dell'opera filmica. Per "impresa nazionale di esercizio" e "industria tecnica nazionale" si intende l'impresa o società cinematografica con capitale sociale in maggioranza italiano, con sede legale e domicilio fiscale in Italia e con amministratori italiani, che svolga in Italia la maggior parte della sua attività".
- Il testo degli articoli 32 e 103, comma quinto, della legge 22 aprile 1941, n. 633, recante: «Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio», è il seguente:
- «Art. 32. Fermo restando quanto stabilito dall'art. 44, i diritti di utilizzazione economica dell'opera cinematografica o assimilata durano sino al termine del settantesimo anno dopo la morte dell'ultima persona sopravvissuta fra le seguenti persone: il direttore artistico, gli autori della sceneggiatura, ivi compreso l'autore del dialogo, e l'autore della musica specificamente creata per essere utilizzata nell'opera cinematografica o assimilata».

«Art. 103 (Omissis).

La registrazione fa fede, sino a prova contraria, della esistenza dell'opera e del fatto della sua pubblicazione. Gli autori e i produttori indicati nel registro sono reputati, sino a prova contraria, autori o produttori delle opere che sono loro attribuite. Per le opere cinematografiche la presunzione si applica alle annotazioni del registro indicato nel secondo comma.

(Omissis)».

- Per il titolo della legge 4 novembre 1965, n. 1213, e del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, vedansi note all'art. 1.
- Il testo degli articoli 22, 23 e 24 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, recante: «Nuovo ordinamento dei provvedimenti a favore della cinematografia», è il seguente:
- «Art. 22 (Adempimenti di lavorazione). Le imprese produttrici nazionali, individuali o collettive, al fine di ottenere la dichiarazione di nazionalità di cui ai precedenti articoli 4, 10, 14, 19, sono tenute a

presentare, entro il termine di novanta giorni dalla data di prima programmazione in pubblico accertata dalla SIAE, la seguente documentazione, riferita alla data del film:

- a) copia autentica dell'atto costitutivo, dell'estratto libro soci e dell'estratto del libro verbale con la situazione degli amministratori, se trattasi di società;
- b) un certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria ed agricoltura;
- c) un certificato di cittadinanza italiana ed un certificato di residenza in Italia del titolare dell'impresa individuale o, se trattasi di società, degli amministratori italiani;
- d) un certificato comprovante il pieno godimento dei diritti civili e politici del titolare dell'impresa individuale o degli amministratori della società;
- e) un certificato della competente autorità giudiziaria comprovante che il titolare dell'impresa individuale o le persone che ricoprono la carica di amministratore della società o la società stessa non siano stati precedentemente dichiarati falliti.

Le eventuali modificazioni che intervengano fino alla data della prima proiezione in pubblico, accertata dalla SIAE, relativamente alla titolarità dell'impresa o della consistenza patrimoniale della stessa, e, se trattasi di società, del capitale sociale, delle persone dei soci e degli amministratori o delle quote di partecipazione alla società debbono essere tempestivamente denunciate al Ministero del turismo e dello spettacolo e comunque non oltre il termine di decadenza di cui al primo comma.

In deroga al primo comma del presente articolo, le imprese individuali che iniziano per la prima volta l'esercizio di produzione del film, sono tenute a presentare il certificato di cui alla lettera b) solo al fine di lavorazione del film, restando per esse l'obbligo della presentazione dei documenti di cui alle lettere c), d) ed e) al momento della denuncia di lavorazione».

«Art. 23 (Adempimenti a tutela della nazionalità). — Le imprese produttrici nazionali che intendono beneficiare delle provvidenze previste dalla presente legge debbono, a pena di decadenza, denunciare preventivamente al Ministro per il turismo e lo spettacolo l'inizio di lavorazione dei lungometraggi, dei cortometraggi e dei film di attualità, presentando, nel contempo, il soggetto del film, il piano di finanziamento, il piano di lavorazione, l'elenco del personale tecnico ed artistico con l'indicazione delle rispettive mansioni, nonché ogni altro elemento per l'accertamento della nazionalità del film.

Il personale italiano impiegato nei film deve risultare iscritto all'ufficio speciale di collocamento dei lavoratori dello spettacolo quando ne sia fatto obbligo dalle leggi vigenti ai fini dell'avviamento al lavoro.

Per i film di attualità la denuncia di inizio lavorazione può essere tuttavia presentata anche dopo l'inizio delle riprese.

Copia della denuncia di inizio lavorazione, nella quale devono essere indicati oltre alla impresa produttrice anche il regista, gli autori del soggetto, della sceneggiatura, del commento musicale, il direttore della fotografia, l'autore della scenografia e l'autore del montaggio, è trasmessa dal Ministero del turismo e dello spettacolo alla Società italiana autori ed editori per la iscrizione nel pubblico registro cinematografico, ai sensi e per gli effetti delle vigenti norme in materia.

Le imprese produttrici estere, per poter girare in Italia film o scene di film, devono presentare preventivamente al Ministero del turismo e dello spettacolo il testo italiano della sceneggiatura del film o delle scene e fornire ogni elemento richiesto dal Ministero.

I testi dei soggetti di cui al primo comma e tutta la documentazione concernente la preparazione dei film, saranno conservati dalla Cineteca nazionale. La presente disposizione si applica anche ai film dichiarati nazionali in base alle precedenti leggi».

- «Art. 24 (Adempimenti amministrativi). Per la corresponsione dei contributi e dei premi previsti dalla presente legge, il produttore o gli altri aventi diritto deve in particolare presentare:
- a) il certificato che l'ENPALS è tenuto a rilasciare entro quarantacinque giorni dalle ricezioni dei moduli di denuncia e dei contributi assicurativi, ai sensi e per gli effetti del disposto di cui al quarto comma aggiunto all'art. 10 del decreto legislativo 16 luglio 1947, n. 708, dalla legge di ratifica 29 novembre 1952, n. 2388, attestante che il produttore non è inadempiente nei confronti dell'ENPALS per il pagamento dei contributi assicurativi, degli interessi di mora od eventuali somme aggiuntive relative al personale occupato nella produzione del film.

Qualora esistano contestazioni od omissioni nei pagamenti, l'ENPALS deve rilasciare entro trenta giorni dalla ricezione di apposita istanza della impresa produttrice o di altra che ne abbia titolo, un proprio certificato con l'indicazione dell'ammontare dei contributi assicurativi contestati, gli eventuali interessi di mora o di quanto altro non versato.

L'amministrazione accantona in tal caso una somma pari a quella contesta o pendente sull'importo del contributo o del premio di qualità assegnato al produttore, fin tanto che l'ENPALS non rilasci un successivo certificato liberatorio; qualora il produttore non provveda a definire entro tre mesi la sua posizione contributiva nei confronti dell'ENPALS, l'amministrazione rimetterà direttamente all'ENPALS le somme corrispondenti ai contributi dovuti, con effetto liberatorio per l'amministrazione stessa e per il produttore interessato:

b) la dichiarazione rilasciata dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Ufficio speciale collocamento lavoratori dello spettacolo, attestante che il produttore, per la realizzazione del film, non abbia violato le norme sul collocamento.

In caso di violazione delle suddette norme sul collocamento il film potrà essere parimenti ammesso ai benefici di legge, sempre che il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sentito il parere del Ministero del turismo e dello spettacolo, ritenga che le inosservanze siano connesse a esigenze urgenti della produzione, comunque di carattere eccezionale, salve rimanendo le sanzioni penali per l'inosservanza della legge sul collocamento;

c) una dichiarazione del personale tecnico ed esecutivo che ha preso parte al film dalla quale risulti che esso è stato regolarmente retribuito secondo quanto stabilito dai contratti collettivi o individuali. Qualora esistano crediti non contestabili, l'amministrazione è tenuta ad accantonare, su istanza di chi ne abbia diritto, una somma pari a quella dovuta dal datore di lavoro sull'importo del contributo o del premio di qualità assegnato al film.

Il produttore, o gli altri aventi diritto, deve inoltre presentare:

d) per i lungometraggi, il certificato rilasciato dalla Società italiana autori ed editori, attestante la data di prima proiezione in pubblico;

#### e) per i cortometraggi:

- 1) una dichiarazione che il film è stato prodotto senza contributi finanziari da parte dello Stato o di altri Enti pubblici, ai sensi del quarto comma dell'art. 12;
- 2) un certificato rilasciato dalla Società italiana autori ed editori comprovante la programmazione del cortometraggio in almeno 500 sale cinematografiche. Nella ipotesi prevista dal sesto comma dell'art. 11 il produttore deve invece presentare apposito atto di impegno dell'Ente autonomo di gestione per il cinema, relativo alla programmazione del cortometraggio per lo stesso numero di sale cinematografiche.

Sulle somme versate dal Ministero del turismo e dello spettacolo, come contributi e premi previsti dalla presente legge, la ritenuta d'acconto di cui al terzo comma dell'art. 128 del testo unico delle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, sostituito con l'art. 1 della legge 21 aprile 1962, n. 226, si applica nella misura del 5 per cento.

La disposizione, di cui al precedente comma, si applica anche per la liquidazione dei contributi previsti dalle precedenti disposizioni di legge, maturati dal 1° gennaio 1965.

Per le modalità di pagamento dei contributi previsti dalla presente legge valgono le norme stabilite dal regio decreto 20 ottobre 1939, n. 223.».

- Per il testo dell'art. 22, comma 3, del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, vedansi note all'art. 1.
- Per il titolo della legge 4 novembre 1965, n. 1213, vedansi note all'art. 1.

#### Note all'art. 3:

- Per il testo dell'art. 22 del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, vedansi note all'art. 1.
- Il testo dell'art. 115 della legge 22 aprile 1941, n. 633, recante: «Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio», è il seguente:
- «Art. 115. Dopo la morte dell'autore, il diritto di utilizzazione dell'opera, quando l'autore stesso non abbia altrimenti disposto, deve

rimanere indiviso fra gli eredi per il periodo di tre anni dalla morte medesima, salvo che l'autorità giudiziaria, sopra istanza di uno o più coeredi, consenta, per gravi ragioni, che la divisione si effettui senza indugio.

Decorso il detto periodo, gli eredi, possono stabilire, per comune accordo, che il diritto rimanga ancora in comunione per la durata che sarà da essi fissata, entro i limiti indicati nelle disposizioni contenute nei codici.

La comunione è regolata dalle disposizioni del codice civile e da quelle che seguono».

— Il testo dell'art. 23 del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, recante: «Interventi urgenti in favore del cinema», è il seguente:

«Art. 23. — L'accesso al fondo di garanzia da parte delle imprese produttrici è subordinato alla presentazione alla SIAE di appositi atti di cessione, trascritti nel pubblico registro per la cinematografia, a favore degli autori italiani dell'opera, come indicato dalla vigente legislazione in materia, della quota dei proventi di loro spettanza per lo sfruttamento economico dell'opera stessa».

#### Note all'art. 4:

— Il testo dell'art. 2671 del codice civile, è il seguente:

«Art. 2671 (Obbligo dei pubblici ufficiali). — II notaio o altro pubblico ufficiale che ha ricevuto o autenticato l'atto soggetto a trascrizione ha l'obbligo di curare che questa venga eseguita nel più breve tempo possibile, ed è tenuto al risarcimento dei danni in caso di ritardo, salva l'applicazione delle pene pecunarie previste dalle leggi speciali, se lascia trascorrere trenta giorni dalla data dell'atto ricevuto o autenticato.

Rimangono ferme le disposizioni delle leggi speciali che stabiliscono a carico di altre persone l'obbligo di richiedere la trascrizione di determinati atti e le relative sanzioni.

— Il testo degli articoli 2666, 2667 e 2670 del codice civile, è il seguente:

«Art. 2666 (Limiti soggettivi dell'efficacia della trascrizione). — La trascrizione, da chiunque si faccia, giova a tutti coloro che vi hanno interesse».

«Art. 2667 (Atti compiuti per persona incapace). — I rappresentanti di persone incapaci e coloro che hanno prestato assistenza alle medesime devono curare che si esegua la trascrizione degli atti, delle sentenze o delle domande giudiziali che sono soggetti a trascrizione e rispetto ai quali essi hanno esercitato il loro ufficio».

La mancanza della trascrizione può essere opposta ai minori, agli interdetti e a qualsiasi altro incapace, salvo ai medesimi il regresso contro i tutori, gli amministratori o i curatori che avevano l'obbligo della trascrizione.

La mancanza della trascrizione non può essere opposta dalle persone che avevano l'obbligo di eseguirla per i propri rappresentanti o amministrati, né dai loro eredi».

«Art. 2670 (Spese della trascrizione). — Le spese della trascrizione devono essere anticipate da chi la domanda, salvo il diritto al rimborso verso l'interessato.

Se più sono gli interessati, ciascuno di essi deve rimborsare la persona che ha eseguito la trascrizione della parte di spesa corrispondente alla quota per cui è interessato».

#### Note all'art. 5:

- I capi II, III e IV del titolo V (Delle società) del libro V (Del lavoro) del codice civile recano norme rispettivamente in tema: «Della società semplice», «Della società in nome collettivo» e «Della società in accomandita semplice».
- Il testo dell'art. 2659, ultimo comma, del codice civile, è il seguente:

#### «Art. 2659 (Omissis).

Se l'acquisto, la rinunzia o la modificazione del diritto sono sottoposti a termine o a condizione, se ne deve fare menzione nella nota di trascrizione. Tale menzione non è necessaria se, al momento in cui l'atto si trascrive, la condizione sospensiva si è verificata o la condizione risolutiva è mancata ovvero il termine iniziale è scaduto».

Note all'art. 6:

— Il testo dell'art. 2648 del codice civile, è il seguente:

«Art. 2648 (Accettazione di eredità e acquisto di legato). — Si devono trascrivere l'accettazione dell'eredità che importi acquisto dei diritti enunciati nei numeri 1, 2 e 4 dell'art. 2643 o liberazione dai medesimi e l'acquisto del legato che abbia lo stesso oggetto.

La trascrizione dell'accettazione dell'eredità si opera in base alla dichiarazione del chiamato all'eredità, contenuta in un atto pubblico ovvero in una scrittura privata con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente.

Se il chiamato ha compiuto uno degli atti che importano accettazione tacita dell'eredità, si può richiedere la trascrizione sulla base di quell'atto, qualora esso risulti da sentenza, da atto pubblico o da scrittura privata con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente

La trascrizione dell'acquisto del legato si opera sulla base di un estratto autentico del testamento».

- Per il testo dell'art. 2659, ultimo comma, del codice civile, vedansi note all'art. 5.
- Il testo dell'art. 692 del codice di procedura civile, è il seguente:

«Art. 692 (Sostituzione fedecommissaria). — Ciascuno dei genitori o degli altri ascendenti in linea retta o il coniuge dell'interdetto possono istituire rispettivamente il figlio, il discendente, o il coniuge con l'obbligo di conservare e restituire alla sua morte i beni anche costituenti la legittima, a favore della persona o degli enti che, sotto la vigilanza del tutore, hanno avuto cura dell'interdetto medesimo.

La stessa disposizione si applica nel caso del minore di età, se trovasi nelle condizioni di abituale infermità di mente tali da far presumere che nel termine indicato dall'art. 416 interverrà la pronuncia di interdizione.

Nel caso di pluralità di persone o enti di cui al primo comma i beni sono attribuiti proporzionalmente al tempo durante il quale gli stessi hanno avuto cura dell'interdetto.

La sostituzione è priva di effetto nel caso in cui l'interdizione sia negata o il relativo procedimento non sia iniziato entro due anni dal raggiungimento della maggiore età del minore abitualmente infermo di mente. È anche priva di effetto nel caso di revoca dell'interdizione o rispetto alle persone o agli enti che abbiano violato gli obblighi di assistenza.

In ogni altro caso la sostituzione è nulla».

Note all'art. 7:

— Il testo dell'art. 2680, commi terzo e quarto, del codice civile, è il seguente:

«Art. 2680 (Tenuta del registro generale d'ordine).

(Omissis)

Il registro, alla fine di ciascun giorno, deve essere chiuso con l'indicazione del numero dei titoli annotati e firmato dal conservatore.

In esso si deve rigorosamente osservare la serie delle date, dei fogli e dei numeri d'ordine».

- Il testo dell'art. 745 del codice di procedura civile, è il seguente:

«Art. 745 (Rifiuto o ritardo nel rilascio). — Nel caso di rifiuto o di ritardo da parte dei cancellieri o dei depositari di cui all'articolo precedente, l'istante può ricorrere al giudice di pace, al pretore, o al presidente del tribunale o della corte presso cui il cancelliere o depositario esercita le sue funzioni.

Nel caso di rifiuto o di ritardo da parte dei pubblici depositari di cui all'art. 743, l'istante può ricorrere al presidente del tribunale nella cui circoscrizione il depositario esercita le sue funzioni.

Il presidente, il pretore o il giudice di pace provvede con decreto, sentito il pubblico ufficiale».

Note all'art. 9:

Il testo dell'art. 2674-bis del codice civile, è il seguente:

«Art. 2674-bis (Trascrizione e iscrizione con riserva e impugnazione). — Al di fuori dei casi di cui al precedente articolo, qualora emergano gravi e fondati dubbi sulla trascrivibilità di un atto o sulla iscrivibilità di una ipoteca, il conservatore, su istanza della parte richiedente, esegue la formalità con riserva.

La parte a favore della quale è stata eseguita la formalità con riserva deve proporre reclamo all'autorità giudiziaria».

— Il testo dell'art. 113-ter delle disposizioni per l'attuazione del codice civile, è il seguente:

«Art. 113-ter. — Il reclamo previsto nell'art. 2674-bis del codice si propone con ricorso, entro il termine perentorio di trenta giorni dall'esecuzione della formalità, davanti al tribunale nella cui circoscrizione è stabilita la conservatoria; entro lo stesso termine il ricorso deve essere notificato al conservatore, a pena di improcedibilità.

Il tribunale provvede in camera di consiglio, con decreto motivato, immediatamente esecutivo, sentiti il pubblico ministero, il conservatore e le parti interessate.

Contro il provvedimento del tribunale è consentito reclamo alla corte d'appello, con ricorso notificato, a pena di improcedibilità, anche al conservatore.

A margine della formalità eseguita con riserva il conservatore annota la proposizione del reclamo, il decreto immediatamente esecutivo del tribunale e il decreto definitivo.

Quando il reclamo non è proposto o è rigettato definitivamente, la formalità perde ogni effetto».

Note all'art. 10:

Il testo dell'art. 22, comma 2, del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, è il seguente:

«Art. 22 (Omissis).

2. L'iscrizione e le successive trascrizioni di atti nel pubblico registro per la cinematografia sono obbligatorie ai fini dell'ammissione ai benefici e per la concessione dei premi previsti dalla legge, a pena di decadenza dagli stessi, per l'opponibilità ai terzi dei contratti e delle convenzioni stipulati per la costituzione e la cessione di diritti connessi allo sfruttamento economico delle opere filmiche, nonché di atti che costituiscano privilegi e garanzie, di atti cautelativi, di decisioni giudiziarie e arbitrali, comunque connessi con la costituzione, la modificazione, il trasferimento o l'estinzione dei suddetti diritti di sfruttamento economico.

(Omissis)».

- Il testo degli articoli 2644 e 2650 del codice civile, è il seguente:

«Art. 2644 (Effetti della trascrizione). — Gli atti enunciati nell'articolo precedente non hanno effetto riguardo ai terzi che a qualunque titolo hanno acquistato diritti sugli immobili in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione degli atti medesimi.

Seguita la trascrizione, non può aver effetto contro colui che ha trascritto alcuna trascrizione o iscrizione di diritti acquistati verso il suo autore, quantunque l'acquisto risalga a data anteriore».

«Art. 2650 (Continuità delle trascrizioni). — Nei casi in cui per le disposizioni precedenti, un atto di acquisto è soggetto a trascrizione, le successive trascrizioni o iscrizioni a carico dell'acquirente non producono effetto, se non è stato trascritto l'atto anteriore di acquisto.

Quando l'atto anteriore di acquisto è stato trascritto, le successive trascrizioni o iscrizioni producono effetto secondo il loro ordine rispettivo, salvo il disposto dell'art. 2644.

L'ipoteca legale a favore dell'alienante e quella a favore del condividente, iscritte contemporaneamente alla trascrizione del titolo di acquisto o della divisione, prevalgono sulle trascrizioni o iscrizioni eseguite anteriormente contro l'acquirente o il condividente tenuto al conguaglio».

Note all'art. 11:

— Il testo dell'art. 7 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, recante: «Nuovo ordinamento dei provvedimenti a favore della cinematografia», è il seguente:

«Art. 7 (Incentivi alla produzione). — A favore del produttore del film di cui all'art. 4, commi 4, 5, 6 — con esclusione dei cortometraggi — e 8, è concesso dall'autorità competente in materia di spettacolo, su conforme parere della commissione di cui all'art. 46, un contributo pari al 13 per cento dell'introito lordo degli spettacoli nei quali il film sia stato proiettato per la durata di due anni dalla sua prima proiezione in pubblico secondo gli accertamenti della SIAE. Il contributo

è prioritariamente finalizzato all'ammortamento dei mutui contratti per la produzione dell'opera filmica, qualora i proventi della stessa non siano stati sufficienti ad ammortizzare i mutui, nonché al reinvestimento, accertato da una società di certificazione, nella produzione di nuovi film di interesse culturale nazionale e film di produzione nazionale; in caso di mancato reinvestimento entro i due anni successivi alla data di erogazione del contributo, il beneficiario è tenuto a restituire la parte di contributo destinata al reinvestimento maggiorata degli interessi legali. L'importo del contributo reinvestito non è computato nel costo del film ai fini degli interventi creditizi previsti dalla presente legge.

Identico contributo, nella misura dello 0,40 per cento e da dividersi in parti uguali, è concesso a favore del regista e degli autori del soggetto e della sceneggiatura che siano cittadini italiani e risultino iscritti, con la rispettiva qualifica, nel pubblico registro cinematografico tenuto, ai sensi delle vigenti norme, dalla Società italiana autori ed editori»

— Il testo dell'art. 210 del codice di procedura civile, è il seguente:

«Art. 210 (Ordine di esibizione alla parte o al terzo). — Negli stessi limiti entro i quali può essere ordinata a norma dell'art. 118 l'ispezione di cose in possesso di una parte o di un terzo, il giudice istruttore, su istanza di parte può ordinare all'altra parte o a un terzo di esibire in giudizio un documento o altra cosa di cui ritenga necessaria l'acquisizione al processo.

Nell'ordinare l'esibizione, il giudice dà i provvedimenti opportuni circa il tempo, il luogo e il modo dell'esibizione.

Se l'esibizione importa una spesa, questa deve essere in ogni caso anticipata dalla parte proposta l'istanza di esibizione».

- Il testo dell'art. 2681 del codice civile, è il seguente:

«Art. 2681 (Divieto di rimozione dei registri). — I registri sopra indicati non possono essere rimossi dall'ufficio del conservatore, fuorché per ordine di una corte d'appello, qualora ne sia riconosciuta la necessità e mediante le cautele determinate dalla stessa corte».

Note all'art. 12 e all'art. 13:

— Per il testo dell'art. 22 del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, vedansi nota all'art. 1.

— Il testo degli articoli 2644 e 2650 del codice civile, è il seguente: 
«Art. 2644 (Effetti della trascrizione). — Gli atti enunciati nell'articolo precedente non hanno effetto riguardo ai terzi che a qualunque titolo hanno acquistato diritti sugli immobili in base a un atto trascritto anteriormente alla trascrizione degli atti medesimi.

Seguita la trascrizione, non può avere effetto contro colui che ha trascritto alcuna trascrizione o iscrizione di diritti acquistati verso il suo autore, quantunque l'acquisto risalga a data anteriore».

«Art. 2650 (Continuità delle trascrizioni). — Nei casi in cui per le disposizioni precedenti, un atto di acquisto è soggetto a trascrizione, le successive trascrizioni o iscrizioni a carico dell'acquirente non producono effetto, se non è stato trascritto l'atto anteriore di acquisto.

Quando l'atto anteriore di acquisto è stato trascritto, le successive trascrizioni o iscrizioni producono effetto secondo il loro ordine rispettivo, salvo il disposto dell'art. 2644.

L'ipoteca legale a favore dell'alienante e quella a favore del condividente, iscritte contemporaneamente alla trascrizione del titolo di acquisto o della divisione, prevalgono sulle trascrizioni o iscrizioni eseguite anteriormente contro l'acquirente o il condividente tenuto al conguaglio».

Note all'art. 13:

— Il testo dell'art. 103 della legge 22 aprile 1941, n. 633, recante: «Norme generali sul diritto d'autore», è il seguente:

«Art. 103. — È istituito presso il Ministero della cultura popolare un registro pubblico generale delle opere protette ai sensi di questa legge.

L'Ente italiano per il diritto d'autore cura la tenuta di un registro pubblico speciale per le opere cinematografiche.

In detti registri sono registrate le opere soggette all'obbligo del deposito con la indicazione del nome dell'autore, del produttore, della data di pubblicazione e con le altre indicazioni stabilite dal regolamento.

Alla Società italiana degli autori ed editori è affidata, altresì, la tenuta di un registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore. In tale registro viene registrato il nome del titolare dei diritti esclusivi di utilizzazione economica e la data di pubblicazione del programma, intendendosi per pubblicazione il primo atto di esercizio dei diritti esclusivi.

La registrazione fa fede, sino a prova contraria, della esistenza dell'opera e del fatto della sua pubblicazione. Gli autori e i produttori indicati nel registro sono reputati, sino a prova contraria, autori, o produttori delle opere che sono loro attribuite. Per le opere cinematografiche la presunzione si applica alle annotazioni del registro indicato nel secondo comma.

La tenuta dei registri di pubblicità è disciplinata nel regolamento.

I registri di cui al presente articolo possono essere tenuti utilizzando mezzi e strumenti informatici».

— Il regio decreto 18 maggio 1942, n. 1369, reca: «Approvazione del regolamento per l'esecuzione della legge 22 aprile 1941, n. 633, per la protezione del diritto di autore e di altri diritti connessi al suo esercizio».

98G0211

# DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

# MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DECRETO 15 maggio 1998.

Riconoscimento di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'iscrizione in Italia all'albo dei geologi.

# IL DIRETTORE GENERALE DEGLI AFFARI CIVILI E DELLE LIBERE PROFESSIONI

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per (l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea; Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Vista l'istanza del sig. Diego Roldan Lopez, nato a Jaén il 22 luglio 1971, cittadino spagnolo, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo — il riconoscimento del titolo professionale di «geologo» di cui è in possesso — come attestato dal Colegio Oficial de Geologos, a decorrere dal 2 dicembre 1997, ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione;

Considerato che il richiedente è provvisto del titolo accademico spagnolo denominato «Licenciado en Geologia», conseguito nell'anno 1995 presso l'Università degli studi di Granada;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi tenutasi il 19 marzo 1998:

Sentito il rappresentante dell'Ordine nazionale di categoria nella seduta appena indicata;

#### Decreta:

Al sig. Diego Roldan Lopez, nato a Jaén il 22 luglio 1971, cittadino spagnolo, sono riconosciuti i titoli sopra menzionati quali titoli cumulativamente validi per l'iscrizione all'albo dei «geologi», e per l'esercizio della professione.

Roma, 15 maggio 1998

Il direttore generale: HINNA DANESI

98A4500

#### MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 5 maggio 1998.

Condizioni in base alle quali fissare l'entità della riduzione dell'acconto dovuto ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e quelle per la determinazione dell'imposta dovuta all'esercizio in corso al 1º gennaio 1998, ai sensi dell'art. 45, commi 3 e 4, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

#### IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 3, commi 143 e 144, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante delega al Governo per l'emanazione di uno o più decreti legislativi al fine di istituire, tra l'altro, l'imposta regionale sulle attività produttive;

Visto il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, recante: «Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'IRPEF e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali» e successive integrazioni e modificazioni;

Visto l'art. 31 del predetto decreto legislativo n. 446 del 1997, in base al quale per il primo periodo d'imposta è dovuto un acconto determinato secondo le disposizioni degli articoli da 4 a 11 dello stesso decreto legislativo e risultante da un apposito prospetto redatto su stampato conforme al modello approvato con decreto del Ministro delle finanze da allegare alla prima dichiarazione dei redditi da presentare a decorrere dalla data | valore assoluto, fissato in funzione delle diverse classi

di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo ovvero, per i soggetti non tenuti alla presentazione di essa, risultante da apposita dichiarazione, redatta e sottoscritta a norma dell'art. 19 del predetto decreto legislativo, da presentare nel mese di giugno dell'anno di entrata in vigore dello stesso decreto legislativo;

Visto l'art. 45, comma 3, del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 in base al quale con decreto del Ministro delle finanze sono stabiliti, tenuto conto della base imponibile dell'imposta sulle attività produttive, gli ammontari in valore assoluto e percentuale del maggior carico impositivo rispetto a quello derivante dai tributi e contributi soppressi ai sensi degli articoli 36 e 51. comma 1, in base ai quali fissare l'entità della riduzione dell'acconto dovuto ai fini della stessa imposta determinato ai sensi dell'art 31, nonché le modalità applicative e quelle relative ai commi da 4 a 6;

Visto l'art, 45, comma 4, del predetto decreto legislativo n. 446 del 1997, secondo cui i soggetti per i quali l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 3 determina un ammontare dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive diverso da quello che risulterebbe in via ordinaria, applicano le disposizioni di cui al comma 3 anche per la determinazione dell'imposta dovuta all'esercizio in corso al 1º gennaio 1998, prendendo a riferimento i tributi e contributi che sarebbero stati dovuti in tale anno in assenza della loro soppressione;

Considerato che occorre provvedere al riguardo;

#### Decreta:

#### Art. 1.

- 1. La riduzione del versamento in acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive per l'anno 1998, spetta al verificarsi di entrambe le seguenti condizioni:
- a) la differenza tra l'importo dell'imposta figurativa, liquidabile sul valore della produzione netta realizzato nel periodo d'imposta 1997, determinata secondo le disposizioni degli articoli da 4 a 11 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, e l'importo dei tributi e contributi soppressi ai sensi degli articoli 36 e 51, comma 1, dello stesso decreto legislativo, deve essere superiore al 50 per cento di tale secondo importo;
- b) la differenza tra l'importo dell'imposta figurativa liquidabile sul valore della produzione netta realizzato nel periodo d'imposta 1997, determinata secondo le disposizioni degli articoli da 4 a 11 del predetto decreto legislativo n. 446 del 1997, e l'importo dei tributi e contributi soppressi ai sensi degli articoli 36 e 51, comma 1, del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, deve essere superiore al limite di incremento, in

di basi imponibili dell'imposta regionale sulle attività produttive risultanti dalla tabella A allegata al presente decreto.

#### Art. 2.

1. L'entità della riduzione dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive relativa al periodo d'imposta 1998 si ottiene sottraendo dall'ammontare dell'imposta figurativa, liquidabile sul valore della produzione netta realizzato nel periodo d'imposta 1997, l'importo dei tributi e contributi soppressi ai sensi degli articoli 36 e 51, comma 1, del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 nonché l'importo del limite di incremento in valore assoluto risultante dalla tabella A allegata al presente decreto. La riduzione spetta se detta differenza è di segno positivo.

#### Art. 3.

- 1. Qualora sia stata applicata la riduzione dell'acconto di cui al precedente art. 2, la riduzione dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuta per il periodo d'imposta 1998 spetta al verificarsi di entrambe le seguenti condizioni:
- a) la differenza tra l'importo dell'imposta sul valore della produzione netta realizzato nel periodo d'imposta 1998, determinata secondo le disposizioni degli articoli da 4 a 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e l'importo dei tributi e contributi di cui agli articoli 36 e 51, comma 1, del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 che sarebbero stati dovuti nel periodo d'imposta 1998 in assenza della loro soppressione, deve essere superiore al 50 per cento di tale secondo importo;
- b) la differenza tra l'importo dell'imposta sul valore della produzione netta realizzato nel periodo d'imposta 1998, determinata secondo le disposizioni degli articoli da 4 a 11 del predetto decreto legislativo n. 446 del 1997, e l'importo dei tributi e contributi di cui agli articoli 36 e 51, comma 1, del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, che sarebbero stati dovuti nel periodo d'imposta 1998 in assenza della loro soppressione, deve essere superiore al limite di incremento, in valore assoluto, fissato in funzione delle diverse classi di basi imponibili dell'imposta regionale sulle attività produttive risultanti dalla tabella A allegata al presente decreto.

#### Art. 4.

1. L'entità della riduzione dell'imposta regionale sulle attività produttive relativa al periodo d'imposta 1998 si ottiene sottraendo dall'ammontare dell'imposta stessa, l'importo dei tributi e contributi che sarebbero

stati dovuti in tale periodo d'imposta in assenza della loro soppressione nonché l'importo del limite di incremento in valore assoluto risultante dalla tabella A allegata al presente decreto. La riduzione spetta se detta differenza è di segno positivo.

#### Art. 5.

1. Per i soggetti il cui periodo d'imposta è in corso alla data del 1º gennaio 1998 ed è iniziato dopo il 30 settembre 1997 la disposizione dell'art. 2 si applica con riferimento al periodo d'imposta in corso alla data del 30 settembre 1997 e quella dell'art. 4 con riferimento al periodo d'imposta successivo a quello in corso alla predetta data del 30 settembre 1997.

#### Art. 6.

1. La riduzione di cui agli articoli 2 e 4 non può essere, in valore assoluto, superiore a 20 miliardi di lire per ciascun soggetto.

#### Art. 7.

- 1. Per le persone fisiche i valori di limite di incremento in valore assoluto risultanti dalla tabella A allegata al presente decreto sono maggiorati dei seguenti importi:
- 5 milioni di lire, per i soggetti aventi un reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche superiore a 400 milioni ma non superiore a 600 milioni di lire;
- 15 milioni di lire, per i soggetti aventi un reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche superiore a 600 milioni ma non superiore a 800 milioni di lire;
- 25 milioni di lire, per i soggetti aventi un reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche superiore a 800 milioni ma non superiore a 1 miliardo di lire.
- 2. Per i soggetti con reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche superiore a 1 miliardo di lire, il limite di incremento in valore assoluto, risultante dall tabella A allegata al presente decreto, è maggiorato dell'importo che si ottiene sottraendo dal 5 per cento di detto reddito imponibile la somma di lire 20 milioni.
- Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 5 maggio 1998

Il Ministro: Visco

TABELLA A

#### CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

A = Totale tributi soppressi B = Imposta IRAP dovuta

C = B - A

 $D = (B - A)/A \times 100$ 

L = Limite di incremento assoluto

#### Condizione preliminare: D>50%

	Classi di base imponibile IRAP (milioni)		Limite ncr. assoluto L (milioni)	Ulteriore condizione	Riduzione (*) (milioni)
da	— 0 a	100	1	C>L	C - L
da oltre	100 a	500	12,5	C>L	C - L
da oltre	500 a	1.000	25	C>L	C - L
da oltre	1.000 a	5.000	100	C>L	C - L
da oltre	5.000 a	10.000	250	C>L	C - L
da oltre	10.000 a	50.000	1.500	C>L	C - L
da oltre	50.000 a	100.000	3.000	C>L	C - L
da oltre	100.000 a	500.000	15.000	C>L	C - L
oltre	500.000		25.000	C>L	C - L

98A4495

# MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 7 maggio 1998.

Concessione di benefici alla Mitem A.M.E. S.p.a. relativamente a ventiquattro lavoratori ex Mitem Sud S.p.a. in a.s. ed ex Mapi S.p.a. in a.s.

## IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 4, comma 25, del decreto legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito con legge 28 novembre 1996, n. 608, che stabilisce che il Ministro del lavoro può concedere al datore di lavoro acquirente di una impresa sottoposta alla procedura di amministrazione straordinaria i benefici di cui all'art. 8, comma 4, ed all'art. 25, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223, nei casi di accordo collettivo stipulato presso il Ministero del lavoro nell'ambito della prodecura di cui all'art. 47 comma 5, della legge n. 428/1990 e delle disponibilità previste a valere sul Fondo per l'occupazione;

Visto l'art. 2, comma 29, del legge 23 dicembre 1996, n. 662, che ha prorogato al 31 dicembre 1997 il termine per la concessione dei benefici di cui al capoverso precedente ed ha preordinato allo scopo la somma di L. 10 miliardi;

Visto l'art. 1, comma 4, del decreto legge 20 gennaio | Considerato che M 1998, n. 4, convertito con modificazioni con la legge 20 marzo 1998, n. 52, che stabilisce che la possibilità | 23 luglio 1991, n. 223;

prevista dall'art. 4, comma 25, della legge n. 608/1996 di concedere i benefici delle assunzioni dalle liste di mobilità trova applicazione relativamente alle domande presentate entro il 31 dicembre 1997;

Visto i decreti interministeriali del 10 ottobre 1997 e del 6 aprile 1998 che hanno destinato complessivamente lire 52 miliardi derivanti dall'accertamento definitivo per adesione di cui all'art. 20, comma 1, della legge n. 724/1994 alla concessione, ai sensi dell'art. 2, comma 29, della legge n. 662/1996, dei benefici di cui agli articoli 8, comma 4, e 25, comma 9, della legge n. 223/1991;

Visto il decreto 16 novembre 1995 recante i criteri per la concessione dei benefici di cui all'art 4, comma 25, sopra citato;

Considerato che in data 25 luglio 1997 il Ministero dell'industria ha revocato l'autorizzazione all'esercizio d'impresa alle società Mitem Sud in a.s. e Mapi in a.s.;

Considerato che in data 16 dicembre 1997 al Ministero del lavoro è stato stipulato un accordo per la salvaguardia dei livelli occupazionali delle società Mitem Sud in a.s. e Mapi in a.s. di Taranto;

Vista l'istanza presentata da A.M.E. S.p.a.;

Vista la nota di A.M.E. S.p.a. relativa alla variazione della ragione sociale in Mitem A.M.E. S.p.a.;

Considerato che Mitem A.M.E. S.p.a. non ha le caratteristiche di cui all'art. 8, comma 4-bis, della legge 23 luglio 1991, n. 223;

#### Decreta:

#### Art. 1.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a corrispondere alla società Mitem A.M.E. S.p.a. di Taranto i benefici previsti dall'art. 8, comma 4, e dall'art. 25, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223 per 24 unità lavorative delle unità produttive ex Mitem Sud S.p.a. in a.s. ed ex Mapi S.p.a. in a.s.

#### Art. 2.

Il presente decreto sarà inviato alla Ragioneria centrale per il visto di competenza.

Roma, 7 maggio 1998

Il Ministro: TREU

98A4498

# MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DECRETO 30 aprile 1998.

Valore e caratteristiche di un francobollo ordinario appartenente alla serie tematica «Il patrimonio artistico e culturale italiano» dedicato a «Il Cenacolo» di Leonaro da Vinci, nel V centenario dell'ultimazione dell'opera.

# IL SEGRETARIO GENERALE DEL MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

# IL PROVVEDITORE GENERALE DELLO STATO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 212 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto il decreto legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito con modificazioni nella legge 29 gennaio 1994, n. 71;

Visto l'art. 10 del contratto di programma tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e l'Ente Poste italiane stipulato in data 17 gennaio 1995, ai sensi dell'art. 8 della predetta legge n. 71/1994;

Visto l'art. 2, comma 27, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Vista la delibera CIPE del 29 gennaio 1998;

Visto il decreto 8 agosto 1979, con il quale è stata autorizzata l'emissione, a partire dal 1980, di alcune serie di francobolli ordinari da realizzare nel corso di più anni, fra cui quella avente come tematica «Il patrimonio artistico e culturale italiano»;

Visto il decreto 13 febbraio 1997, con il quale è stata autorizzata fra l'altro, l'emissione, nell'anno 1998, di francobolli ordinari appartenenti alla suddetta serie;

Visto il decreto 12 gennaio 1998, con il quale si è provveduto all'emissione, nell'anno 1998, di un francobollo ordinario appartenente alla serie in parola;

Riconosciuta l'opportunità di emettere, nello stesso anno, un altro francobollo ordinario appartenente alla serie anzidetta da dedicare a «Il Cenacolo» di Leonardo da Vinci, nel V centenario dell'ultimazione dell'opera;

Visto il parere espresso dalla giunta d'arte, istituita con regio decreto 7 marzo 1926, n. 401;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 che demanda al dirigente generale gli atti di gestione;

#### Decreta:

È emesso, nell'anno 1998, un francobollo ordinario appartenente alla serie tematica «Il patrimonio artistico e culturale italiano» dedicato a «Il Cenacolo» di Leonardo da Vinci, nel V centenario dell'ultimazione dell'opera, nel valore di L. 800.

Il francobollo è stampato in calcografia, su carta fluorescente, non filigranata; formato carta: mm  $50.8 \times 30$ ; formato stampa: mm  $46.8 \times 26$ ; dentellatura:  $14\frac{1}{4} \times 13\frac{1}{4}$ ; colori: monocromia; tiratura: tre milioni di esemplari; foglio: cinquanta esemplari.

La vignetta riproduce l'affresco «Il Cenacolo» dipinto da Leonardo da Vinci nel refettorio del convento di Santa Maria delle Grazie, in Milano. Completano il francobollo la leggenda «1498 IL CENACOLO - LEONARDO DA VINCI 1998», la scritta «ITALIA» e il valore «800».

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 30 aprile 1998

Il Segretario generale del Ministero delle comunicazioni SALERNO

Il Provveditore generale dello Stato
BORGIA

98A4499

# MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

DECRETO 31 marzo 1998.

Istituzione dell'ufficio di collocamento della gente di mare presso la capitaneria di porto di Reggio Calabria.

## IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

Visto il regio decreto-legge 24 maggio 1925, n. 1031; Vista la legge 16 dicembre 1928, n. 3042;

Visto l'art. 125 del codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;

Vista la richiesta della capitaneria di porto di Reggio Calabria in data 22 ottobre 1997 con la quale viene evidenziata l'opportunità di istituire presso la sede stessa un ufficio di collocamento della gente di mare; Visto il parere favorevole espresso in merito dal Comando generale delle capitanerie di porto in data 18 dicembre 1997;

Ritenuta l'opportunità di istituire presso la capitaneria di porto di Reggio Calabria un ufficio di collocamento della gente di mare al fine di assicurare un miglior funzionamento dei servizi attinenti l'iscrizione dei marittimi e l'istituzione di turni particolari;

#### Decreta:

È istituito l'ufficio di collocamento della gente di mare presso la capitaneria di porto di Reggio Calabria.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 31 marzo 1998

Il Ministro: BURLANDO

98A4501

# DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

# AUTORITÀ DI BACINO DEL FIUME PO

DELIBERAZIONE 15 aprile 1998.

Legge 21 gennaio 1995, n. 22, art. 4, comma 5 e legge 16 febbraio 1995, n. 35, art. 7. Modifiche e integrazioni al programma degli interventi di competenza del Magistrato per il Po annesso al PS 45 per il reimpiego dei ribassi d'asta. (Deliberazione n. 3/98).

# IL COMITATO ISTITUZIONALE

Premesso che:

con propria deliberazione n. 9 in data 10 maggio 1995 ha approvato il PS 45 — Piano stralcio sulla realizzazione degli interventi necessari al ripristino dell'assetto idraulico, alla eliminazione delle situazioni di dissesto idrogeologico e alla prevenzione dei rischi idrogeologici nonché per il ripristino delle aree d'esondazione nelle regioni colpite dagli eventi alluvionali del novembre 1994 — e l'annesso programma degli interventi così come previsto all'art. 4, comma 5, della legge n. 22/1995;

l'art. 2 del precitato atto deliberativo prevede che le integrazioni e modificazioni al programma degli interventi vengano approvate con la stessa procedura di approvazione del Piano stralcio di cui all'oggetto e che la realizzazione degli interventi venga attuata sulla base delle risorse disponibili; con i successivi atti deliberativi n. 3 del 5 febbraio 1996 e n. 21 del 24 giugno 1997 ha provveduto a ridefinire il programma degli interventi di competenza del Magistrato per il Po;

il Magistrato per il Po ha accertato consistenti economie derivanti dai ribassi d'asta conseguenti all'affidamento degli interventi di PS 45 di annualità 1995-1996 e 1997 per il complessivo importo di lire 136 miliardi;

lo stesso Magistrato, con nota prot. n. 13730 del 24 novembre 1997, ha presentato una proposta di variazione al programma degli interventi per il reimpiego di dette economie:

la sottocommissione assetto idrogeologico ha esaminato la suddetta nota nelle sedute del 24 novembre 1997 e del 28 novembre 1997 e ha accolto le proposte di variazione limitatamente agli interventi per i quali erano disponibili progetti esecutivi immediatamente appaltabili, al fine di consentire l'impiego immediato dei fondi derivanti dai ribassi d'asta;

conseguentemente, con deliberazione n. 29 in data 11 dicembre 1997, il comitato istituzionale ha approvato le suddette proposte;

le restanti erano formulate solo in forma di elenco e non corredate da schede e da idonea cartografia atta a consentirne l'esame di merito, per cui la sottocommissione ha ritenuto di doverne approfondire gli aspetti tecnici mediante richiesta di chiarimenti al Magistrato per il Po;

Preso atto che:

il Magistrato per il Po, con note n. 916 in data 21 gennaio 1998 e n. 4030 in data 26 marzo 1998, ha trasmesso le integrazioni tecniche richieste ed ha formulato nuove proposte di intervento per l'impiego dei fondi derivanti dai ribassi d'asta;

la segreteria tecnica, sentita la sottocommissione, ha a sua volta sottoposto al Magistrato per il Po ulteriori proposte di intervento, formulate dalla regione Piemonte, per il loro inserimento nei programmi in corso di predisposizione;

l'istruttoria congiunta delle diverse proposte ha portato alla formulazione di un programma di manutenzione con un fabbisogno di circa 92 miliardi all'interno del quale sono stati ritenuti ammissibili e prioritari interventi per un ammontare complessivo di 50 miliardi;

alcuni interventi proposti si configurano di fatto come nuove opere, sia in considerazione della tipologia, che della dimensione e degli effetti indotti in termini di modifica dell'assetto dell'alveo;

alcune proposte di intervento sono già contenute nel programma annesso al PS 45 e per esse viene chiesta l'anticipazione dei fondi previsti nelle annualità 1998-2000;

è stato predisposto dal Magistrato per il Po un programma di massima per l'aggiornamento dei rilievi topografici dei corsi d'acqua del bacino del Po e di monitoraggio morfologico e del trasporto solido del fiume Tanaro;

la sottocommissione assetto idrogeologico, nelle sedute del 5 marzo 1998, del 23 marzo 1998 e del 1º aprile 1998 ha esaminato le diverse proposte formulate dal Magistrato per il Po ed ha presentato al comitato tecnico una proposta di programma che contiene:

- 1) interventi di manutenzione in zone con pericolo per insediamenti abitativi, attività economiche e produttive o infrastrutture così come riportati nell'allegato A, da finanziarsi con le eventuali economie derivanti dai ribassi d'asta effettivamente accertate;
- 2) nuovi interventi di cui all'allegato B, da inserire nel programma annesso al PS 45 e da finanziare sulle annualità 1998-2000 in rapporto alla disponibilità dei fondi e previo accertamento che ciò non comporti pregiudizio o ritardo nell'attuazione degli interventi strategici (classe V del PS 45);
- 3) rilievi topografici dei corsi d'acqua del bacino del Po la cui programmazione deve essere concordata con le regioni, da finanziarsi per stralci sia con le economie del PS 45, sia con i fondi della legge 183/1989;

il comitato tecnico ha preso atto della relazione d'istruttoria della sottocommissione ed ha approvato la proposta di programma; Ritenuto:

di approvare il programma di manutenzione di cui all'allegato A;

di approvare l'integrazione al programma degli interventi annesso al PS 45 di cui all'allegato B;

di approvare il programma di aggiornamento dei rilievi topografici dei corsi d'acqua del bacino del Po, di cui all'allegato B, per il cui finanziamento possono essere utilizzate le economie del PS 45;

#### Delibera:

#### Art. 1.

Sono approvate le integrazioni al programma degli interventi annesso alla relazione generale del Piano stralcio PS 45, per la parte di competenza del Magistrato per il Po, contenute nell'allegato A, che costituisce parte integrante della presente deliberazione, da finanziarsi con le economie accertate, di cui alle premesse.

#### Art. 2.

Sono approvate le integrazioni al programma degli interventi annesso alla relazione generale del Piano stralcio PS 45, per la parte di competenza del Magistrato per il Po, contenute nell'allegato B, che costituisce parte integrante della presente deliberazione, da finanziarsi con i fondi delle annualità 1998-2000, subordinatamente all'attuazione degli interventi strategici.

#### Art. 3.

È approvato il programma d'aggiornamento dei rilievi topografici dei corsi d'acqua del bacino del Po, di cui all'allegato B, da finanziarsi con le economie accertate del PS 45.

#### Art. 4.

Copia della presente deliberazione con gli allegati A e B è pubblicata, entro trenta giorni dall'approvazione, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e sui bollettini delle regioni interessate da variazioni o integrazioni.

#### Art. 5.

Copia della stessa deliberazione con i relativi allegati è depositata, ai fini della consultazione, presso il Ministero dei lavori pubblici (Direzione generale difesa del suolo e Magistrato per il Po), il Ministero dell'ambiente, l'Autorità di bacino del fiume Po e le regioni interessate.

Roma, 15 aprile 1998

Il presidente Costa

Il segretario generale Passino Piano stralcio per la realizzazione degli interventi necessari al ripristino dell'assetto idraulico, alla eliminazione delle situazioni di dissesto idrogeologico e alla prevenzione dei rischi idrogeologici nonché per il ripristino delle aree di esondazione

(Art 4, comma 5 del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, coordinato con la legge di conversione 21 gennaio 1995, n. 22, recante «interventi urgenti a favore delle zone colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche e dagli eventi alluvionali nella prima decade del mese di novembre 1994». Approvazione ai sensi dell'art 17 comma 6-ter, della legge 18 maggio 1989, n.183, introdotto dal comma 3 dell'articolo 12 del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, sulla base delle proposte degli enti locali, delle regioni e del Magistrato del Po e secondo gli indirizzi e gli obiettivi del piano di bacino)

# Il Annesso alla relazione generale Programma degli interventi di competenza del Magistrato per il Po

# **Quarto Aggiornamento**

ALLEGATO A Programma di Manutenzione ai sensi dell'art.7.9.3 e 7.9.4 delle Norme di attuazione del PS 45 da finanziare con le economie derivanti dai ribassi d'asta.

ALLEGATO B Integrazioni al Programma di interventi da finanziare con i fondi 98-2000.

Aprile 1998

# ALLEGATO A

# Programma di Manutenzione ai sensi dell'art.7.9.3 e 7.9.4 delle Norme di attuazione del PS 45 da finanziare con le economie derivanti dai ribassi d'asta.

			con pericolo per insediamenti abitativi, a produttive o infrastrutture	
Codice	Bacino	Corso d'acqua	Descrizione intervento	Importo (milioni)
7MA1001	Adda	Moria	Lavori di ripristino della sezione di deflusso T. Morla tratto urbano di Bergamo	
7MA1002	Adda	Serio Morto	Lavori di ripristino della sezione di deflusso colatore Serio Morto da Castelleone alla foce	500
7MA1003	Arda	Arda	Lavori di disboscamento, ripresa frane e ricalibratura alveo nei comuni di Cortemaggiore, S. Pietro in Cerro e Villanova d'Arda	500
7MA1004	Arno, Rile e Tenore	Amo		800
7MA1005	Arno, Rile e Tenore	Rile e Tenore	Lavori di ripristino della sezione di deflusso t. Rile e Tenore	500
7MA1006	Asta Po	Ро	Lavori di sistemazione idraulica del nodo Brandizzo-Chivasso nella zona di confluenza del Malone-Orco-Po	3.000
7MA1007	Asta Po	Ро	Lavori di potatura, selezionatura e rimessa a dimora dei filari alberati posti a consolidamento delle difese spondali di Po da Cremona a Zibello	360
7MA1008	Asta Po	Ро	Lavori di potatura, selezionatura e rimessa a dimora dei filari alberati posti a consolidamento delle difese spondali di Po da Borgoforte a San Benedetto	340
7MA1009	Asta Po	Ро	Manutenzione alveo fiume Po al Canero di Torricella Mantovana	300
7MA1010	Asta Po	Ро	Manutenzione sponda sx di Po in comune di Dosolo	300
7MA1011	Asta Po	Po	Lavori di ripristino della sezione di deflusso f. Po tratti saltuari	1.000
7MA1012	Asta Po	Ро	Manutenzione sponda dx Po a foce Panaro	700
7MA1013	Asta Po	Ро	Lavori di ripristino della sezione di deflusso Po tratti saltuari	600
7MA1014	Chiavenna	Chiavenna e Riglio	Lavori di disboscamento e ripresa di frane e ricalibratura d'alveo nei comuni di Caorso, Pontenure, Cortemaggiore, S.Pietro in Cerro e Cadeo	500
7MA1015	Crostolo	Canale Tassone	Decespugliamento e sistemazione sommità arginali, comprese piste di servizi nei comuni di Reggio Emilia e Cadelbosco di Sopra	500
7MA1016	Crostolo	Crostolo	(Cassa di espansione in loc. Rivalta in comune di Reggio Emilia, a monte del concentrico cittadino - capacità di 1.200.000 m3) Decespugliamento, risagomatura e ricarico difesa esistente in tratti saltuari da valle di Reggio Emilia fino a Santa Vittoria	1.800

Codice	Bacino	Bacino Corso d'acqua Descrizione intervento		
MA1017	Delta Po	Ро	Lavori di O.M. anche su tratti saltuari delle	(milioni) 1.000
			opere di difesa delle arginature in destra	
			fiume Po in loc. Froldo Fossasamba, in	
			comune di Berra	
'MA1018	Delta Po	Po	Lavori di ordinaria manutenzione su tratti	1.000
			saltuari delle scarpate erose dall'azione del	
			mare	
'MA1019	Delta Po	Po	Lavori di O.M. su tratti saltuari delle opere di	1.195
			difesa delle arginature in sinistra Po di Goro e	
			destra Po di Gnocca	
MA1020	Delta Po	Po	Lavori di O.M. su tratti saltuari delle opere di	3.000
100 11020	Jona i s		difesa delle arginature in sinistra e destra Po	
			di Venezia - destra Po di Maistra	
7MA1021	Delta Po	Po di Goro	Lavori di O.M. anche su tratti saltuari delle	800
WIXTOZI	Bella i o	0 di 0010	opere di difesa delle arginature in destra Po	
			di Goro, in loc. Froldo Fienilazzo, in comune	
			di Mesola	
7MA1022	Enza	Enza	Lavori di ripristino officiosità idraulica nel	800
IVIA 1022	Lisza	LIIZa	comune di Sorbolo, Mezzani e Parma	000
7MA1023	Lambro	Lambro	Lavori di ripristino della sezione di deflusso	1.000
7 IVIA 1023	Lambio	Meridionale	Lambro Meridionale da conca Fallata a	1.000
		ivieridionale		
71.14.400.4			Gnignano	500
7MA1024	Lambro	Lambro	Lavori di ripristino della sezione di deflusso	300
71444005		Settentrionale	Lambro Settentrionale tratti saltuari	500
7MA1025	Mincio	Mincio	Lavori di ripristino della sezione di deflusso f.	1500
71.1.4.000		N	Mincio	900
7MA1026	Nure	Nure	Lavori di disboscamento e ripresa di frane nei	1000
			comuni di San Giorgio, Pontenure, Piacenza,	ļ
			e Podenzano	300
7MA1027	Oglio	Aspice	Lavori di ripristino della sezione di deflusso	300
	<del></del>		colatore Aspice	500
7MA1028	Oglio	Garza	Lavori di ripristino della sezione di deflusso t.	500
			Garza e manufatto scaricatore	
7MA1029	Oglio	Mella	Lavori di ripristino della sezione di deflusso f.	500
			Mella tratti in Illa cat.	1. 707
7MA1030	Oglio	Oglio	Lavori di sistemazione idraulica del fiume	1.785
			Oglio, per ripristino franco muri arginali,	1
			presidi spondali e svasi d'alveo in	
			corrispondenza del territorio dei comuni di	
			Pontoglio (BS) e Cividate al Piano (BG)	
7MA1031	Oglio	Supine	Lavori di ripristino sezione di deflusso t.	300
			Supine	<u> </u>
7MA1032	Olona	Olona	Lavori di ripristino della sezione di deflusso f.	1.500
			Olona tratto da Castiglione a Legnano	<u> </u>
7MA1033	Olona	Olona	Lavori di ripristino della sezione di deflusso f.	800
			Olona tratto dalla cassa di Ponte Gurone	
			verso monte	
7MA1034	Panaro	Panaro	Tratto di 2a categoria a valle della cassa di	2.500
			espansione per una estesa di circa 40 km;	
			decespugliamento, ricalibratura e ripresa di	
			frane nel tratto compreso da Modena a	
l .			monte dell'abitato di Finale Emilia	1,

Codice	Bacino Corso d'acqua Descrizione intervento			
			(milioni)	
MA1035	Panaro	Panaro	Tratto di 3a categoria a monte della cassa di	600
			espansione - ricalibratura e adeguamento	
			sezione di deflusso, decespugliamento e	
			ripristino difese in tratti saltuari per un'estesa	
			di circa 10 km da Marano a Modena	
			di di da la di	
7MA1036	Panaro	Panaro	Lavori di O.M. anche su tratti saltuari delle	700
	:		opere di difesa delle arginature in sinistra e	
			destra fiume Panaro	
7MA1037	Panaro	Panaro	Lavori di consolidamento della traversa di	1.000
			Vignola sul fiume Panaro a valle del ponte di	
	ŀ		Vignola in Comune di Savignano e Vignola	
	1		(primo stralcio)	
7MA1038	Parma	Parma	Lavori di disboscamento, sistemazione	1.500
,,		,	sommità arginale, ripresa frane e ricalibratura	
			d'alveo nei comuni di Parma, Torrile e	
			Colorno	
7MA1039	Secchia	Secchia	Decespugliamento e ripristino dell'invaso del	1.000
1 MIV 1009	Seccina	Occoma	bacino di laminazione nei comuni di Modena	1.000
78484040	Casabia	Secchia	e Rubiera	1.000
7MA1040	Secchia	Seconia	Decespugliamento, sistemazione sommità	
			arginale, ripresa frane e ricalibratura alveo da	l l
			Modena, a valle del bacino di laminazione, al	
			confine mantovano (estesa di circa 48 km)	
7MA1041	Secchia	Secchia	Ripristino traversa a valle del ponte Veggio	1.800
			nei comuni di Sassuolo e Casalgrande	
7MA1042	Secchia	Secchia	Lavori di consolidamento della traversa sul	1.800
			fiume Secchia a valle del ponte di Sassuolo,	
			in comune di Sassuolo e Casalgrande	
7MA1043	Tanaro	Tanaro	Lavori di manutenzione idraulica del fiume	2.000
			Tanaro nel comune di Santa Vittoria d'Alba	
7MA1044	Tanaro	Uzzone	Lavori di manutenzione idraulica del torrente	2.500
, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	1	0	Uzzone mediante difese spondali ed arginali	
			nell'abitato di Cortemilia	
7MA1045	Taro	Dordone	Lavori di ripresa di frane e svaso d'alveo nel	500
	laio	Dordone	comune di Medesano	000
7MA1046	Taro	Rovacchia	Lavori di disboscamento e ripresa frane nel	800
/ IVIA 1040	Talu	Rovaccina		000
71444047	T	Otione	comune di Soragna	1.500
7MA1047	Taro	Stirone	Lavori di disboscamento, sistemazione	1
			sommità arginale, ripresa frane e ricalibratura	1
	1		d'alveo nei comuni di Soragna, San Secondo	
7144 15 15	<del></del>		e Roccabianca	4.500
7MA1048	Taro	Taro	Lavori di ricalibratura d'alveo, ripresa frane e	1.500
			ricarica difesa del F. Taro nel comune di	
			Trecasali, San Secondo e Roccabianca	<b> </b>
7MA1049	Tresa	Tresa	Lavori di ripristino della sezione di deflusso F.	. 600
			Tresa e corsi minori in prov. di Varese	
		ļ	Totale generale	49.880

# ALLEGATO B

# Integrazioni al Programma di interventi da finanziare con i fondi 98-2000.

Progetto		Importo	'95-'96	'97	'98-'99 -2000	CM
No.						
RO00453	LAVORI DI COSTRUZIONE DI DIAFRAMMA FRA GLI STANTI 43-48 IN DESTRA PO DI TOLLE				5.760	
					1. 11 1 5 to	

(15)   [e](1	ાહિલ્હ સુંગાલમાં છે.					
Progetto		Importo	'95-'96	'97	'98-'99 -2000	СМ
E <b>J=</b> (LE <b>(</b> 0)						
AL00464	LAVORI DI MANUTENZIONE IDRAULICA DEL TORRENTE BELBO NEL COMUNE DI INCISA SCAPACCINO				3.000	
	BELBO					
\:\@[[\\ \#\\\\	ALL CONTRACTOR OF THE CONTRACT				Shut	
AL00458	CONSOLIDAMENTO DEL MURO D'ARGINE IN CORRISPONDENZA DELL'ABITATO DI BISTAGNO E SISTEMAZIONE IDRAULICA DEL TORRENTE BORMIDA			Ι	800	
	BORMIDA					
( <b>=</b> (0);\ \    <u> </u>	อีรีฟ์โคศรีสุฟ์(o. ละเกษ์รู้					
AL00457	LAVORI DI MANUTENZIONE IDRAULICA DEL FIUME BORMIDA NEL COMUNE DI CENGIO				2.000	
	BORMIDA DI MILLESIMO	j				
VANNA TO	EGILTHIA 2018 LIBERTA LO				4 (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)	
AL00459	LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLA SEZIONE DI DEFLUSSO MEDIATTE RISAGOMATURA E CONSOLIDAMENTO DELLA SPONDA DESTRA DEL FIUME TANARO NEL COMUNE DI PRIOLA				500	
	TANARO					
	OFFICE AND A CONTROL OF THE CONTROL					
	A PART OF TAXABLE PROPERTY					

06 - Aff	ùenti in sinistra da Do	ra Rip	aria á	Sesi	a A	
Progetto		Importo	'95-'96	<b>'97</b>	<b>'98-'99 -2000</b>	CM
CHISOLA						
TO00452	REALIZZAZIONE ARGINI IN SPONDA DESTRA E SINISTRA CHISOLA A PROTEZIONE DELL'ABITATO DI VINOVO				1.000	
	CHISOLA					
DIOIF/AGE/A	LUEA) (*987) (1887) (1897)					
TO00454	NODO IDRAULICO DI IVREA - COMPLETAMENTO ARGINE IN SPONDA DESTRA A PROTEZIONE DELL'ABITATO DI BANCHETTE				2.500	
	DORA BALTEA					
ioe=?:	A STRONG BALTEA					
PV00481	LAVORI DI RIPRISTINO DELLA SEZIONE DI DEFLUSSO DEL FIUME TOCE				500	
	TOCE	]				
	<b>到</b>					
A CONTRACT	AND THE SHELDANDARDERASHAN SAN				201 (7.00) (4.00	

Progetto Importo '95-'96 '97 '98-'99 -2000  AGOGNA  PV00451  LAVORI DI RIPRISTINO DELLA SEZIONE DI DEFLUSSO DEL TORRENTE AGOGNA  500	
PV00451 LAVORI DI RIPRISTINO DELLA SEZIONE DI DEFLUSSO 500	CM
AGOGNA	-
ग्रह्मराज्ञात् । समराज्ञात्राच्या	
PV00460 LAVORI DI RIPRISTINO DELLA SEZIONE DI DEFLUSSO DEL TORRENTE TERDOPPIO 600	
TERDOPPIO	
THE COURTS OF TH	

		100	Part of the second
80		40	0

09-56	rivia ed affluenti emilia	ni 🤼				e e
Progetto		Importo	'95-'96	'97	'98-'99 -2000	CM
SCUROP	ASSO					
PV00455	LAVORI DI RIPRISTINO DELLE SEZIONI DI DEFLUSSO DEL TORRENTE SCUROPASSO				60	0
\$1 <b>4</b> \3460	SCUROPASSO  4S (QROIZASSO					
PV00456	LAVORI DI RIPRISTINO DELLA SEZIONE DI DEFLUSSO DEL TORRENTE STAFFORA				50	0
	STAFFORA					Q(2) 20 3
	OS ASORIVIA EDIA FRAUENTIA MILIANI	<b>学</b> 是"经历	81511.58			0.25

10-16	pianijyatirezzatilite ip	evision	ipler	ıa.		
Progetto		Importo	'95-'96	'97	'98-'99 -2000	CM
				, al		
SP00463	AGGIORNAMENTO DEI RILIEVI DEGLI AFFLUENTI PRINC:PALI DEL FIUME PO		1		23.90	0
	10-IMPIANTI ATTREZZATURE PREVISIONI PIEM				23.00	
	Totale general	i territorio de como			416	

# UNIVERSITÀ DI VERONA

DECRETO RETTORALE 21 aprile 1998.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

# IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Verona approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 settembre 1983, n. 766, e successive modifiche;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modifiche;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visto il decreto ministeriale del 26 febbraio 1996, concernente modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente ai corsi di laurea della facoltà di economia;

Viste le deliberazioni degli organi accademici della Università degli studi di Verona;

Visto il parere espresso dal Consiglio universitario nazionale:

# Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Verona è ulteriormente modificato agli articoli da 11 a 15 del titolo II, che vengono sostituiti dai seguenti nuovi articoli con opportuna rinumerazione degli altri successivi.

# TITOLO II FACOLTÀ DI ECONOMIA

Capo I

Norme comuni ai corsi di laurea

# Art. 11.

# Titoli conferiti

La facoltà di economia comprende il corso di laurea in economia e commercio e il corso di laurea in economia bancaria.

Essa conferisce la laurea in economia e commercio e la laurea in economia bancaria.

Il diploma di laurea in economia e commercio potrà recare anche l'indicazione di uno specifico indirizzo di studi secondo il disposto dell'art. 11, ultimo comma, della tabella VIII annessa al decreto ministeriale 27 ottobre 1992. La durata del corso di laurea in economia e commercio è di quattro anni.

La durata del corso di laurea in economia bancaria è di quattro anni.

# Art. 12.

# Iscrizioni

Il numero degli iscritti a ciascun anno di corso può essere stabilito annualmente dal senato accademico, sentito il consiglio di facoltà, in base alle strutture disponibili, alle esigenze del mercato del lavoro e secondo i criteri generali fissati dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ai sensi dell'art. 9, comma 4, della legge n. 341/1990.

Le modalità delle eventuali prove di ammissione sono stabilite dal consiglio di facoltà.

### Art. 13.

# Insegnamenti attivabili

Gli insegnamenti attivabili nella facoltà di economia sono, ai sensi dell'art. 4, tabella VIII annessa al decreto ministeriale 27 ottobre 1992:

a) quelli indicati nell'art. 26, tabella VIII annessa al decreto ministeriale 27 ottobre 1992, articolati nelle quattro aree economica, aziendale, giuridica, matematico-statistica e nei relativi settori scientifico-disciplinari che ad esse si sostituiranno secondo il disposto dell'art. 14 della legge n. 341/1990. Ai fini del presente statuto l'elenco di cui all'art. 26 del decreto ministeriale 27 ottobre 1992 sarà sostituito quando entreranno in vigore dai settori scientifico-disciplinari, secondo il disposto dell'art. 25 tabella VIII annessa al decreto ministeriale 27 ottobre 1992.

Detti insegnamenti sono riportati nel successivo art. 14 del presente statuto;

b) gli insegnamenti caratterizzanti il corso di laurea in economia e commercio e di cui all'art. 11, tabella VIII annessa al decreto ministeriale 27 ottobre 1992 con gli eventuali indirizzi attivati nel suo ambito ai sensi dell'art. 11, ultimo comma, tabella VIII, del decreto ministeriale citato.

Detti insegnamenti sono riportati nel successivo art. 18 del presente statuto;

c) gli insegnamenti caratterizzanti il corso di laurea in economia bancaria e di cui all'art. 14, tabella VIII annessa al decreto ministeriale 27 ottobre 1992.

Detti insegnamenti sono riportati nel successivo art. 19 del presente statuto;

- d) le seguenti lingue straniere moderne: lingua inglese, lingua francese, lingua spagnola, lingua tedesca, lingua russa, lingua portoghese, lingua araba, lingua cinese, lingua giapponese;
- e) insegnamenti di settori scientifico-discipiinari diversi da quelli di cui ai commi precedenti, fino ad un massimo di otto per ciascun corso di laurea o di indirizzo attivato presso la facoltà ai sensi del successivo art. 17 del presente statuto.

Gli insegnamenti che compaiono in più settori potranno essere scelti da uno qualsiasi di essi, in relazione alle esigenze didattico scientifiche della facoltà.

### Art. 14.

# Elenco degli insegnamenti attivabili

Ai sensi dell'art. 26, tabella VIII annessa al decreto ministeriale 27 ottobre 1992, presso la Facoltà di economia sono attivabili i seguenti insegnamenti:

# AREA ECONOMICA

# P01A - Economia politica:

Analisi economica;

Dinamica economica;

Economia politica (settore P01A);

Istituzioni di economia;

Macroeconomia;

Microeconomia:

Storia dell'economia politica.

# P01B - Politica economica:

Analisi economica congiunturale;

Economia applicata;

Economia dei beni e delle attività culturali (settore P01B);

Economia dell'ambiente (settore P01B);

Economia del lavoro;

Economia delle istituzioni:

Economia dell'istruzione e della ricerca scientifica;

Economia sanitaria (settore P01B);

Politica economica (settore P01B);

Politica economica agraria (settore P01B);

Politica economica europea;

Programmazione economica;

Sistemi di contabilità macroeconomica;

Sistemi economici comparati.

# P01C - Scienze delle finanze:

Economia dei beni e delle attività culturali (settore P01C);

Economia dei tributi;

Economia dell'ambiente (settore P01C);

Economia della sicurezza sociale;

Economia della spesa pubblica;

Economia delle istituzioni (settore P01C);

Economia pubblica;

Economia sanitaria (P01C);

Finanza degli enti locali;

Scienza delle finanze;

Sistemi fiscali comparati.

# P01D - Storia del pensiero economico:

Storia del pensiero economico:

Storia dell'analisi economica.

# P01E - Econometria:

Econometria:

Econometria applicata;

Economia matematica;

Economia politica (settore P01E);

Metodi econometrici;

Tecniche di previsione economica;

Teoria della programmazione economica.

### P01F - Economia monetaria:

Economia dei mercati monetari e finanziari;

Economia monetaria;

Economia monetaria internazionale;

Economia politica (settore P01F);

Politica economica (settore P01F);

Politica monetaria;

Sistemi fiscali comparati.

# P01G - Economia internazionale:

Economia dell'integrazione europea;

Economia internazionale;

Economia politica (settore P01G);

Istituzioni economiche internazionali;

Politica economica (settore P01G);

Politica economica internazionale.

# P01H - Economia politica dello sviluppo:

Cooperazione allo sviluppo;

Economia dei Paesi in via di sviluppo;

Economia della popolazione;

Economia dello sviluppo;

Economia politica (settore P01H);

Politica dello sviluppo economico;

Politica economica (settore P01H);

Politica dello sviluppo economico;

Politica economica (settore P01H);

Sviluppo delle economie agricole;

Teoria dello sviluppo economico.

# P01 - Economia dei settori produttivi:

Economia delle attività terziarie;

Economia delle fonti di energia;

Economia delle forme di mercato;

Economia dell'impresa;

Economia dell'innovazione;

Economia dei settore dei trasporti;

Economia industriale;

Politica economica (settore P01I).

# P01J - Economia regionale:

Economia dei trasporti;

Economia delle grandi aree geografiche;

Economia del territorio;

Economia del turismo;

Economia regionale;

Economia urbana;

Pianificazione economica territoriale;

Politica economica regionale.

### P03X - Storia economica:

Storia dei trasporti;

Storia del commercio;

Storia della finanza pubblica;

Storia dell'agricoltura (settore P03X);

Storia della moneta e della banca;

Storia dell'assicurazione e della previdenza;

Storia delle relazioni economiche internazionali;

Storia dell'industria;

Storia economica;

Storia economica dei Paesi in via di sviluppo;

Storia economica dell'europa;

Storia economica delle innovazioni tecnologiche;

Storia economica delle popolazioni;

Storia economica del turismo;

Storia marittima

# G01X - Economia ed estimo rurale:

Agricoltura e sviluppo economico;

Economia agraria;

Economia agro-alimentare:

Economia dei mercati agricoli e forestali;

Economia dell'ambiente agro-forestale;

Economia delle produzioni zootecniche;

Economia e gestione dell'azienda agraria e agroindustriale;

Economia e politica agraria;

Economia e politica montana forestale;

Estimo forestale e ambientale:

Estimo rurale;

Marketing dei prodotti agro-industriali;

Pianificazione agricola;

Politica agraria:

Storia dell'agricoltura.

# M06B - Geografia economico-politica:

Cartografia tematica (settore M06B);

Geografia applicata;

Geografia della popolazione;

Geografia della comunicazione;

Geografia dello sviluppo;

Geografia del turismo;

Geografia economica;

Geografia politica;

Geografia politica ed economica;

Geografia politica ed economica di Stati e grandi aree:

Geografia urbana e organizzazione territoriale;

Organizzazione e pianificazione del territorio;

Politica dell'ambiente;

Sistemi informativi geografici.

### AREA AZIENDALE

# P02A - Economia aziendale:

Analisi e contabilità dei costi;

Economia aziendale;

Economia dei gruppi, delle concentrazioni e delle cooperazioni aziendali;

Economia delle aziende e delle amministrazioni pubbliche;

Economia delle imprese pubbliche;

Gestione informatica dei dati aziendali;

Istituzioni è dottrine economiche comparate:

Metodologie e determinazioni quantitative di azienda;

Programmazione e controllo;

Programmazione e controllo delle amministrazioni pubbliche;

Ragioneria generale e applicata;

Revisione aziendale;

Storia della ragioneria;

Strategia politica aziendale;

Tecnica professionale.

# P02B - Economia e gestione delle imprese:

Economia e gestione delle imprese;

Economia e gestione delle imprese commerciali;

Economia e gestione delle imprese di servizi;

Economia e gestione dell'innovazione aziendale;

Economia e gestione delle imprese di trasporto;

Economia e gestione delle imprese industriali;

Economia e gestione delle imprese internazionali;

Economia e gestione delle imprese turistiche;

Economia e gestione delle imprese di pubblici servizi;

Economia e tecnica degli scambi internazionali;

Economia e tecnica della pubblicità:

Economia e tecnica della comunicazione aziendale;

Gestione della produzione e dei materiali;

Marketing;

Marketing internazionale;

Strategia di impresa;

Tecnica industriale e commerciale.

# P02C - Finanza aziendale:

Analisi finanziaria;

Finanza aziendale;

Finanza aziendale internazionale:

Finanziamenti di aziende.

# P02D - Organizzazione aziendale:

Organizzazione aziendale;

Organizzazione dei sistemi informativi aziendali;

Organizzazione della produzione;

Organizzazione del lavoro;

Organizzazione delle aziende commerciali;

Organizzazione delle aziende di credito;

Organizzazione delle aziende e delle amministrazioni pubbliche;

Organizzazione delle aziende industriali;

Organizzazione è controllo aziendale;

Organizzazione e gestione delle risorse umane.

# P02E - Economia degli intermediari finanziari:

Economia degli intermediari finanziari;

Economia delle aziende di assicurazioni;

Economia delle aziende di credito;

Economia del mercato mobiliare;

Economia e tecnica dei mercati finanziari;

Economia e tecnica dell'assicurazione;

Finanziamenti di aziende;

Gestione finanziaria e valutaria;

Tecnica bancaria;

Tecnica dei crediti speciali;

Tecnica di borsa.

# C01B - Merceologia:

Analisi merceologica;

Chimica merceologica;

Merceologia;

Merceologia dei prodotti alimentari;

Merceologia doganale;

Merceologia delle risorse naturali;

Tecnologia dei cicli produttivi;

Tecnologia ed economia delle fonti di energia;

Teoria e tecnica della qualità delle merci.

### AREA GIURIDICA

# N01X - Diritto privato:

Diritto civile;

Diritto di famiglia;

Diritto sportivo;

Istituzioni di diritto privato;

Legilazione del turismo (settore N01X)

Nozioni giuridiche fondamentali (settore N01X).

# N02X - Diritto privato comparato:

Diritto anglo-americano;

Diritto dei Paesi africani e asiatici;

Diritto dei Paesi dell'est europeo;

Diritto dei Paesi di lingua francese:

Diritto dei Paesi di lingua tedesca;

Dirtto dei Paesi socialisti;

Diritto dell'america latina;

Diritto musulmano e dei Paesi islamici;

Diritto privato comparato;

Diritto privato della Comunità europea;

Istituzioni di diritto privato italiano e comparato;

Sistemi giuridici e comparati.

# N03X - Diritto agrario:

Diritto agrario;

Diritto agrario comparato;

Diritto agrario comunitario;

Diritto agrario e legislazione commerciale.

# N04X - Diritto commerciale:

Diritto commerciale:

Diritto commerciale comunitario;

Diritto commerciale internazionale;

Diritto d'autore;

Diritto della cooperazione;

Diritto fallimentare (settore N04X);

Diritto fallimentare delle procedure concorsuali (settore N04X);

Diritto industriale.

# N05X - Diritto dell'economia:

Controlli pubblici nel settore creditizio e assicurativo;

Diritto bancario;

Diritto degli intermediari finanziari;

Diritto della borsa e dei cambi:

Diritto delle assicurazioni;

Diritto del mercato finanziario;

Diritto ed economia delle fonti di energia;

Diritto internazionale dell'economia (settore N05X);

Diritto privato dell'economia;

Diritto pubblico dell'economia;

Diritto valutario;

Legislazione bancaria.

# N06X - Diritto della navigazione:

Diritto aeronautico;

Diritto aerospaziale;

Diritto dei trasporti;

Diritto della navigazione;

Diritto delle assicurazioni marittime;

Diritto internazionale della navigazione.

### N07X - Diritto del lavoro:

Diritto comparato del lavoro;

Diritto della previdenza sociale;

Diritto della sicurezza sociale;

Diritto del lavoro;

Diritto del lavoro e della previdenza sociale;

Diritto del lavoro e delle relazioni industriali:

Diritto del lavoro e diritto sindacale;

Diritto sindacale;

Relazioni industriali.

N08X - Diritto costituzionale:

Diritto costituzionale;

Diritto costituzionale regionale;

Diritto parlamentare;

Diritto processuale costituzionale:

Giustizia costituzionale.

N09X - Istituzioni di diritto pubblico:

Diritto e legislazione universitaria;

Diritto pubblico generale;

Diritto regionale;

Diritto regionale e degli enti locali;

Dottrina dello Stato;

Istituzioni di diritto pubblico;

Istituzioni di diritto pubblico e legislazione scolastica:

Legislazione del turismo (settore N09X);

Legislazione per lo sviluppo del Mezzogiorno;

Nozioni giuridiche fondamentali (settore N09X).

N10X - Diritto amministrativo:

Contabilità degli enti pubblici;

Contabilità di Stato;

Diritto amministrativo;

Diritto degli enti locali;

Diritto dei beni pubblici e delle fonti di energia;

Diritto dell'ambiente;

Diritto minerario;

Diritto processuale amministrativo;

Diritto scolastico;

Diritto urbanistico;

Disciplina giuridica delle attività tecnicoingegneristiche;

Legislazione dei beni culturali;

Legislazione delle opere pubbliche e dell'edilizia; Legislazione forestale.

N11X - Diritto pubblico comparato:

Diritto amministrativo comparato;

Diritto comparato dei beni culturali e ambientali;

Diritto costituzione comparato;

Diritto costituzionale italiano comparato;

Diritto pubblico anglo-americano;

Diritto pubblico comparato;

Diritto pubblico comparato degli Stati africani.

N13X - Diritto tributario:

Diritto finanziario:

Diritto tributario;

Diritto tributario comparato;

Sistemi fiscali comparati (settore N13X).

N14X - Diritto internazionale:

Diritto degli scambi internazionali;

Diritto del commercio internazionale;

Diritto delle comunità europee;

Diritto delle comunicazioni internazionali;

Diritto diplomatico e consolare;

Diritto internazionale:

Diritto internazionale del lavoro:

Diritto internazionale della navigazione (settore N14X);

Diritto internazionale dell'economia (settore N14X);

Diritto internazionale privato;

Diritto internazionale privato e processuale;

Diritto processuale comunitario (settore N14X);

Organizzazione internazionale;

Tutela internazionale dei diritti umani.

N15X - Diritto processuale civile:

Diritto dell'arbitrato interno e internazionale;

Diritto dell'esecuzione civile;

Diritto fallimentare (settore N15X);

Diritto processuale civile;

Diritto processuale civile comparato;

Diritto processuale comunitario (settore N15X).

N17X - Diritto penale:

Diritto penale amministrativo;

Diritto penale commerciale;

Diritto penale comparato;

Diritto penale dell'ambiente;

Diritto penale del lavoro;

Diritto penale dell'economia.

### AREA MATEMATICO-STATISTICA

S01A - Statistica:

Analisi dei dati;

Analisi delle serie storiche;

Analisi statistica multivariata;

Analisi statica spaziale;

Didattica della statistica;

Piano degli esperimenti (settore S01A);

Rilevazione statistiche;

Statistica (settore S01A);

Statistica computazionale;

Statistica matematica (settore S01A);

Storia della statistica;

Tecniche di ricerca e di elaborazione dei dati;

Teoria dei campioni;

Teoria dell'inferenza statistica:

Teoria e tecnica delle rilevazioni campionarie;

Teoria statistica delle decisioni.

# S01B - Statistica per la ricerca sperimentale:

Antropometria (settore S01B);

Biometria;

Metodi statistici di controllo della qualità;

Metodi statistici di misura;

Metodologia statistica in agricoltura;

Modelli stocastici e analisi dei dati;

Piano degli esperimenti (settore S01B);

Statistica (settore S01B);

Statistica applicata alle scienze biologiche (settore S01B);

Statistica applicata alle scienze fisiche;

Statistica e calcolo delle probabilità;

Statistica informatica applicata alla produzione animale;

Statistica medica (settore S01B);

Statistica per l'ambiente;

Statistica per la ricerca sperimentale;

Teoria e metodi statistici dell'affidabilità.

# \$02X - Statistica economica:

Analisi di mercato:

Analisi statistico-economica territoriale;

Classificazione e analisi dei dati economici;

Contabilità nazionale:

Controllo statistico della qualità;

Gestione di basi di dati economici;

Metodi statistici di valutazione delle politiche;

Modelli statistici del mercato del lavoro (settore S02X);

Modelli statistici di comportamento economico;

Rilevazione e controllo di dati economici;

Serie storiche economiche;

Statistica aziendale;

Statistica dei mercati monetari e finanziari;

Statistica economica:

Statistica industriale.

# S03A - Demografia:

Analisi demografica;

Biodemografia;

Demografia;

Demografia della famiglia;

Demografia economica;

Demografia regionale;

Demografia sociale;

Demografia storica;

Modelli demografici;

Politiche della popolazione;

Rilevazioni e qualità dei dati demografici;

Teorie della popolazione.

# S03B - Statistica sociale:

Indagini campionarie e sondaggi demoscopici;

Modelli statistici del mercato del lavoro (settore S03B);

Modelli statistici per l'analisi del comportamento politico;

Modelli statistici per l'analisi e la valutazione dei processi educativi;

Modelli statistici per la programmazione e la valutazione dei servizi;

Rilevazioni e qualità dei dati sociali e sanitari;

Statistica del turismo;

Statistica giudiziaria;

Statistica per la ricerca sociale;

Statistica psicometrica;

Statistica sanitaria (settore S03B);

Statistica sociale.

# S04A - Matematica per le applicazioni economiche:

Elaborazione automatica dei dati per le decisioni economiche e finanziarie;

Matematica generale;

Matemetica per l'economia;

Matematiche per le applicazioni economiche e finanziarie;

Matematiche per le scienze sociali;

Metodi e modelli per le scelte economiche;

Metodi matematici per la gestione delle aziende; Teoria dei giochi (settore S04A);

Teoria delle decisioni (settore S04A).

# S04B - Matematica finanziaria e scienze attuariali:

Economia e finanza delle assicurazioni;

Matematica attuariale:

Matematica finanziaria;

Matematica per le decisioni della finanza aziendale; Modelli matematici per i mercati finanziari; Statistica assicurativa;

Tecnica attuariale delle assicurazioni contro i danni;

Tecnica attuariale delle assicurazioni sociali;

Tecnica attuariale delle assicurazioni sulla vita;

Teoria del rischio:

Teoria matematica del portafoglio finanziario.

Insegnamenti compresi in altri settori scientifico-disciplinari

A01B - Algebra:

Algebra lineare.

A01C - Geometria:

Geometria.

A02A - Analisi matematica:

Analisi matematica.

A02B - Probabilità e statistica matematica:

Calcolo delle probabilità;

Processi stocastici;

Statistica matematica (settore A02B);

Teoria dei giochi (settore A02B);

Teoria delle decisioni (settore A02B).

A04A - Analisi numerica:

Analisi numerica;

Calcolo numerico;

Matematica computazionale;

Metodi numerici per l'ottimizzazione.

# A04B - Ricerca operativa:

Metodi e modelli per la pianificazione economica;

Metodi e modelli per la pianificazione territoriale;

Modelli di sistemi di produzione;

Modelli di sistemi di servizio:

Ottimizzazione;

Programmazione matematica;

Ricerca operativa;

Tecniche di simulazione;

Teoria dei giochi (settore A04B).

# K04X - Automatica:

Analisi dei sistemi;

Modellistica e controllo dei sistemi ambientali;

Modellistica e gestione delle risorse naturali;

Modellistica e simulazione.

K05A - Sistemi di elaborazione delle informazioni:

Informatica grafica;

Ingegneria della conoscenza e sistemi esperti;

Intelligenza artificiale (settore K05A);

Sistemi informativi;

Sistemi operativi (settore K05A).

K05B - Informatica:

Informatica generale;

Intelligenza artificiale (settore K05B);

Programmazione;

Sistemi operativi (settore K05B).

K05C - Cibernetica:

Cibernetica;

Elaborazioni di immagini.

# Art. 15.

Raccordo tra diploma di laurea e diploma universitario

Ai fini del conseguimento del diploma di laurea sono riconosciuti — ai sensi dell'art. 5, tabella VIII, del decreto ministeriale 27 ottobre 1992 — gli insegnamenti dei corsi di diploma universitario dell'area economica di cui al decreto ministeriale 31 luglio 1992 seguito con esito positivo, in relazione al sistema di crediti didattici determinato a norma dell'art. 11, comma 2, della legge n. 341/1990, a condizione che essi siano compatibili, anche per i contenuti, con il piano di studi approvato dal consiglio di facoltà per il corso di laurea al quale si chiede l'iscrizione. Dovranno essere in ogni caso riconosciuti l'esame di lingua e la prova d'idoneità in informatica.

Il consiglio di facoltà determina, nel proprio regolamento, i criteri per il riconoscimento degli insegnamenti ai fini del conseguimento del diploma universitario e del diploma di laurea.

Ai fini del riconoscimento di cui ai commi precedenti sono da considerarsi affini i corsi di laurea di cui all'art. 1, tabella VIII, del decreto ministeriale del 27 ottobre 1992 e quelli di diploma universitario dell'area economica di cui al decreto ministeriale 31 luglio 1992.

### Capo II

# CORSI DI LAUREA

### Art. 16.

Complesso degli insegnamenti, insegnamenti fondamentali e prova di idoneità

Il piano di studi di ciascun corso di laurea che dovesse essere attivato comprende, ai sensi dell'art. 6, primo comma, tabella VIII, del decreto ministeriale 27 ottobre 1992, dieci insegnamenti fondamentali, l'equivalente di otto insegnamenti annuali scelti tra i caratterizzanti il corso di laurea ed altri insegnamenti equivalenti ad un numero di sei annualità.

Gli insegnamenti fondamentali devono rispondere all'esigenza di fornire agli studenti i principi e i contenuti basilari dei rispettivi comparti scientifico-disciplinari, anche in vista del ruolo propedeutico e complementare per l'apprendimento degli altri insegnamenti del corso di laurea.

Nel rigoroso rispetto delle condizioni di cui al comma precedente la facoltà determina gli insegnamenti fondamentali secondo la distribuzione di cui all'art. 6, comma terzo, tabella VIII, del decreto ministeriale 27 ottobre 1992. Essi sono:

- 1) economia politica I (cfr. art. 20, comma 2 del presente statuto);
- 2) economia politica II (cfr. art. 20, comma 2, del presente statuto);
  - 3) economia aziendale:
- 4) ragioneria generale e applicata I (cfr. art. 20, comma 2, del presente statuto);
  - 5) storia economica;
  - 6) istituzioni di diritto privato;
  - 7) istituzioni di diritto pubblico;
  - 8) statistica;
  - 9) matematica generale;
  - 10) matematica finanziaria.

Gli insegnamenti che compaiono in più settori potranno essere scelti all'interno di uno qualsiasi di essi, in relazione alle esigenze didattico-scientifiche della facoltà.

Gli insegnamenti fondamentali devono essere annuali e svolti di norma nei primi due anni di corso.

La facoltà, tenuto conto dell'art. 9, comma 3, tabella VIII, del decreto ministeriale 27 ottobre 1992, sostituisce la prova di idoneità in una delle lingue straniere moderne scelte dallo studente, con un esame di profitto che si aggiunge al complesso degli insegnamenti e degli esami relativi di cui all'art. 6, comma 1, tabella VIII, del decreto ministeriale 27 ottobre 1992, anche ai fini della media.

La facoltà prevede che lo studente debba superare una prova d'idoneità in conoscenze informatiche di base.

Pertanto il complesso degli esami da sostenere è di venticinque più una prova d'idoneità in conoscenze informatiche di base.

# CORSO DI LAUREA IN ECONOMIA E COMMERCIO

# Art. 17.

Indirizzi riconosciuti nel corso di laurea in economia e commercio

Ai sensi dell'art. 11, ultimo comma, tabella VIII, del decreto ministeriale 27 ottobre 1992, nell'ambito del corso di laurea in economia e commercio, il consiglio di facoltà, qualora siano disponibili le risorse necessa-

rie, può deliberare l'attivazione di indirizzi corrispondenti agli altri corsi di laurea previsti nella tabella VIII, del decreto ministeriale 27 ottobre 1992 (cfr. articoli 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24) che non siano già attivati dalla facoltà, con le denominazioni per essi previste.

I piani di studio dovranno in tal caso uniformarsi ai requisiti stabiliti per tali corsi di laurea.

Dell'indirizzo potrà essere data menzione nel diploma di laurea.

### Art. 18.

# Insegnamenti caratterizzanti

Sono insegnamenti caratterizzanti del corso di laurea in economia e commercio gli insegnamenti delle aree di cui all'art. 11, tabella VIII, del decreto ministeriale 27 ottobre 1992.

La facoltà, avvalendosi dell'art. 7, comma 1, tabella VIII, del decreto ministeriale 27 ottobre 1992, integra gli insegnamenti di area aziendale con ragioneria generale e applicata II (cfr. art. 20 del presente statuto):

Area economica:

economia agraria;

economia industriale;

economia internazionale;

geografia economica;

politica economica;

scienza delle finanze.

Area aziendale:

marketing;

merceologia;

organizzazione aziendale;

revisione aziendale;

tecnica bancaria;

tecnica industriale e commerciale.

ragioneria generale e applicata II (cfr. art. 18 comma 1 del presente statuto).

Area giuridica:

diritto commerciale;

diritto del lavoro:

diritto fallimentare;

diritto pubblico dell'economia;

diritto tributario;

legislazione bancaria.

Area matematico-statistica:

matematica finanziaria (secondo corso se presente tra i fondamentali);

statistica (secondo corso se presente tra i fondamentali);

statistica economica.

Il piano di studi per il conseguimento della laurea in economia e commercio, nel complesso degli insegnamenti fondamentali, caratterizzanti ed altri, deve comprendere almeno cinque insegnamenti dell'area economica, almeno cinque insegnamenti dell'area aziendale, almeno quattro insegnamenti dell'area giuridica e almeno quattro insegnamenti dell'area matematicostatistica.

Sono altresì insegnamenti caratterizzanti quelli delle aree di cui agli articoli 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, tabella VIII, del decreto ministeriale 27 ottobre 1992 sempre riferiti al corso di laurea in economia e commercio nel caso, ai sensi dell'art. 11, ultimo comma, del citato decreto ministeriale e di cui all'art. 17 del presente statuto, venga deliberata dalla facoltà l'attivazione degli indirizzi, con le denominazioni per essi corrispondenti a quelle dei corsi di laurea di cui alla citata tabella VIII.

Detti insegnamenti caratterizzanti sono integrati — con determinazione della facoltà ai sensi dell'art. 7, comma 1, tabella VIII, del decreto ministeriale 27 ottobre 1992 — per l'area aziendale, da ragioneria generale e applicata II (cfr. art. 20 del presente statuto).

### CORSO DI LAUREA IN ECONOMICA BANCARIA

### Art. 19.

# Insegnamenti caratterizzanti

Sono insegnamenti caratterizzanti del corso di laurea in economia bancaria gli insegnamenti delle aree di cui all'art. 14, tabella VIII, del decreto ministeriale 27 ottobre 1992.

La facoltà, avvalendosi dell'art. 7, comma 1, tabella VIII, del decreto ministeriale 27 ottobre 1992, integra gli insegnamenti di area aziendale con ragioneria generale e applicata II (cfr. art. 20 del presente statuto).

Sono insegnamenti caratterizzanti:

### Area economica:

economia dei mercati monetari e finanziari; economia monetaria; politica economica; storia e politica monetaria.

# Area aziendale:

analisi finanziaria;
economia degli intermediari finanziari;
economia delle aziende di credito;
finanza aziendale;
finanziamenti di aziende;
gestione informatica dei dati aziendali;
organizzazione delle aziende di credito;
tecnica bancaria;

tecnica dei crediti speciali;

ragioneria generale e applicata II (cfr. art. 19, comma 1, del presente statuto).

# Area giuridica:

diritto bancario; diritto commerciale; diritto degli intermediari finanziari; diritto delle Comunità europee; diritto del mercato finanziario; diritto tributario; legislazione bancaria.

### Area matematico-statistica:

statistica dei mercati monetari e finanziari.

Il piano di studi per il conseguimento della laurea in economia bancaria deve comprendere nel complesso degli insegnamenti fondamentali, caratterizzanti ed altri, almeno quattro insegnamenti dell'area economica, almeno cinque insegnamenti dell'area aziendale, almeno cinque insegnamenti dell'area giuridica e almeno quattro insegnamenti dell'area matematicostatistica.

### Art. 20.

Insegnamenti di settori scientifico-disciplinari diversi

Ai sensi dell'art. 4, lettera d), tabella VIII, del decreto ministeriale 27 ottobre 1992, la facoltà determina che per il corso di laurea in economia e commercio gli insegnamenti di settori scientifico-disciplinari diversi sono:

- 1) storia della geografia e delle esplorazioni M06A;
  - 2) psicologia delle organizzazioni M11C;
  - 3) geografia urbana e regionale M06A;
  - 4) scienza dell'amministrazione Q02X;
  - 5) sociologia generale Q05A;
  - 6) sociologia economica Q05C;
  - 7) storia delle dottrine politiche Q01B;
  - 8) istituzioni di diritto e procedura penale N01A.

### Art. 21.

# Denominazioni aggiuntive agli insegnamenti

La facoltà può assegnare ai corsi denominazioni aggiuntive che ne specifichino i contenuti effettivi o li differenzino nel caso in cui essi vengano ripetuti con contenuti diversi.

Per gli insegnamenti fondamentali recanti la stessa denominazione svolti in anni o semestri successivi potrà soltanto essere aggiunta una indicazione numerica secondo l'ordine di propedeuticità.

### Art. 22.

### Piani di studi

La facoltà può integrare — ai sensi dell'art. 7, primo comma, tabella VIII, del decreto ministeriale 27 ottobre 1992 — l'elenco degli insegnamenti caratterizzanti i corsi di laurea e gli indirizzi eventualmente attivati ai sensi dell'art. 17 dello statuto con altri quattro insegnamenti a sua scelta che sono considerati caratterizzanti a tutti gli effetti.

La facoltà garantisce che, tra gli insegnamenti attivati nella facoltà, ve ne siano almeno dodici compresi nell'elenco dei caratterizzanti ciascun corso di laurea o eventuale indirizzo ai sensi dell'art. 17 dello statuto.

La facoltà predispone percorsi didattici ed eventuali indirizzi non menzionati nel diploma di laurea in quanto diversi da quelli di cui all'art. 17 dello statuto, nel rispetto dei vincoli della distribuzione degli insegnamenti per area, prevedendo adeguate possibilità di scelta per gli studenti.

La facoltà — ai sensi dell'art. 7, comma 3, tabella VIII, del decreto ministeriale 27 ottobre 1992 — individua i criteri per la formazione dei piani di studio e degli eventuali indirizzi nell'ambito di ciascun corso di laurea di cui al comma precedente con il regolamento di cui all'art. 11, comma 2, della legge n. 341/1990.

A questo scopo potranno essere identificati dalla facoltà gruppi di insegnamenti resi obbligatori in ordine ai diversi percorsi didattici.

La facoltà — ai sensi dell'art. 8, ultimo comma, tabella VIII, del decreto ministeriale 27 ottobre 1992 — può autorizzare lo studente ad inserire nel proprio piano di studi fino a sei insegnamenti attivati in altre facoltà dell'Università, o in altre Università, anche straniere.

In tal caso la facoltà dovrà determinare la categoria e l'area di appartenenza dei suddetti insegnamenti ai fini del rispetto dell'art. 6 e degli altri vincoli dell'ordinamento.

### Art. 23.

# Articolazione dei corsi

Gli insegnamenti annuali — secondo la dizione dell'art. 8, tabella VIII, del decreto ministeriale 27 ottobre 1992 — comprendono di norma settanta ore di didattica, quelli semestrali trentacinque ore.

Sulla concreta determinazione è competente la facoltà.

La facoltà stabilisce quali insegnamenti non fondamentali sono svolti con corsi annuali e quali con corsi semestrali.

A tutti gli effetti è stabilita l'equivalenza tra un corso annuale e due corsi semestrali. Uno stesso corso annuale può essere articolato in due corsi semestrali, anche con distinte prove d'esame.

Ferma restando la possibilità di riconoscimento di crediti didattici, possono essere svolti fino a quattro corsi annuali o otto semestrali coordinando moduli didattici di durata più breve, svolti anche da docenti diversi per un numero complessivo uguale di ore.

### Art. 24.

# Esami di profitto e di laurea

Il consiglio di facoltà stabilisce le modalità degli esami di profitto, della prova di idoneità in conoscenze informatiche di base, dell'esame di laurea nel rispetto dei vincoli posti dai regolamenti degli altri organi di Ateneo e dalle norme vigenti.

La laurea si consegue dopo aver superato i venticinque esami di cui all'art. 16 dello statuto.

L'esame di laurea consiste nella discussione di una tesi scritta sopra un argomento scelto dallo studente d'intesa con il relatore.

Sopra ulteriori modalità è competente il consiglio di facoltà.

Il preside può consentire che l'eventuale correlatore appartenga ad altra facoltà o ad altra università anche straniera.

# Capo III

### DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

# Art. 25.

# Disposizioni transitorie e finali

Finché non siano stati emanati i regolamenti di cui all'art. 11 della legge n. 341/1990 le determinazioni che negli articoli precedenti sono rimesse al regolamento di facoltà saranno assunte con delibera del consiglio di facoltà.

Gli studenti già iscritti al momento dell'entrata in vigore delle modifiche apportate in seguito al decreto ministeriale 27 ottobre 1992, potranno completare gli studi previsti dal precedente ordinamento del corso di laurea in economia e commercio.

La facoltà stabilirà le modalità per la convalida di tutti gli esami sostenuti, qualora gli studenti optassero per il nuovo ordinamento.

L'opzione per il nuovo ordinamento potrà essere esercitata fino ad un termine pari alla durata legale del corso degli studi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Verona, 21 aprile 1998

Il rettore: MARIGO

# ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

# MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

### Comunicato di rettifica all'avviso riguardante «Trasferimento di notai»

Si comunica che con decreto ministeriale 13 maggio 1998 è stato rettificato il decreto ministeriale 14 aprile 1998, per cui l'avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 93 del 22 aprile 1998, alla pag. 69, prima colonna, dove è scritto: «CORTELLAZZO Roberto», leggasi: «CORTELAZZO Roberto», il rimanente resta immutato.

### 98A4513

# MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

### Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

### Cambi del giorno 28 maggio 1998

Dollaro USA	1760,17
ECU	1941,29
Marco tedesco	985,54
Franco francese	. 293,90
Lira sterlina	2858,16
Fiorino olandese	874,44
Franco belga	47,776
Peseta spagnola	11,601
Corona danese	258,73
Lira irlandese	2483,60
Dracma greca	5,746
Escudo portoghese	9,622
Dollaro canadese	1209,41
Yen giapponese	12,702
Franco svizzero	1192,12
Scellino austriaco	140,06
Corona norvegese	232,83
Corona svedese	224,60
Marco finlandese	324,31
Dollaro australiano	1093,07
98A4576	

# MINISTERO DELLA SANITÀ

# Revoca di autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Iduridin»

Con il decreto di seguito specificato è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale:

Decreto n. 805/R.M.326/D166 del 6 maggio 1998

### **IDURIDIN:**

soluzione 5% - 5 ml c/applicatore - A.I.C. n. 025383011; soluzione 40% - 5 ml c/applicatore - A.I.C. n. 025383023.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Ferring A/S, titolare dell'autorizzazione.

# 98A4427

# Revoca di autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Cardiolan»

Con il decreto di seguito specificato è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale:

Decreto n. 805/R.M.256/D168 del 6 maggio 1998

### CARDIOLAN:

flacone gocce 10 ml - A.I.C. n. 024896 033;

10 fiale 2 ml - A.I.C. n. 024896 021;

30 compresse - A.I.C. n. 024896 019.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta dott. A. Tosi farmaceutici S.r.l., titolare dell'autorizzazione.

# 98A4429

# Revoca di autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Imodium»

Con il decreto di seguito specificato è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale:

Decreto n. 805/R.M.134/D169 del 6 maggio 1998

# IMODIUM:

1 flac. soluzione os 0,2 mg/ml 150 ml - A.I.C. n. 023673 054; gocce orali 0,2% 15 ml - A.I.C. n. 023673 041.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Janssen Cilag S.p.a., titolare dell'autorizzazione.

# Revoca di autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Hismanal D»

Con il decreto di seguito specificato è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale:

Decreto n. 805/R.M.134/D170 del 6 maggio 1998

HISMANAL D: 10 capsule - A.I.C. n. 028118 014.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Janssen Cilag S.p.a., titolare dell'autorizzazione.

#### 98A4430

# Revoca di autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Desoxil»

Con il decreto di seguito specificato è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale:

Decreto n. 805/R.M.258/D171 del 6 maggio 1998

DESOXIL: 20 compresse - 225 mg ril. contr. - A.I.C. n. 028336 030.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Laboratori prodotti farmaceutici Boniscontro e Gazzone S.r.l., titolare dell'autorizzazione.

### 98A4428

# Revoca di autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Chimotetra»

Con il decreto di seguito specificato è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale:

Decreto n. 805/R.M.95/D172 del 6 maggio 1998

CHIMOTETRA: 16 confetti - A.I.C. n. 020958 029.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Serono pharma S.p.a., titolare dell'autorizzazione.

### 98A4425

# Revoca di autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Chymoser»

Con il decreto di seguito specificato è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale:

Decreto n. 805/R.M.95/D173 del 6 maggio 1998

CHYMOSER: 24 confetti - A.I.C. n. 014612 016.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Serono pharma S.p.a., titolare dell'autorizzazione.

### 98A4426

# Revoca di autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «AD Pabyrn»

Con il decreto di seguito specificato è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale:

Decreto n. 805/R.M.212/D174 del 19 maggio 1998

AD PABYRN: gocce 30 ml - A.I.C. n. 005238 035.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Samil S.p.a., titolare dell'autorizzazione.

### 98A4447

# Revoca di autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Takemonam»

Con decreto di seguito specificato è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale:

Decreto n. 805/R. M.314 /D175 del 19 maggio 1998

#### TAKEMONAM:

iv 1 flacone 1 g + f. solv. - A.I.C. n. 028692 046;

iv 1 flacone 0,5 g + f. solv. - A.I.C. n. 028692 034;

im 1 flacone 1 g + f. solv. - A.I.C. n. 028692 022;

im 1 flacone 0,5 g + f. solv. - A.I.C. n. 028692 010.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Dibra S.p.a., titolare dell'autorizzazione.

# 98A4444

# Revoca di autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Golamixin»

Con il decreto di seguito specificato è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale:

Decreto n. 805/R.M.73 /D176 del 19 maggio 1998

GOLAMIXIN: spray orofar 50 ml - A.I.C. n. 016703 047.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Teofarma S.r.l., titolare dell'autorizzazione.

# 98A4448

# Revoca di autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Nasomixin»

Con il decreto di seguito specificato è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale:

Decreto n. 805/R. M.73 /D177 del 19 maggio 1998

# NASOMIXIN:

spray nasale 25 ml - A.I.C. n. 017515 091;

spray nasale 10 ml - A.I.C. n. 017515 077.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Teofarma S.r.l., titolare dell'autorizzazione.

# Revoca di autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Duplamox mucolitico».

Con il decreto di seguito specificato è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale:

Decreto n. 805/R.M.21/D178 del 19 maggio 1998

#### DUPLAMOX MUCOLITICO:

12 compresse - A.I.C. n. 024070 017;

16 compresse - A.I.C. n. 024070 029;

20 compresse - A.I.C. n. 024070 031;

orale 60 ml - A.I.C. n. 024070 043;

orale 100 g - A.I.C. n. 024070 056.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta SmithKline Beecham S.p.a., titolare dell'autorizzazione.

### 98A4446

# Revoca di autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Kedacillina»

Con il decreto di seguito specificato è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale:

Decreto n. 805/R.M.202/D179 del 19 maggio 1998

#### KEDACILLINA:

im 1 flacone 2 g + 1 fiala - A.I.C. n. 024609 051;

iv 1 flacone 4 g + 1 fiala - A.I.C. n. 024609 048;

im 1 flacone 1 g + 1 fiala - A.I.C. n. 024609 036.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Bracco S.p.a., titolare dell'autorizzazione.

### 98A4443

### Revoca di autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Overnam»

Con decreto di seguito specificato è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale:

Decreto n. 805/R.M.202/D 180 del 19 maggio 1998

# , OVERNAM:

iv flacone 1 g + f. solv. - A.I.C. n. 028536 047;

iv flacone 0,5 g + f. solv. - A.I.C. n. 028536 035;

im flacone 1 g + f. solv. - A.I.C. n. 028536 023;

im flacone 0,5 g + f. solv. - A.I.C. n. 028536 011.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Bracco S.p.a., titolare dell'autorizzazione.

### 98A4442

# Revoca di autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Tupen»

Con decreto di seguito specificato è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale:

Decreto n. 805/R. M.21/D181 del 19 maggio 1998

TUPEN: iv 1 flacone 10 mg - A.I.C. n. 028995 013.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta SmithKline Beecham S.p.a., titolare dell'autorizzazione.

### 98A4445

# Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Zacam»

### Estratto decreto n. 148 del 30 aprile 1998

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Fournier Pierrel farma S.p.a., con sede in via Cassanese, 224, 20145 Segrate, Milano, codice fiscale 09964320155:

### Specialità: ZACAM:

30 capsule 20 mg, A.I.C. n. 024908028;

10 supposte 20 mg, A.I.C. n. 024908030;

crema 50 g 1%, A.I.C. n. 024908042;

im 6 fiale 20 mg, A.I.C. n. 024908055,

viene trasferita e sostituita con l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale CICLAJET a nome della società: Master pharma S.r.l., con sede in via Firenze, 8/A, 43100 Parma, codice fiscale 00959190349,

con l'attribuzione dei nuovi codici di A.I.C.:

30 capsule 20 mg, A.I.C. n. 027371044 - 0U39K4 (in base 32);

10 supposte 20 mg, A.I.C. n. 027371057 - 0U39KK (in base 32);

crema 50 g 1%, A.I.C. n. 027371069 - 0U39KX (in base 32);

im 6 fiale 20 mg, A.I.C. n. 027371071 - 0U39KZ (in base 32).

I lotti della specialità medicinale «Zacam» (024908055-042-030-028) prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal 181° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

### 98A4458

# Modificazione dell'autorizzazione-all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Brimexate»

### Estratto del decreto n. 153 del 4 maggio 1998

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Bristol Myers Squibb Company, con sede in 345 Park Avenue, New York (USA), codice fiscale 80008501598:

### Specialità BRIMEXATE:

iniettabile 1 flac. 20 mg, A.I.C. n. 025169069;

iniettabile 1 flac. 50 mg, A.I.C. n. 025169071,

è ora trasferita alla società: Bristol Myers Squibb S.p.a., con sede in via del Murillo, km 2,800, Sermoneta (Latina), codice fiscale 00082130592.

Produzione, controllo e confezionamento: Bristol Myers Squibb S.p.a., con sede in via del Murillo, km 2,800, Sermoneta (Latina).

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal 181° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

# Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Nicotine Patch»

### Estratto decreto n. 154 del 4 maggio 1998

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Gruppo Lepetit S.p.a, con sede in via R. Lepetit, 8, Lainate (Milano), codice fiscale 00795960152:

### Specialità: NICOTINE PATCH:

14 cerotti transd. nicot. 7 mg, A.I.C. n. 028685016;

14 cerotti transd. nicot. 14 mg, A.I.C. n. 028685028;

14 cerotti transd. nicot. 21 mg, A.I.C. n. 028685030,

è ora trasferita alla società Maggioni S.p.a., con sede in via Zambeletti snc, Baranzate di Bollate (Milano), codice fiscale 00867200156.

Produzione, controllo e confezionamento:

la produzione e il confezionamento primario sono effettuati presso Alza corporation, con sede in Vacaville, California (USA), come già autorizzato, mentre le operazioni di confezionamento terminale, controllo e rilascio dei lotti vengono effettuati presso Unipack limited, Regno Unito.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal 181º giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

#### 98A4459

# Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Zoniden»

# Estratto del decreto n. 155 del 4 maggio 1998

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Irbi S.p.a., con sede in via Nettunense, 90, Aprilia (Latina), codice fiscale 00463740589:

### Specialità: ZONIDEN:

crema dermica 1% 30 g, A.I.C. n. 026691016;

crema ginecol. 2% 78 g, A.I.C. n. 026691028;

lozione dermica 1% 30 g, A.I.C. n. 026691030;

polvere dermica 1% 30 g, A.I.C. n. 026691042;

6 ovuli vaginali 100 mg, A.I.C. n. 026691055;

soluzione ungueale 28% 12 ml, A.I.C. n. 026691079;

schiuma dermica 1% 6 buste 10 g, A.I.C. n. 026691105;

5 flac. 150 ml lavanda vag. 0,2%, A.I.C. n. 026691117,

è ora trasferita alla società: Pfizer italiana S.p.a., con sede in via Statale 156, km 50, Latina, codice fiscale 00192900595.

La produzione, il controllo ed il confezionamento sono effettuate come di seguito specificato:

polvere dermica 1% 30 g, A.I.C. n. 026691042;

soluzione ungueale 28% 12 ml, A.I.C. n. 026691079;

lozione dermica 1% 30 g, A.I.C. n. 026691030;

crema dermica 1% 30 g, A.I.C. n. 026691016;

crema ginecol. 2% 78 g, A.I.C. n. 026691028,

presso l'officina farmaceutica Pfizer italiana S.p.a., con sede in s.s. 156, km 50 - Borgo San Michele (Latina);

5 flac. 150 ml lavanda vag. 0,2%, A.I.C. n. 026691117,

presso l'officina farmaceutica C.O.C. farmaceutici S.r.l., con sede in via Modena, 15, Sant'Agata Bolognese (Bologna);

schiuma dermica 1% 6 buste 10 g, A.I.C. n. 026691105,

presso l'officina farmaceutica Montefarmaco S.p.a., con sede in via G. Galilei, 7, Pero (Milano);

6 ovuli vaginali 100 mg, A.I.C. n. 026691055,

la produzione ed il confezionamento presso l'officina farmaceutica R.P. Scherer S.p.a., con sede in via Nettunense km 20,100, Aprilia (Latina), il controllo presso l'officina farmaceutica Pfizer italiana S.p.a., con sede in s.s. 156, km 50, Borgo San Michele (Latina).

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal 181° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

### 98A4455

# Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Prontoiodio»

### Estratto del decreto n. 157 del 4 maggio 1998

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Zambon group S.p.a., con sede in via della Chimica, 9, Vicenza, codice fiscale 00691950240:

# Specialità: PRONTOIODIO:

soluzione flacone 25 ml, A.I.C. n. 032264018,

è ora trasferita alla società: Zambon Italia S.r.l., con sede in via della Chimica, 9, Vicenza, codice fiscale 03804220154.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal 181° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

### 98A4454

# Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Ran»

# Estratto del decreto n. 159 del 4 maggio 1998

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registata a nome della società Camillo Corvi S.p.a., con sede in viale Gran Sasso, 18, Milano, codice fiscale 09776510159:

# Specialità: RAN:

ad neb rinologico 10 ml 0,1%, A.I.C. n. 000763019;

bb rinologico 10 ml 0,05%, A.I.C. n. 000763021,

è ora trasferita alla società: Ce.La.Far. S.r.l., con sede in corso San Maurizio, 53 Torino, codice fiscale 06436910019.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal 181° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

#### 98A4463

Modificazioni dell'autorizzazione all'immissione in commercio delle specialità medicinali per uso umano «Antinevralgico dr. Knapp», «Bechilar», «Citrato espresso Gabbiani», «Dentinale», «Fialetta odontalgica dr. Knapp», «Farin gola», «Iridina light», «Iridina due», «Normalene», «Omniadol», «Odontalgico dr. Knapp», «Pinselina», «Pumilsan», «Tioguaialina», «Thermogene».

### Estratto decreto n. 160 del 4 maggio 1998

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio delle sotto elencate specialità medicinali fino ad ora registrate a nome della società Montefarmaco S.p.a, con sede in via Turati, 3, Milano, codice fiscale 00742960156.

Specialità: ANTINEVRALGICO DR. KNAPP:

6 compresse, A.I.C. n. 003406016; 12 compresse, A.I.C. n. 003406028.

Specialità: BECHILAR:

flacone sciroppo 100 ml, A.I.C. n. 018130029.

Specialità: CITRATO ESPRESSO GABBIANI:

«limone» polvere g 43, A.I.C. n. 011967015; «limone» 4 bustine g 21,5, A.I.C. n. 011967027; «limone» 10 bustine g 21,5, A.I.C. n. 011967039; «arancio» polvere g 43, A.I.C. n. 011967041; «arancio» 4 bustine g 21,5, A.I.C. n. 011967054; «arancio» 10 bustine g 21,5, A.I.C. n. 011967066.

Specialità: DENTINALE:

tubo g 25, A.I.C. n. 008891018.

Specialità: FIALETTA ODONTALGICA DR. KNAPP:

fialoide g 2 c/erogatore, A.I.C. n. 004287013; fialoide g 4 c/erogatore, A.I.C. n. 004287025.

Specialità: FARIN GOLA:

24 pastiglie, A.I.C. n. 032202018; colluttorio flac. 250 ml, A.I.C. n. 032202020; soluzione flac. spray 30 ml, A.I.C. n. 032202032.

Specialità: IRIDINA LIGHT:

gocce oculari flac. 15 ml, A.I.C. n. 032193017.

Specialità: IRIDINA DUE:

flacone collirio 15 ml, A.I.C. n. 026630018.

Specialità: NORMALENE:

20 confetti 5 mg, A.I.C. n. 014205037; 6 supposte 10 mg, A.I.C. n. 014205049. Specialità: OMNIADOL:

2 confetti, A.I.C. n. 011296035;

12 confetti, A.I.C. n. 011296047.

Specialità: ODONTALGICO DR. KNAPP:

«B1» 3 cachets, A.I.C. n. 006438093;

«B1» 8 cachets, A.I.C. n. 006438105;

«B1» 8 capsule, A.I.C. n. 006438117.

Specialità: PINSELINA:

pasta adesiva g 20, A.I.C. n. 007175021.

Specialità: PUMILSAN:

36 caramelle, A.I.C. n. 032217010;

24 caramelle, A.I.C. n. 032217022.

Specialità: TIOGUAIALINA:

sciroppo g 175, A.I.C. n. 010723029.

Specialità: THERMOGENE:

ovatta g 34, A.I.C. n. 004363014;

ovatta g 57, A.I.C. n. 004363026;

pomata g 20, A.I.C. n. 004363038;

pomata g 40, A.I.C. n. 004363040;

pomata rivulsiva 5 g, A.I.C. n. 004363053;

pomata rivulsiva 20 g, A.I.C. n. 004363065;

emulsione estemporanea 100 g, A.I.C. n. 004363077,

sono ora trasferite alla società Montefarmaco OTC S.p.a., con sede in via F. Turati, 3, Milano, codice fiscale 12305380151.

I lotti delle specialità medicinali prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal 181° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

# 98A4460

# Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Guttalax»

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 161 del 23 marzo 1998

Specialità medicinale: GUTTALAX:

gocce orali 10 ml - A.I.C. n. 020949018;

gocce orali 15 ml - A.I.C. n. 020949020.

Titolare A.I.C.: Boehringer Ingelheim Italia S.p.a., via Pellicceria, 10 - 50100 Firenze.

Oggetto provvedimento di modifica: modifica eccipienti.

La composizione è così modificata:

principio attivo: invariato;

eccipienti: 100 ml di soluzione contengono: metile-p-idrossi-benzoato 0,140 g, sorbitolo soluzione 70% 65,000 g, acqua depurata 49,910 g.

I lotti già prodotti, recanti la composizione in eccipienti precedentemente autorizzata, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

# Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Ubiten»

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 279 dell'11 maggio 1998

Specialità medicinale: UBITEN.

Società: Zilliken S.r.l., via dei Lavoratori 54 - 20092 Cinisello Balsamo (Milano).

Oggetto: provvedimento di modifica A.I.C., proroga smaltimento scorte.

I lotti delle confezioni della specialità medicinale «Ubiten» prodotti anteriormente alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto n. 257/97 del 29 maggio 1997 di cambio di titolarità, e già in commercio, possono essere dispensati al pubblico per ulteriori 180 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale o, se anteriore, dal 7 luglio 1998.

Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

### 98A4452

# Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Cronizat»

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 281 dell'11 maggio 1998

Specialità medicinale: CRONIZAT.

Società: Farmaceutici Caber S.p.a., via Cavour 11 - Comacchio (Ferrara).

Oggetto: provvedimento di modifica A.I.C., proroga smaltimento scorte.

I lotti delle confezioni della specialità medicinale «Cronizat» 20 capsule 150 mg, A.I.C. n. 026617011, prodotti anteriormente al 10 dicembre 1997, data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto n. 446/97 del 21 ottobre 1997 di cambio di titolarità, possono essere dispensati al pubblico per ulteriori 180 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale o, se anteriore, dall'8 giugno 1998.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

### 98A4451

# Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Quik»

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 282 dell'11 maggio 1998

Specialità medicinale: QUIK.

Società: Valeas S.p.a., via Vallisneri 10 - 20133 Milano.

Oggetto: provvedimento di modifica A.I.C., proroga smaltimento scorte.

I lotti delle confezioni della specialità medicinale «Quik» contraddistinti dal n. di A.I.C. 027763010 prodotti anteriormente all'11 marzo 1998, data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto n. 56/98 del 2 febbraio 1998 di cambio di titolarità, possono essere dispensati al pubblico per ulteriori centottanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale o, se anteriore, dall'8 settembre 1998.

Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

### 98A4468

# Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Braunol»

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 300 del 18 maggio 1998

Specialità medicinale: BRAUNOL:

Società: B. Braun Medical AG., Ruegginsingerstasse 29, - 6020 Emmebrucke.

Oggetto provvedimento di modifica A.I.C., proroga smaltimento scorte.

I lotti delle confezioni della specialità medicinale «Braunol» sapone sol. flac. 1000 ml, n. A.I.C. 032151045, prodotti anteriormente al 28 aprile 1998, data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del provvedimento n. 163 del 23 marzo 1998 di modifica eccipienti, possono essere dispensati al pubblico sino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

### 98A4462

# Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Naproxene»

Decreto G n. 500/97 del 25 novembre 1997

È autorizzata l'immissione in commercio del prodotto medicinale a denominazione generica NAPROXENE, nelle confezioni e con le specificazioni di seguito indicate:

Confezioni: 30 compresse 500 mg e 10 supposte 500 mg.

Titolare A.I.C.: Zilliken S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Cinisello Balsamo (Milano), via dei Lavoratori n. 54 - cod. fisc. 00244680104.

Confezioni e numeri di A.I.C.:

30 compresse 500 mg;

A.I.C. n. 033289012/G (in base 10), 0ZRWTN (in base 32); 10 supposte 500 mg;

A.I.C. n. 033289024/G (in base 10), 0ZRWU0 (in base 32). Produttore:

per la forma compresse: la produzione, il controllo ed il confezionamento possono essere effettuati sia dalla società Italfarmaco S.p.a., nello stabilimento sito in Milano, viale F. Testi n. 330, sia dalla società Doppel farmaceutici S.r.l., nello stabilimento sito in Piacenza, Stradone Farnese n. 118;

per la forma supposte: la produzione, il controllo ed il confezionamento sono effettuati dalla società Doppel farmaceutici S.r.l., nello stabilimento sito in Piacenza, Stradone Farnese n. 118.

# Composizione:

30 compresse 500 mg: ogni compressa contiene:

principio attivo: naproxene 500 mg;

eccipienti: amido, lattosio, gelatina, saccarosio, talco, magnesio stearato (nella quantità indicata nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

10 supposte 500 mg: ogni supposta contiene:

principio attivo: naproxene 500 mg;

eccipienti: gliceridi semisintetici (nella quantità indicata nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: artrosi (coxartrosi, spondilartrosi, gonartrosi, artrosi cervicale e dorsale); artrite reumatoide; artropatie degenerative dismetaboliche, artropatia gottosa; nevralgie, mialgie, lombosciatalgie; sindromi radicolari; periartriti; fibromiositi.

Classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

30 compresse 500 mg: classe «A con applicazione della nota 66», prezzo L. 13.600, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito nella legge 8 agosto 1996, n. 425;

10 supposte 500 mg: classe «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 decreto legislativo n. 539/1992).

La società titolare dell'autorizzione all'immissione in commercio dovrà riportare la specificazione «medicinale generico» al di sotto della denominazione del farmaco e della indicazione della confezione.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

### 98A4477

# Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Atenololo + Clortalidone»

### Decreto G n. 98/98 del 23 marzo 1998

È autorizzata l'immissione in commercio del prodotto medicinale a denominazione generica ATENOLOLO + CLORTALI-DONE, nella confezione e con le specificazioni di seguito indicate:

Confezione: 30 compresse 100 mg + 25 mg.

Titolare A.I.C.: Zilliken S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Cinisello Balsamo (Milano), via dei Lavoratori 54 - cod. fisc. 00244680104.

Confezione e numero di A.I.C.:

30 compresse 100 mg + 25 mg;

A.I.C. n. 0333520161/G (in base 10), 0ZTUBJ (in base 32).

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento possono essere effettuati sia dalla società Italfarmaco S.p.a, nello stabilimento sito in Milano, viale Fulvio Testi n. 330, sia dalla società Doppel farmaceutici S.r.l, nello stabilimento sito Piacenza, Stradone Farnese n. 118.

Composizione: ogni compressa contiene:

principio attivo: atenololo mg 100, clortalidone mg 25;

eccipienti: amido di mais, magnesio carbonato, gelatina, magnesio stearato, sodio laurilsolfato (nella quantità indicata nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: ipertensione arteriosa.

Classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

30 compresse 100 mg + 25 mg: classe «A», prezzo L. 15.600, ai sensi dell'art. 36 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 decreto legislativo n. 539/1992).

La società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio dovrà riportare la specificazione «medicinale generico» al di sotto della denominazione del farmaco e della indicazione della confezione.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

### 98A4475

# Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Actron»

### Estratto decreto A.I.C. n. 133 del 14 aprile 1998

Specialità medicinale: ACTRON, nella forma e confezione: 1 flacone gocce orali, soluzione da 10 ml al 5% (nuova confezione di specialità medicinale già registrata).

Titolare A.I.C.: società Bayer S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, viale Certosa n. 130, codice fiscale 05849130157.

Produttore: la produzione il confezionamento ed il controllo, della specialità medicinale sopraindicata, è effettuata dalla Bayer Ag nello stabilimento sito in Leverkusen - Bayerwerk (Germania).

Confezioni autorizzate: numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

1 flacone gocce orali, soluzione da 10 ml al 5%;

A.I.C. n. 028840066 (in base 10), 0VJ442 (in base 32);

classe: «C».

Composizione: 100 ml di soluzione contengono:

principio attivo: ketoprofene 5 g;

eccipienti: glicole propilenico, sorbitolo 70%, polisorbato 20, sodio fosfato tribasico, sodio saccarinato, aroma ciliegia, acqua depurata, (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: dolori di diversa origine e natura (dolori muscolari ed osteoarticolari, torcicollo, cervicalgia, nevralgia, mal di testa, mal di denti, mal di schiena, dolori mestruali).

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

# 98A4469

# Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Collirium Geymonat»

# Estratto decreto n. 137 del 14 aprile 1998

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale COLLIRIUM GEYMONAT, nella confezione collirio flacone 10 ml, precedentemente registrato come presidio medico-chirurgico con numero di autorizzazione 11134 e aventi le caratteristiche di cui all'art. 1 del decreto legislativo n. 178/1991, con le specificazioni di seguito indicate:

Composizione: principio attivo: benzalconio cloruro.

Titolare A.I.C.: Geymonat S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in via S. Anna, 2, Anagni (Frosinone), codice fiscale 00192260602

n. A.I.C.: 032237017 (in base 10), 0YRTGN (in base 32).

Officine di produzione, confezionamento e controllo: Geymonat S.p.a. - Anagni (Frosinone); Farmigea S.p.a. - Pisa.

Classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, legge n. 537/1993: classe «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale di automedicazione non soggetto a prescrizione medica, ai sensi dell'art. 2, comma a), ed art. 3 del decreto legislativo n. 539/1992.

La società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio dovrà comunicare al Ministero della sanità - Dipartimento per la valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza la data di inizio della commercializzazione.

Analoga comunicazione dovrà essere inviata alle associazioni rappresentative delle farmacie pubbliche e private, firmatarie dell'accordo di cui all'allegato n. 3 al decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 1989, n. 94, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 63 del 16 marzo 1989.

La comunicazione di cui al comma precedente dovrà avvenire almeno quindici giorni prima della data di inizio della vendita al pubblico della specialità medicinale in questione e comunque entro e non oltre il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto.

I lotti prodotti anteriormente al presente decreto come presidio medico-chirurgico e aventi il numero di registrazione di cui alle premesse, potranno essere dispensati al pubblico fino al giorno precedente la data di cui al primo comma e comunque non oltre il centottantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. A partire dalla data di cui al primo comma del presente articolo potranno essere dispensati al pubblico solo le confezioni autorizzate come specialità medicinali con il presente decreto.

Nel caso di mancato adempimento, nei tempi previsti, di quanto disposto dal secondo comma di cui al presente decreto la possibilità di dispensazione al pubblico delle confezioni di presidio medico chirurgico di cui alle premesse è fissata al quarantacinquesimo giorno successivo.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, e sarà notificato alla società Geymonat S.p.a. titolare dell'A.I.C.

#### 98A4471

# Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Kal 1000»

Decreto A.I.C. n. 143/98 del 16 aprile 1998

Specialità medicinale KAL 1000, nella forma e confezione: 30 bustine granulato per uso orale.

Titolare A.I.C.: Aziende chimiche riunite Angelini Francesco A.C.R.A.F S.p.a, con sede legale e domicilio fiscale in Roma, viale Amelia n. 70 - c.f. 03907010585.

Produttore: la produzione e i controlli della specialità medicinale sopra indicata sono effettuati dalla società titolare dell'A.I.C., nel proprio stabilimento sito in Ancona, s.s. 16 Adriatica km. 303.

Confezioni autorizzate: numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

30 bustine granulato per uso orale;

A.I.C. n. 033246012 (in base 10), 0ZQLTW (in base 32);

classe: «A» - prezzo L. 18.600, ai sensi dell'art. 36 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

Composizione: 1 bustina granulato per uso orale contiene:

principio attivo: calcio carbonato mg 2500 (equivalenti a 1000 mg di calcio);

eccipienti: acido citrico anidro, aspartame, saccarina sodica, aroma di arancio, giallo arancio S (E110) (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: trattamento e prevenzione dei deficit di calcio - Stati patologici in cui è richiesta un'aumentata assunzione di calcio.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

# 98A4470

# Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Deamol»

Decreto A.I.C. n. 145/98 del 24 aprile 1998

Specialità medicinale DEAMOL, nelle forme e confezioni: 20 compresse 500 mg; 10 supposte 1000 mg; 10 supposte 500 mg; 10 supposte 250 mg; 10 supposte 125 mg.

Titolare A.I.C.: Boehringer Ingelheim Italia S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Firenze, via Pellicceria n. 10 - c.f. 00421210485.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento della specialità medicinale sopra indicata sono effettuati dalla società titolare dell'A.I.C., nello stabilimento sito in Reggello (Firenze).

Confezioni autorizzate: numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

20 compresse 500 mg;

A.I.C. n. 027099011 (in base 10), 0TUZW3 (in base 32);

classe: «C»;

10 supposte 1000 mg;

A.I.C. n. 027099035 (in base 10), 0TUZWV (in base 32);

classe: «C»:

10 supposte 500 mg;

A.I.C. n. 027099047 (in base 10), 0TUZX7 (in base 32);

classe: «C»:

10 supposte 250 mg;

A.I.C. n. 027099050 (in base 10), 0TUZXB (in base 32);

classe: «C»;

10 supposte 125 mg;

A.I.C. n. 027099062 (in base 10), 0TUZXQ (in base 32);

classe «C».

Composizione:

una compressa da 500 mg contiene:

principio attivo: paracetamolo 500 mg;

eccipienti: polivinilpirrolidone, sodio carbossimetilamido, amido di mais, silice colloidale, acido stearico (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

una supposta da 1000 mg contiene:

principio attivo: paracetamolo 1000 mg;

eccipienti: esteri gliceridi di acidi grassi saturi, lecitina di soia (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

una supposta da 500 mg contiene:

principio attivo: paracetamolo 500 mg;

eccipienti: esteri gliceridi di acidi grassi saturi, lecitina di soia (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

una supposta da 250 mg contiene:

principio attivo: paracetamolo 250 mg;

eccipienti: esteri gliceridi di acidi grassi saturi, lecitina di soia (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

una supposta da 125 mg contiene:

principio attivo: paracetamolo 125 mg;

eccipienti: esteri gliceridi di acidi grassi saturi, lecitina di soia (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: «Deamol» è indicato come antipiretico nel trattamento sintomatico di affezioni febbrili, quali influenza, malattie esantematiche, affezioni acute del tratto respiratorio ecc. e come analgesico nelle cefalee, nevralgie, mialgie ed altre manifestazioni dolorose di media entità, di varia origine.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale non soggetto a prescrizione medica - medicinale da banco o di automedicazione (art. 3 decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

#### 98A4473

# Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Prograf»

### Estratto decreto n. 174 del 13 maggio 1998

Specialità medicinale: PROGRAF, nelle forme e confezioni: 30 capsule di gelatina dura da 1 mg; 50 capsule di gelatina dura da 1 mg; 30 capsule di gelatina dura da 1 mg; 30 capsule di gelatina dura da 5 mg; 50 capsule di gelatina dura da 5 mg; 10 fiale di soluzione concentrata per infusione endovenosa da 5 mg/1 ml.

Titolare A.I.C.: Società Fujisawa r.l, con sede legale e domicilio fiscale in Milano, corso Sempione n. 4, codice fiscale n. 08452690582.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento è effettuata dalla Fujisawa Ireland Limited nello stabilimento sito in Killorglin, Co. Kerry, Irlanda.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

30 capsule di gelatina dura da 1 mg;

A.I.C. n. 029485012 (in base 10), 0W3TYN (in base 32);

classe: «A con applicazione della nota 37» - prezzo: L. 168.400 (ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito nella legge 8 agosto 1996, n. 425);

50 capsule di gelatina dura da 1 mg;

A.I.C. n. 029485024 (in base 10), 0W3TZ0 (in base 32);

classe: «A con applicazione della nota 37» - prezzo: L. 280.700 (ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito nella legge 8 agosto 1996, n. 425);

100 capsule di gelatina dura da 1 mg;

A.I.C. n. 029485036 (in base 10), 0W3TZD (in base 32);

classe: «A con applicazione della nota 37» - prezzo L. 561.300 (ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito nella legge 8 agosto 1996, n. 425);

30 capsule di gelatina dura da 5 mg;

A.I.C. n. 029485048 (in base 10), 0W3TZS (in base 32);

classe: «A con applicazione della nota 37» - prezzo L. 835.400 (ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito nella legge 8 agosto 1996, n. 425);

50 capsule di gelatina dura da 5 mg;

A.I.C. n. 029485051 (in base 10), 0W3TZV (in base 32);

classe: «A con applicazione della nota 37» - prezzo L. 1.392.300 (ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito nella legge 8 agosto 1996, n. 425);

10 fiale di soluzione concentrata per infusione endovenosa da 5 mg/1 ml;

A.I.C. n. 029485063 (in base 10), 0W3U07 (in base 32);

classe «A con applicazione della nota 37» - prezzo L. 1.299.400 (ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito nella legge 8 agosto 1996, n. 425).

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica da rinnovare volta per volta (art. 5 del decreto legislativo n. 539/1992).

Composizione:

una capsula da 1 mg contiene:

principio attivo: tacrolimus 1 mg;

eccipienti: idrossipropilmetilcellulosa, croscaramellosio sodico, lattosio, magnesio stearato, biossido di titanio (E 171), (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

una capsula da 5 mg contiene:

principio attivo: tacrolimus 5 mg;

eccipienti: idrossipropilmetilcellolosa, croscaramellosio sodico, lattosio, magnesio stearato, biossido di titanio (E 171), ossido di ferro rosso (E 172), (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

1 ml soluzione concentrata per infusione endovenosa contiene: principio attivo: tacrolimus 5 mg;

eccipienti: olio di ricino idrogenato poiliossietilenato (HCO 60), etanolo, (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: prevenzione del rigetto a seguito di trapianti d'organo allogenici di fegato o rene. Trattamento del rigetto resistente al trattamento con altri farmaci immunosoppressivi.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

### 98A4472

# Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Antidol»

# Decreto NFR n. 175/98 del 18 maggio 1998

Specialità medicinale ANTIDOL nelle forme e confezioni: 20 compresse 500 mg; 5 supposte adulti 1g; 5 supposte bambini 300 mg; flacone 20 ml di soluzione per uso orale, gocce 500 mg/ml; 5 fiale e.v. i.m. 1g/2 ml (nuove forme farmaceutiche di specialità medicinale già registrata).

Titolare A.I.C.: Boehringer Ingelheim Italia S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Firenze, via Pellicceria n. 10 - c.f. 00421210485.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento della specialità medicinale sopra indicata sono effettuati dalla società titolare dell'A.I.C., nello stabilimento sito in Reggello (Firenze).

Confezioni autorizzate: numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

20 compresse 500 mg;

A.I.C. n. 020970075 (in base 10), 0MZYLV (in base 32);

classe: «C»;

5 supposte adulti l g;

A.I.C. n. 020970099 (in base 10), 0MZYMM (in base 32);

classe: «C»;

5 supposte bambini 300 mg;

A.I.C. n. 020970101 (in base 10), 0MZYMP (in base 32);

classe: «C»

flacone 20 ml soluzione uso orale, gocce 500 mg/ml;

A.I.C. n. 020970087 (in base 10), 0MZYM7 (in base 32);

classe: «C»;

5 fiale e.v. i.m. 1g/2 ml;

A.I.C. n. 020970113 (in base 10), 0MZYM1 (in base 32);

classe: «C».

### Composizione:

una compressa da 500 mg contiene:

principio attivo: metamizolo sodico 500 mg;

eccipienti: amido di mais, lattosio, talco, sodio bicarbonato, magnesio stearato (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

una supposta da 1 g contiene:

principio attivo: metamizolo sodico 1g;

eccipienti: esteri gliceridi di acidi grassi saturi, lecitina di soia (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

una supposta da 300 mg contiene:

principio attivo: metamizolo sodico 300 mg;

eccipienti: esteri gliceridi di acidi grassi saturi, lecitina di soia (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

1 ml di soluzione per uso orale, gocce contiene:

principio attivo: metamizolo sodico 500 mg;

eccipienti: sodio fosfatico monobasico, sodio fosfato bibasico, aroma agrumi, acqua depurata (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

1 fiala da 2 ml contiene:

principio attivo: metamizolo sodico 1g;

eccipienti: acqua p.p.i. (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche:

le forme compresse, supposte e gocce: trattamento sintomatico e di breve durata di: stati dolorosi acuti o cronici intensi, associati ad esempio a malattie reumatiche, cefalea, mal di denti, dolori post-traumatici e post-operatori; dolori spastici acuti o cronici intensi, quali ad esempio quelli gastrointestinali, biliari, renali e delle basse vie urinarie; stati febbrili refrattari ad altri trattamenti (ad esempio, impacchi umidi freddi);

la forma fiale: trattamento sintomatico degli stati dolorosi acuti quali coliche renali e biliari, dolori tumorali, dolori post-operatori e post-traumatici.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

98A4474

# MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

# Modificazione allo statuto dell'ente autonomo Fiera del Levante, in Bari

Con decreto in data 30 aprile 1998 del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, è stato modificato l'art. 12, comma 3, dello statuto dell'ente autonomo Fiera del Levante, con sede in Bari.

# 98A4504

# MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE

# Proposta di riconoscimento dell'indicazione geografica protetta «Castagna del Monte Amiata»

Il Ministero per le politiche agricole, esaminata l'istanza intesa ad ottenere la protezione della indicazione geografica protetta «Castagna del Monte Amiata» ai sensi del Reg. (CEE) n. 2081/1992, esprime parere favorevole e formula la proposta di disciplinare di produzione nel testo in appresso indicato.

Le eventuali istanze e controdeduzioni avverso la suddetta proposta dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero per le politiche agricole - Direzione generale delle politiche agricole ed agroindustriali nazionali - ex Div. VI, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Trascorso tale termine, in assenza di istanze e controdeduzioni, la domanda sarà inviata alla Commissione della Unione Europea ai fini dell'espletamento della procedura prevista per la sua registrazione.

Disciplinare di produzione dell'indicazione geografica protetta «Castagna del Monte Amiata»

#### Art. 1.

L'indicazione geografica protetta (I.G.P.) «Castagna del Monte Amiata» è riservata alle castagne ottenute da fustaie di castagno da frutto (Castanea Sativa Mill.) delle varietà descritte al successivo articolo 2, le cui caratteristiche sono da attribuirsi esclusivamente a fattori naturali e all'opera dell'uomo, conformemente agli elementi e ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

### Art. 2.

L'indicazione geografica protetta designa le castagne prodotte nella zona delimitata al successivo art. 3 del presente disciplinare, e riferibili alle varietà correntemente conosciute come Marrone, Bastarda Rossa, Cecio.

### Art. 3.

La zona di produzione della «Castagna del Monte Amiata», di cui al presente disciplinare, comprende l'intera circoscrizione comunale dei comuni di Arcidosso, Casteldelpiano, Santa Fiora e Seggiano in provincia di Grosseto e parte del territorio dei comuni di Cinigiano e Roccalbegna in provincia di Grosseto e dei comuni di Castiglione d'Orcia, Abbadia S. Salvatore e Piancastagnaio in provincia di Siena.

La descrizione del confine è effettuata dall'estremo Nord fino a raggiungere l'estremo Ovest. Il territorio della zona di produzione della «Castagna del Monte Amiata» viene così delimitato:

iniziando sulla tavoletta della nuova serie al 25.000 dell'Istituto geografico militare italiano del foglio 320, Sez. IV «Montenero», in senso orario partendo dalla confluenza del torrente Ribusieri nel fiume Orcia, si segue il fiume Orcia risalendolo (si entra nel foglio 320, Sez. I «Seggiano») fino alla confluenza del fosso Ansitonia (siamo sul confine, in ordine di successione, tra i comuni di Montalcino e di Castiglione d'Orcia in provincia di Siena, e il comune di Casteldelpiano in provincia di Grosseto), si segue, risalendolo, il fosso fino al ponte con la strada statale 323 in località Osteria Ansitonia (da qui si entra in territorio del comune di Castiglione d'Orcia), si segue la strada statale per circa 370 metri e, deviando al bivio, si segue la strada provinciale che porta a Castiglione d'Orcia passando per la frazione di «PoggioRosa». Al bivio successivo si prende la strada provinciale che porta a Campiglia d'Orcia, che si segue in direzione Campiglia d'Orcia passando per la località Campo le Capanne. Si devia sulla strada interpoderale che porta al podere Spicchio e successivamente si segue il Fosso dei Grottoni fino alla località Le Rogheta dove si prende con direzione Est la strada per Campotondo (si entra nel foglio vecchia serie n. 129 IV-NE «Campiglia d'Orcia») e successivamente per Bacci. Si seguono le carrarecce che passano per «Poderuccio» e «Mecarelli» fino ad incontrare il fosso «Fossatone» che si

risale fino all'origine del fosso stesso che ha inizio sulla strada comunale che congiunge la strada provinciale Campiglia-Bagni S. Filippo con la s.s. Cassia. Si risale la strada comunale verso la provinciale, si segue quest'ultima fino al ponte che sorpassa il fosso «Rondinaia». Da qui si risale il fosso Rondinaia (si entra nel foglio vecchia serie n. 129 IV SE «Abbadia S. Salvatore») fino all'incrocio con la strada provinciale Campiglia d'Orcia-Abbadia S. Salvatore (si entra in territorio comunale di Abbadia S. Salvatore). Segue questa strada in direzione Abbadia fino alla località «i Villini» alla periferia di Abbadia S. Salvatore e qui si devia verso Ovest prendendo la strada per la Vetta Amiata (si entra nel foglio nuova serie n. 320 Sez. II «Casteldelpiano») e subito dopo la strada comunale per Fonte al Becco, podere Cipriana, Pozzarone, innestandosi in tale località con la provinciale che porta a Piancastagnaio e seguendola (poco dopo l'innesto si entra in territorio comunale di Piancastagnaio provincia di Siena) fino alla frazione «Quaranta» deviando sulla destra in direzione Sud verso la frazione «Saragiolo» per prosegnire verso Castell'Azzara sempre su strada provinciale, passando sotto il P.gio La Roccaccia e fino al quadrivio delle strade per Selva, Selvena e Castell'Azzara (poco prima nel passaggio sotto P.ggio Paiccione si è entrati in territorio comunale di Castell'Azzara provincia di Grosseto e nel foglio 332 Sez. I «Semproniano»). Qui si scende nel ramo destro del fosso Carminata seguendo fino alla confluenza con il fiume Fiora. Si risale il fiume Fiora fino alla confluenza del «Fosso del Bove» che si risale fino ad incontrare la strada provinciale Petricci-Triana che si segue in direzione Triana (si entra in territorio comunale di Roccalbegna). In questa frazione si entra nella strada statale 323 che si segue passando per Roccalbegna (poco oltre il capoluogo comunale si entra nel foglio 332 sez. IV «Cana»), Santa Caterina, podere Cancellone, fino a Case Belardi. Qui si segue la strada comunale che porta verso i poderi di Castellina fino al ponte sul fosso Colombo. Si scende il fosso Colombo che confluisce nel fosso Il Rigo, il quale a sua volta confluisce nel torrente Trasubbino. Si scende il torrente per un centinaio di metri, e sul versante opposto si prende la strada interpoderale che porta al podere Pescinone e al podere Caprarecce, e proseguendo fino al torrente Trasubbie. Si risale il torrente Trasubbie (entrando nel foglio n. 320 Sez. III «Cinigiano») fino poco oltre il podere la Dogana all'incrocio con la strada interpoderale che porta alla strada comunale Stribugliano-Poggio Miliotto si seguono in successione queste due strade e si prosegue sull'interpoderale per il podere Castagnolo. Da qui con una carrareccia si scende nel fosso delle Melacciole ramo di sinistra che si segue fino alla confluenza con il torrente Melacce. Si risale il Melacce fino alla confluenza con il torrente Rancida. Si risale quest'ultimo e, successivamente, si risale il fosso del Diavolo fino al ponte sulla strada provinciale per Stribugliano. Qui si segue tale strada in direzione di Castiglion cello Bandini (si entra in territorio comunale di Cinigiano) e si prosegue fino al bivio con la provinciale Cinigianese n. 7 seguendo quest'ultima verso Monticello Amiata e fino al ponte sul fosso del Termine. Si segue il corso d'acqua che più a Nord si unisce con il torrente Ribusieri (poco oltre questa confluenza si entra nel foglio 320 sez. IV «Montenero»). Si segue il Ribusieri fino alla sua confluenza nel fiume Orcia che è il punto di partenza di questa perimetrazione.

### Art. 4.

Le condizioni ambientali delle fustaie di castagno destinate alla produzione della «Castagna del Monte Amiata» devono essere quelle tradizionali della zona.

Sono pertanto da considerarsi idonee le fustaie di castagno da frutto site nella zona fitoclimatica del «Castanetum» del Monte Amiata, e comunque ubicate nella fascia compresa tra i 350 e i 1000 m.s.l.m., coltivate esclusivamente in terreni derivati dal disfacimento di rocce vulcaniche di trachite, atti così a conferire al prodotto in questione la sua caratterizzazione organolettica.

l sesti di impianto, le forme di allevamento, i sistemi di potatura periodica e pluriennale, devono essere quelli in uso tradizionale e generalizzato nella zona amiatina o, comunque, atti a non modificare le caratteristiche di tipicità dei frutti. La densità di piante ad ettaro sarà compresa tra un minimo di 60 ed un massimo di 150 piante

È vietata ogni somministrazione di fertilizzanti di sintesi ed il ricorso a fitofarmaci nella fase produttiva.

La raccolta potrà essere effettuata a mano o con mezzi meccanici idonei tali da salvaguardare l'integrità del prodotto.

La pezzatura minima ammessa per ognuna delle tre varietà descritte è pari a 80 acheni per chilogrammo netto allo stato fresco. Per le annate con andamento climatico particolarmente sfavorevole è ammessa una tolleranza del 10%.

La produzione con l'I.G.P. «Castagna del Monte Amiata», non potrà superare la produzione massima di kg 12 per pianta e di kg 1.800 per ettaro.

Le operazioni di cernita, di calibratura, di trattamento e conservazione dei frutti, debbono essere effettuate nell'ambito del territorio di produzione così come delimitato all'art. 3.

La conservazione del prodotto dovrà essere fatta mediante cura in acqua fredda per non più di sette giorni senza aggiunta di alcun additivo, o mediante sterilizzazione con bagno in acqua calda e successivo bagno in acqua fredda senza aggiunta di nessun additivo e secondo la corretta tecnica locale. È ammessa la conservazione tramite surgelazione secondo le modalità previste per i prodotti surgelati.

### Art. 5.

La sussistenza delle condizioni di idoneità di cui all'articolo precedente è accertata in particolare mediante iscrizione delle fustaie di castagno da frutto di cui all'art. 4, in apposito albo tenuto ed aggiornato dalla regione Toscana o da un organismo privato che risponda ai requisiti della norma EN 45011.

L'iscrizione delle fustaie all'albo dovrà specificare la ditta proprietaria del castagneto, la superficie della fustaia con i rispettivi dati catastali, ed il numero di piante esistenti per ogni singola varietà, e dovrà essere effettuata entro il 30 aprile dell'anno a decorrere dal quale il produttore intende contrassegnare il prodotto con l'indicazione geografica protetta; entro la stessa data devono essere presentate le domande intese ad apportare eventuali modifiche all'iscrizione stessa.

La raccolta dei frutti deve avvenire tra il 15 settembre ed il 15 novembre di ogni anno. In caso di andamento stagionale avverso o fuori norma, l'organismo che gestisce l'albo può protrarre la raccolta fino ad un massimo di altri quindici giorni, ed in tal caso rende pubblica la proroga del termine di raccolta con la pubblicazione sui quotidiani locali e l'affissione agli albi comunali dei comuni nel cui territorio rientra la zona di produzione dell'I.G.P.

Entro dieci giorni dalla fine della raccolta deve essere presentata all'organismo che gestisce l'albo, la denuncia di produzione relativa all'annata in corso. La denuncia di produzione da parte di un produttore può essere fatta in più volte, e chi gestisce l'albo rilascerà, di volta in volta, attestazione del prodotto denunciato.

### Art. 6.

Per l'immissione al consumo gli acheni devono appartenere esclusivamente ad una sola varietà fra quelle indicate all'art. 2, con divieto assoluto di mescolare tra loro le partite di varietà diverse e devono essere commercializzate in contenitori per alimenti a retina, con maglie non superiori a 4 millimetri di lato di un quadrato. Il confezionamento del prodotto deve avvenire nell'ambito della zona di cui all'art. 4.

I frutti dovranno rispondere alle seguenti caratteristiche: dimensioni: grandi;

forma: obovata od ovale con apice poco pronunciato;

colore: rossastro con striature più scure;

ilo: colore nocciola e a contorni regolari;

episperma: facilmente asportabile di colore fulvo chiaro; seme: colore crema chiaro;

sapore: delicato e dolce.

I prodotti trasformati possono menzionare in etichetta che il prodotto stesso è ottenuto dalla «Castagna del Monte Amiata», purché il trasformatore si sottoponga ai controlli da parte dell'organismo di cui all'art. 8 e rispetti le prescrizioni impartite da detto organismo relativamente alla conservazione del prodotto fresco.

# Art. 7.

La «Castagna del Monte Amiata» con indicazione geografica protetta (I.G.P.) deve essere confezionata nei contenitori di cui al precedente articolo nei pesi definiti e con quantità nominali conformi al bollo di garanzia di: 1.000, 2.000, 5.000, 10.000, 30.000 grammi. Detti contenitori devono essere chiusi e sigillati in modo tale da impedire che il contenuto possa essere estratto senza la rottura del sigillo. Il


sigillo, oltre al bollo di garanzia dell'organismo di controllo, è costituito da una etichetta inamovibile che deve riportare le seguenti indicazioni:

- A) «Castagna del Monte Amiata», seguita immediatamente al di sotto dalla dicitura «Indicazione geografica protetta» (I.G.P.), conformemente al logo descritto nell'allegato A e facente parte integrante del presente disciplinare;
- B) con caratteri ridotti del 50% rispetto alla scritta «Castagna del Monte Amiata», è obbligatorio inserire nella etichettatura il nome della varietà delle castagne contenute nella confezione (Marrone, Bastarda Rossa, Cecio);
- C) nome, cognome o ragione sociale del produttore, nonché la ditta e la sede di chi ha effettuato il condizionamento del prodotto (sia esso il produttore o terzi);
- D) quantità di prodotto contenuta all'origine nei contenitori, espressa in conformità delle norme metrologiche vigenti;
- È fatto divieto assoluto di usare qualsiasi altra denominazione o aggettivazione aggiuntiva.

Sono consentite eventuali indicazioni complementari ed accessorie non aventi carattere laudativo e non idonee a trarre in inganno il consumatore sulla natura e sulle caratteristiche del prodotto.

ALLEGATO A

# Logo della «Castagna del Monte Amiata»



Il logo della «Castagna del Monte Amiata» è composto dal disegno di due castagne di colore marrone chiaro retinato che va sfumando all'interno, con contorni molto marcati e di colore marrone scuro, l'ilo delle castagne è colore giallo chiaro. Sullo sfondo immediatamente dietro le due castagne sono rappresentate due foglie stilizzate di castagno colore verde chiaro sfumante verso il bianco. Anche il contorno delle foglie è colore marrone scuro come le castagne. Il complesso castagne-foglie proietta alla base un'ombra di colore marrone scuro.

Subito sotto il sopradescritto disegno vi è la scritta in corsivo minuscolo con andamento ricurvo e di colore nero «castagna» seguita immediatamente sotto con caratteri stampatello, andamento rettilineo di colore verde uguale alle foglie, dalla scritta «del Monte Amiata» e, ancora sotto in caratteri stampatello tutto maiuscolo, colore marrone più chiaro, con dimensioni ridotte del 60% o e su tre righe, la scritta «INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA».

Le dimensioni massime del logo sopradescritto da usarsi sulle etichette dovranno essere di cm 7,5 per l'altezza e cm 7,0 per la larghezza. Le dimensioni minime potranno essere ridotte fino ad un quarto di quelle massime.

Colorimetria: i colori del logo sono «Colori Pantone»:

Marrone = 4975 C; Giallo = 101 C; Nero = Process Black C; Verde = 383 C.

98A4535

# CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

### Domande di brevetto a disposizione delle imprese

Si elencano di seguito i titoli delle innovazioni, oggetto di brevetto, che possono essere di utilità alle imprese italiane, grandi e medio/piccole, al fine di migliorare la loro competitività sia a livello nazionale sia internazionale:

Programma per elaboratore statistico/matematico e di database per industrie produttrici ed utilizzatrici di macchine di misura a coordinate. Rif. CNR 1.264.

In cerca di lavoro. Rif. CNR 1.271.

Dispositivo elettroacustico per il controllo del comportamento di cetacei, in particolere il Tursiope comune, in prossimità delle reti da pesca. Rif. CNR 1.279.

Generatori di segnali acustici per esperimenti, in delfinario ed in mare aperto, sulla interazione cetacei-onde acustiche. Rif. CNR 1.280.

Pigmenti ceramici ad elevata stabilità chimica e termica e procedimento per la loro preparazione. Rif. CNR 1.299.

Procedimento e relativo dispositivo basati sull'emissione acustica per la supervisione automatica delle lavorazione meccaniche. Rif. CNR 1.304.

Materiali porosi a struttura stratificata ristrutturata, e loro uso come catalizzatori per l'alchilazione di areni, le conversioni etilareni-vinilareni e analoghi processi coinvolgenti intermedi carbocationici. Rif. CNR 1.307.

Struttura per transistori a film sottile di silicio policristallino per la soppressione del fenomeno dell'andamento anomalo della corrente di «DRAIN». Rif. CNR 1.308.

Procedimento per la produzione di proteine/peptidi tossici. Rif. CNR 1.309.

Dispositivo separatore elettrico a nastro per granulometrie fini. Rif. CNR 1.317.

# 98A4505

# Domande di brevetto su cui sono emersi interessi industriali

«Procedimento biocatalizzato per la preparazione di monoesteri in posizione 3 di flavonoidi»:

il brevetto riguarda un procedimento chimico-eanzimatico per la preparazione di 3-monoesteri di flavonoidi solubili in olii per mezzo di alcolisi regioselettiva. I composti ottenuti sono dotati di elevata lipofilia e biodisponibilità e sono adatti all'utilizzo quali antiossidanti nei settori alimentare, farmaceutico, cosmetico. Rif. CNR 1.270.

«Gamma camera miniaturizzata ad alta risoluzione spaziale»: l'invenzione si rifrisce ad una gamma camera miniaturizzata ad alta risoluzoine spaziale per la localizzazione di tumori, per uso diagnostico esterno o da utilizzare durante interventi chirurgici. Rif. CNR 1.278.

«Gamma camera piatta a scintillazione, ad altissima risoluzione spaziale, a struttura modulare»:

il brevetto si riferisce ad una gamma camera piatta a scintillazione, ad alta risoluzione spaziale, atta ad essere assemblata in maniera modulare, in quanto composta da blocchi adattabili tra di loro per formare gamme camere di dimensione e forme variabili.

Ove emergano altri interessi allo sfruttamento contattare: Dipartimento attività scientifiche - Reparto V, Rapporti con l'industria ed i servizi del Consiglio nazionale delle ricerche, via Tiburtina, 770 - 00159 Roma, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficicale.

# RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'avviso di rettifica dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla Gazzetta Ufficiale. L'errata-corrige rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla Gazzetta Ufficiale. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

#### ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto del Ministro delle finanze 14 aprile 1998, n. 152, concernente: «Regolamento recante norme per l'individuzione della tipologia degli alloggi, dei criteri per l'assegnazione in concessione degli alloggi stessi, delle modalità di pagamento del canone, delle cause di cessazione dell'assegnazione e degli organi competenti ad emanare ordinanza amministrativa di rilascio dell'immobile». (Decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 115 del 20 maggio 1998).

In calce al decreto citato in epigrafe, pubblicato nella suindicata Gazzetta Ufficiale, alla pag. 9, prima colonna, deve intendersi riportato prima della tabella A:

«Registrato alla Corte dei conti il 4 maggio 1998 Registro n. 1 Finanze, foglio n. 212».

98A4553

DOMENICO CORTESANI, direttore

Francesco Nocita, redattore Alfonso Andriani, vice redattore

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

# ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

### LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

#### **ABRUZZO**

CHIETI

LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DE LUCA

Via A. Herio, 21

L'AQUILA

LIBRERIA LA LUNA Viale Persichetti, 9/A

PESCARA

LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA Corso V. Emanuele, 146 LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ

Via Galilei (ang. via Gramsci)

SULMONA LIBRERIA UFFICIO IN

Circonv. Occidentale, 10

TERAMO LIBRERIA DE LUCA

Via Riccitelli, 6

**BASILICATA** 

LIBRERIA MONTEMURRO

Via delle Beccherie, 69

POTENZA

LIBRERIA PAGGI ROSA

Via Pretoria

**CALABRIA** 

CATANZARO

LIBRERIA NISTICÒ Via A. Daniele, 27

COSENZA

LIBRERIA DOMUS Via Monte Santo, 70/A

PALMI

LIBRERIA IL TEMPERINO

Via Roma, 31 REGGIO CALABRIA

LIBRERIA L'UFFICIO Via B. Buozzi, 23/A/B/C

VIBO VALENTIA

LIBRERIA AZZURRA Corso V. Emanuele III

**CAMPANIA** 

ANGRI

CARTOLIBRERIA AMATO

Via dei Goti. 11 AVELLINO

LIBRERIA GUIDA 3 Via Vasto, 15 LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI Via Matteotti, 30-32

CARTOLIBRERIA CESA Via G. Nappi, 47

VIA G. NAPPI, 47

BENEVENTO
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
VIA F. PAGA, 11
LIBRERIA MASONE
VIA PARASIA 74

Viale Rettori, 71

LIBRERIA GUIDA 3

Via Caduti sul Lavoro, 29-33

CASTELLAMMARE DI STABIA LINEA SCUOLA

Via Raiola, 69/D

CAVA DEI TIRRENI LIBRERIA RONDINELLA

Corso Umberto I, 253
ISCHIA PORTO

LIBRERIA GUIDA 3

Via Sogliuzzo

NAPOLI

LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO

Via Caravita, 30 LIBRERIA GUIDA 1

Via Portalba, 20-23 LIBRERIA L'ATENEO

Viale Augusto, 168-170 LIBRERIA GUIDA 2

Via Merliani, 118 LIBRERIA TRAMA

Piazza Cavour, 75 LIBRERIA I.B.S.

Salita del Casale, 18 **NOCERA INFERIORE** 

LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO

Via Fava, 51:

**POLLA** 

CARTOLIBRERIA GM

Via Crispi

SALERNO

LIBRERIA GUIDA

Corso Garibaldi, 142

**EMILIA-ROMAGNA** 

**BOLOGNA** 

LIBRERIA GIURIDICA CERUTI

Piazza Tribunali, 5/F

LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI Via Castiglione, 1/C

GIURIDICA EDINFORM

Via delle Scuole, 38

CARPI

LIBRERIA BULGARELLI Corso S. Cabassi, 15

CESENA

LIBRERIA BETTINI Via Vescovado, 5

FERRARA

LIBRERIA PASELLO

Via Canonica, 16-18

**FORL**Ì

LIBRERIA CAPPELLI Via Lazzaretto, 51

LIBRERIA MODERNA

Corso A. Diaz, 12

MODENA

LIBRERIA GOLIARDICA

Via Berengario, 60

PARMA

LIBRERIA PIROLA PARMA

Via Farini, 34/D

PIACENZA

NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO

Via Quattro Novembre, 160

REGGIO EMILIA

LIBRERIA MODERNA Via Farini, 1/M

RIMINI

LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA

Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

**GORIZIA** 

CARTOLIBRERIA ANTONINI

Via Mazzini, 16 PORDENONE

LIBRERIA MINERVA

Piazzale XX Settembre, 22/A

TRIESTE

LIBRERIA TERGESTE

Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)

LIBRERIA EDIZIONI LINT

Via Romagna, 30 UDINE

LIBRERIA BENEDETTI Via Mercatovecchio, 13

LIBRERIA TARANTOLA

Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

FROSINONE

LIBRERIA EDICOLA CARINCI Piazza Madonna della Neve, s.n.c.

LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE

Viale dello Statuto, 28-30 RIETI

LIBRERIA LA CENTRALE

Piazza V. Emanuele, 8 ROMA

LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA Via S. Maria Maggiore, 121

LIBRERIA DE MIRANDA

Viale G. Cesare, 51/E-F-G LIBRERIA L'UNIVERSITARIA

Viale Ippocrate, 99

LIBRERIA IL TRITONE

Via Tritone, 61/A

LIBRERIA MEDICHINI

Via Marcantonio Colonna, 68-70

LA CONTABILE

Via Tuscolana, 1027 SORA

LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI

Via Abruzzo, 4

TIVOLI

LIBRERIA MANNELLI

Viale Mannelli, 10

VITERBO

LIBRERIA "AR"

Palazzo Uffici Finanziari - Loc. Pietrare

LIBRERIA DE SANTIS Via Venezia Giulia, 5

LIGURIA

CHIAVARI

CARTOLERIA GIORGINI Piazza N.S. dell'Orto, 37-38

GENOVA LIBRERIA GIURIDICA BALDARO

Via XII Ottobre, 172/R

IMPERIA LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI-DI VIALE

Viale Matteotti, 43/A-45

LOMBARDIA

**BERGAMO** LIBRERIA LORENZELLI

Via G. D'Alzano, 5

BRESCIA LIBRERIA QUERINIANA

Via Trieste, 13 **BRESSO** 

LIBRERIA CORRIDONI Via Corridoni, 11

**BUSTO ARSIZIO** 

LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI

CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO Via Milano, 4

COMO

Via Mentana, 15 CREMONA

LIBRERIA DEL CONVEGNO

Corso Campi, 72 GALLARATE

LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI

Via Pulicelli, 1 (ang. p. risorgimento) LIBRERIA TOP OFFICE

Via Torino, 8

LECCO

LIBRERIA PIROLA - DI LAZZARINI Corso Mart. Liberazione, 100/A

LIPOMO **EDITRICE CESARE NANI** 

Via Statale Briantea, 79 LODI

LA LIBRERIA S.a.s

Via Defendente, 32

MANTOVA LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI

Corso Umberto I, 32 MILANO LIBRERIA CONCESSIONARIA

IPZS-CALABRESE

Galleria V. Emanuele II, 13-15 MONZA

LIBRERIA DELL'ARENGARIO

Via Mapelli, 4 **PAVIA** 

LIBRERIA GALASSIA

Corso Mazzini, 28 SONDRIO

LIBRERIA MAC Via Caimi, 14

VARESE LIBRERIA PIROLA - DI MITRANO

Via Albuzzi, 8

# Segue: LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

### MARCHE

#### ANCONA

LIBRERIA FOGOLA Piazza Cavour, 4-5-6

### ASCOLI PICENO

LIBRERIA PROSPERI

Largo Crivelli, 8

#### MACERATA

LIBRERIA UNIVERSITARIA

Via Don Minzoni, 6

#### **PESARO**

LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA

Via Mameli, 34

S. BENEDETTO DEL TRONTO

LA BIBLIOFILA

Via Ugo Bassi, 38

#### MOLISE

#### CAMPOBASSO

LIBRERIA GIURIDICA DI.E.M. Via Capriglione, 42-44
CENTRO LIBRARIO MOLISANO

Viale Manzoni, 81-83

# PIEMONTE

CASA EDITRICE I.C.A.P. Via Vittorio Emanuele, 19

ALESSANDRIA

LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTOLOTTI Corso Roma, 122

**BIELLA** 

LIBRERIA GIOVANNACCI

Via Italia, 14

# CUNEO

CASA EDITRICE ICAP Piazza dei Galimberti, 10

EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA

Via Costa, 32

# TORINO

CARTIERE MILIANI FABRIANO

Via Cavour, 17

### **VERBANIA**

LIBRERIA MARGAROLI

Corso Mameli, 55 - Intra

### VERCELLI

CARTOLIBRERIA COPPO

Via Galileo Ferraris, 70

# **PUGLIA**

### **ALTAMURA**

LIBRERIA JOLLY CART

Corso V. Emanuele, 16

### BARI

CARTOLIBRERIA QUINTILIANO

Via Arcidiacono Giovanni, 9

LIBRERIA PALOMAR Via P. Amedeo, 176/B LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI

Via Sparano, 134

LIBRERIA FRATELLI LATERZA

Via Crisanzio, 16

### BRINDISI

LIBRERIA PIAZZO Corso Garibaldi, 38/A

CERIGNOLA LIBRERIA VASCIAVEO

Via Gubbio, 14 **FOGGIA** 

LIBRERIA PATIERNO

Via Dante, 21 LECCE

LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO

Via Palmieri, 30

# MANFREDONIA

LIBRERIA IL PAPIRO Corso Manfredi, 126

### MOLFETTA

LIBRERIA IL GHIGNO

Via Campanella, 24

### TARANTO

LIBRERIA FUMAROLA Corso Italia, 229

#### SARDEGNA

#### CAGLIARI

LIBRERIA F.LLI DESSÌ

Corso V. Emanuele, 30-32

#### ORISTANO

LIBRERIA CANU Corso Umberto I, 19

# SASSARI

LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE

Piazza Castello, 11

LIBRERIA AKA

Via Roma, 42

#### SICILIA

#### ACIREALE

LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.

Via Caronda, 8-10

CARTOLIBRERIA BONANNO

Via Vittorio Emanuele, 194

## AGRIGENTO

TUTTO SHOPPING

Via Panoramica dei Templi, 17

### CALTANISSETTA

LIBRERIA SCIASCIA

Corso Umberto I, 111

#### CASTELVETRANO

CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA

Via Q. Sella, 106-108

## CATANIA

LIBRERIA LA PAGLIA

Via Etnea, 393

LIBRERIA ESSEGICI

Via F. Riso, 56 LIBRERIA RIOLO FRANCESCA

Via Vittorio Emanuele, 137

### GIARRE

LIBRERIA LA SENORITA

Corso Italia, 132-134

# MESSINA

LIBRERIA PIROLA MESSINA

Corso Cavour, 55

### PALERMO

LIBRERIA S.F. FLACCOVIO

Via Ruggero Settimo, 37

LIBRERIA FORENSE

Via Maqueda, 185 LIBRERIA S.F. FLACCOVIO

Piazza V. E. Orlando, 15-19 LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.

Piazza S. G. Bosco, 3

LIBRERIA DARIO FLACCOVIO

Viale Ausonia, 70

LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO

Via Villaermosa, 28

LIBRERIA SCHOOL SERVICE

Via Galletti, 225

# S. GIOVANNI LA PUNTA

LIBRERIA DI LORENZO

Via Roma, 259

### SIRACUSA

LA LIBRERIA DI VALVO E SPADA

Piazza Euripide, 22

### TRAPANI

LIBRERIA LO BUE

Via Cascio Cortese, 8

LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA Corso Italia, 81

# **TOSCANA**

### AREZZO

LIBRERIA PELLEGRINI

Via Cavour, 42

FIRENZE

LIBRERIA PIROLA «già Etruria»

Via Cavour, 46/R

LIBRERIA MARZOCCO Via de' Martelli, 22/R

LIBRERIA ALFANI

Via Alfani 84-86/R

**NUOVA LIBRERIA** 

Via Mille, 6/A

#### LIVORNO

LIBRERIA AMEDEO NUOVA

Corso Amedeo, 23-27

LIBRERIA IL PENTAFOGLIO

Via Fiorenza, 4/B

#### LUCCA

LIBRERIA BARONI ADRI

Via S. Paolino, 45-47

LIBRERIA SESTANTE

Via Montanara, 37 MASSA

# LIBRERIA IL MAGGIOLINO

LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI

Via Europa, 19

PISA

LIBRERIA VALLERINI Via dei Mille, 13

### PISTOIA

Via Macallè, 37 PRATO

LIBRERIA GORI

### Via Ricasoli, 25

SIENA LIBRERIA TICCI

Via delle Terme, 5-7 VIAREGGIO

#### LIBRERIA IL MAGGIOLINO Via Puccini, 38

# TRENTINO-ALTO ADIGE

TRENTO LIBRERIA DISERTORI

Via Diaz, 11

# **UMBRIA**

**FOLIGNO** 

LIBRERIA LUNA Via Gramsci, 41

PERUGIA LIBRERIA SIMONELLI

Corso Vannucci, 82 LIBRERIA LA FONTANA

# Via Sicilia, 53

TERNI

LIBRERIA ALTEROCCA Corso Tacito, 29

### VENETO

BELLUNO

LIBRERIA CAMPDEL Piazza Martiri, 27/D

#### CONEGLIANO LIBRERIA CANOVA

Via Cavour, 6/B PADOVA

LIBRERIA DIEGO VALERI Via Roma, 114

#### IL LIBRACCIO Via Portello, 42

ROVIGO

**CARTOLIBRERIA PAVANELLO** Piazza V. Emanuele, 2

#### TREVISO **CARTOLIBRERIA CANOVA**

Via Calmaggiore, 31

VENEZIA

CENTRO DIFFUSIONE PRODOTTI EDITORIALI I.P.Z.S. S. Marco 1893/B - Campo S. Fantin

VERONA

LIBRERIA L.E.G.I.S.

Via G. Carducci, 44

Via Adigetto, 43 LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO

LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE Via Costa, 5

VICENZA **LIBRERIA GALLA 1880** 

Corso Palladio, 11

### MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;
- presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

### PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1998

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1º gennaio e termine al 31 dicembre 1998 i semestrali dal 1º gennaio al 30 giugno 1998 e dal 1º luglio al 31 dicembre 1998

### PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI Ogni tipo di abbonamento comprende gli Indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari: - annuale	L. L.	484.000 275.000	Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie spe- ciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali: - annuale	L. L.	101.000 65.000
Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi: - annuale - semestrale	L. L.	396.000 220.000	- semestrale  Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:  - annuale  - semestrale	L. L.	254.000 138.000
Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi: - annuale	L. L.	110.000 66.000	Tipo F - Completo. Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F): - annuale	L.	1.045.000
cestinate agii atti del giudizi davanti ana Corte costituzionale: - annuale - semestrale  Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale	L. L.	102.000 66.500	- semestrale	ī.	565.000
destinata agli atti delle Comunità europee: - annuale - semestrale	L. L.	260.000 143.000	(escluso il tipo A2): - annuale	L. L.	935.000 495.000
			t- della Canastia Ilifficialata nuimata di		
Integrando con la somma di L. 150.000 il versamento relati			amento dena Gazzetta Utilciale - parte prima - prescento, si		
ricevera anche l'Indice repertorio annuale cronologico	per m	aterie 1998.		1.	1.500
ricevera anche l'Indice repertorio annuale cronologico Prezzo di vendita di un fascicolo della serie generale	per m	aterie 1998. 		L. L.	1.500 1.500
ricevera anche l'Indice repertorio annuale cronologico Prezzo di vendita di un fascicolo della serie generale Prezzo di vendita di un fascicolo delle serie speciali I, II e	per m  III, og	aterie 1998.  gni 16 pagin	e o frazione	L. L. L.	1.500 1.500 2.800
ricevera anche l'Indice repertorio annuale cronologico Prezzo di vendita di un fascicolo della serie generale Prezzo di vendita di un fascicolo delle serie speciali I, II e Prezzo di vendita di un fascicolo della IV serie speciale «	per m  III. oç Concoi	aterie 1998.  gni 16 pagin rsi ed esami		L.	1.500
ricevera anche l'Indice repertorio annuale cronologico Prezzo di vendita di un fascicolo della serie generale Prezzo di vendita di un fascicolo delle serie speciali I, II e Prezzo di vendita di un fascicolo della IV serie speciale « Prezzo di vendita di un fascicolo indici mensili, ogni 16 pi	per m ill, og Concor	aterie 1998. gni 16 pagin rsi ed esami o frazione	e o frazione	L. L.	1.500 2.800
ricevera anche l'Indice repertorio annuale cronologico Prezzo di vendita di un fascicolo della serie generale Prezzo di vendita di un fascicolo delle serie speciali , il e Prezzo di vendita di un fascicolo della IV serie speciale «I Prezzo di vendita di un fascicolo indici mensili, ogni 16 pi Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, o	per m o III, og Concor agine o	aterie 1998.  gni 16 pagin rsi ed esami- o frazione pagine o fra	e o frazione	L. L. L.	1.500 2.800 1.500
ricevera anche l'Indice repertorio annuale cronologico Prezzo di vendita di un fascicolo della serie generale Prezzo di vendita di un fascicolo delle serie speciali I, II e Prezzo di vendita di un fascicolo della IV serie speciale « Prezzo di vendita di un fascicolo indici mensili, ogni 16 pi Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, o Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 10 Supplemento	per m  iii, og Concor agine e gni 16 6 pagii	aterie 1998.  gni 16 pagin rsi ed esami- o frazione pagine o fra ne o frazione	e o frazione	L. L. L.	1.500 2.800 1.500 1.500 1.500
ricevera anche l'Indice repertorio annuale cronologico Prezzo di vendita di un fascicolo della serie generale Prezzo di vendita di un fascicolo delle serie speciali I, II e Prezzo di vendita di un fascicolo della IV serie speciale « Prezzo di vendita di un fascicolo indici mensili, ogni 16 pi Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, o Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 10  Supplemento Abbonamento annuale	per m  ill, og Concol agine og gni 16 6 pagil	aterie 1998.  gni 16 pagin rsi ed esami: o frazione pagine o fra ne o frazione	e o frazione  szione  collettino delle estrazioni»	L. L. L.	1.500 2.800 1.500 1.500 1.500
ricevera anche l'Indice repertorio annuale cronologico Prezzo di vendita di un fascicolo della serie generale Prezzo di vendita di un fascicolo delle serie speciali I, II e Prezzo di vendita di un fascicolo della IV serie speciale « Prezzo di vendita di un fascicolo indici mensili, ogni 16 pi Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, o Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 10  Supplemento Abbonamento annuale	per m  ill, og Concol agine og gni 16 6 pagil	aterie 1998.  gni 16 pagin rsi ed esami: o frazione pagine o fra ne o frazione	e o frazione	L. L. L.	1.500 2.800 1.500 1.500 1.500
ricevera anche l'Indice repertorio annuale cronologico Prezzo di vendita di un fascicolo della serie generale Prezzo di vendita di un fascicolo delle serie speciali I, II e Prezzo di vendita di un fascicolo della IV serie speciale « Prezzo di vendita di un fascicolo indici mensili, ogni 16 pi Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, o Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 10  Supplemento Abbonamento annuale	per m p III, og Concol agine og gni 16 6 pagil strao	aterie 1998.  ni 16 pagin si ed esamio o frazione pagine o fra ne o frazione rdinario «E	e o frazione  zizione  collettino delle estrazioni»	L. L. L. L.	1.500 2.800 1.500 1.500 1.500 1.500
ricevera anche l'Indice repertorio annuale cronologico Prezzo di vendita di un fascicolo della serie generale Prezzo di vendita di un fascicolo delle serie speciali I, II e Prezzo di vendita di un fascicolo della IV serie speciale « Prezzo di vendita di un fascicolo indici mensili, ogni 16 pi Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, o Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 10  Supplemento Abbonamento annuale Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazio Supplemento si Abbonamento annuale	per m  ill og  Concor  agine og  gni 16  6 pagir  straor  ne	aterie 1998.  ni 16 pagin si ed esami-  o frazione pagine o fra rdinario «E	e o frazione  sizione  sollettino delle estrazioni»	L. L. L. L. L.	1.500 2.800 1.500 1.500 1.500 1.500
ricevera anche l'Indice repertorio annuale cronologico Prezzo di vendita di un fascicolo della serie generale Prezzo di vendita di un fascicolo della serie speciali I, II e Prezzo di vendita di un fascicolo della IV serie speciale « Prezzo di vendita di un fascicolo indici mensili, ogni 16 pi Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, o Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 10  Supplemento Abbonamento annuale Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazio Supplemento si Abbonamento annuale	per m  ill og  Concor  agine og  gni 16  6 pagir  straor  ne	aterie 1998.  ni 16 pagin si ed esami-  o frazione pagine o fra rdinario «E	e o frazione  zizione  collettino delle estrazioni»	L. L. L. L.	1.500 2.800 1.500 1.500 1.500 1.500
ricevera anche l'Indice repertorio annuale cronologico Prezzo di vendita di un fascicolo della serie generale Prezzo di vendita di un fascicolo delle serie speciali i, il e Prezzo di vendita di un fascicolo della IV serie speciale « Prezzo di vendita di un fascicolo indici mensili, ogni 16 pi Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, o Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16  Supplemento Abbonamento annuale Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazio  Supplemento si Abbonamento annuale Prezzo di vendita di un fascicolo Gazzeti	per m e III, og Concol agine e gni 16 6 pagli strao ne iraord	aterie 1998.  mi 16 pagin rsi ed esamio o frazione pagine o fra ne o frazione rdinario «E	e o frazione  sizione  sollettino delle estrazioni»	L. L. L. L. L.	1.500 2.800 1.500 1.500 1.500 1.500
ricevera anche l'Indice repertorio annuale cronologico Prezzo di vendita di un fascicolo della serie generale Prezzo di vendita di un fascicolo della serie speciali I, II e Prezzo di vendita di un fascicolo della IV serie speciale « Prezzo di vendita di un fascicolo indici mensili, ogni 16 pi Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, o Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 10  Supplemento Abbonamento annuale Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazio  Supplemento si Abbonamento annuale Prezzo di vendita di un fascicolo  Gazzett (Serie general Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settim Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pag	per m  in III og  Concolagine ( gni 16  6 pagii  strao  ne  iraord  anali)  iine di	aterie 1998.  In 16 pagin  Si ed esamio  ofrazione  pagine o fra  ne o frazione  rdinario «E  linario «Co  ciclale su M  supplementi  Gazzetta Uf	e o frazione  izione  collettino delle estrazioni»  into riassuntivo del Tesoro»	1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1	1.500 2.800 1.500 1.500 1.500 1.500
ricevera anche l'Indice repertorio annuale cronologico Prezzo di vendita di un fascicolo della serie generale Prezzo di vendita di un fascicolo della serie speciali I, II e Prezzo di vendita di un fascicolo della IV serie speciale « Prezzo di vendita di un fascicolo indici mensili, ogni 16 pi Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, o Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 10  Supplemento Abbonamento annuale Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazio  Supplemento si Abbonamento annuale Prezzo di vendita di un fascicolo  Gazzett (Serie general Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settim Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pag	per m  continue to the series of the series	aterie 1998.  In 16 pagin  Si ed esamio  ofrazione  pagine o fra  ne o frazione  rdinario «E  linario «Co  ciclale su M  supplementi  Gazzetta Uf	e o frazione  zizione  collettino delle estrazioni»  into riassuntivo del Tesoro»  iCROFICHES - 1998   ordinari - Serie speciali)		1.500 2.800 1.500 1.500 1.500 1.500 100.000 8.000 1.300.000 1.500
ricevera anche l'Indice repertorio annuale cronologico Prezzo di vendita di un fascicolo della serie generale Prezzo di vendita di un fascicolo delle serie speciali i, il e Prezzo di vendita di un fascicolo della IV serie speciale « Prezzo di vendita di un fascicolo indici mensili, ogni 16 pa Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, o Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 Supplemento annuale Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazio Supplemento si Abbonamento annuale Prezzo di vendita di un fascicolo Gazzett (Serie general Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settim Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pag Contributo spese per imballaggio e spedizione raccoman	per m  6 (III.) o (II	aterie 1998.  mi 16 pagin     ir i 6 pagin     ir i 6 pagin     ir i 7 pagin     ir i 8 pagin     ir i 9 pagin     ir i 9 pagin     ir i 16 pagin     ir i 17 pagin     ir i 17 pagin     ir i 18 pagin     i	e o frazione  zizione  collettino delle estrazioni»  into riassuntivo del Tesoro»  iCROFICHES - 1998   ordinari - Serie speciali)		1.500 2.800 1.500 1.500 1.500 154.000 1.500 100.000 8.000 1.300.000 1.500
ricevera anche l'Indice repertorio annuale cronologico Prezzo di vendita di un fascicolo della serie generale Prezzo di vendita di un fascicolo delle serie speciali i, il e Prezzo di vendita di un fascicolo della IV serie speciale « Prezzo di vendita di un fascicolo indici mensili, ogni 16 pa Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, o Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 Supplemento annuale Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazio Supplemento annuale Prezzo di vendita di un fascicolo Gazzeti (Serie general Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settim Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pag Contributo spese per imballaggio e spedizione raccoman N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del s	per m	aterie 1998.  In 16 pagini 16 pagini 16 pagine o frazione pagine o frazione rdinario «E lilinario «Co lilinario «Co lilinario agrata u fi da 1 a 10 mi	e o frazione  dizione  dicilettino delle estrazioni»  into riassuntivo del Tesoro»  iCROFICHES - 1998   ordinari - Serie speciali)  diciale   crofiches)		1.500 2.800 1.500 1.500 1.500 1.500 154.000 1.500 100.000 8.000 1.300.000 4.000
ricevera anche l'Indice repertorio annuale cronologico Prezzo di vendita di un fascicolo della serie generale Prezzo di vendita di un fascicolo delle serie speciali i, il e Prezzo di vendita di un fascicolo della IV serie speciale « Prezzo di vendita di un fascicolo indici mensili, ogni 16 pa Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, o Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16  Supplemento Abbonamento annuale Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazio  Supplemento si Abbonamento annuale Prezzo di vendita di un fascicolo  Gazzett (Serie general Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settim Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pag Contributo spese per imballaggio e spedizione raccoman N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del i Pi Abbonamento annuale Abbonamento semestrale	per m  ill, op Concordagine e gni 16 6 pagli straod  iraord  iraord  indata (  indata (   indata (	aterie 1998.  Ini 16 pagin  In	e o frazione  sizione  sicollettino delle estrazioni»  into riassuntivo del Tesoro»  ICROFICHES - 1998   ordinari - Serie speciali)  ficiale   crofiches)		1.500 2.800 1.500 1.500 1.500 1.500 154.000 1.500 1.300.000 1.300.000 4.000

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA abbonamenti (10) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni (10) 85082150/85082276 - inserzioni (10) 85082146/85082189



L. 1.500